

Ivone
Cacciavillani

La sanità pubblica nell'ordinamento veneziano

ARPAV



Ivone Cacciavillani

La sanità pubblica
nell'ordinamento
veneziano

Presentazione
Mariano Carraro

arpav
Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

Ivone Cacciavillani

**La sanità pubblica
nell'ordinamento
veneziano**

Presentazione
Mariano Carraro

ARPAV

ARPAV è lieta di presentare il terzo volume della – si può ben dire – sua storia, del come quella che attualmente è la sua funzione veniva esercitata nell’ordinamento della Serenissima.

Una vera avventura storica, perché il lettore non solo viene informato su “come funzionava” il sistema ma ha anche modo di leggere i testi originali delle leggi e delle norme che disciplinavano la singola materia, così infarciti di errori ortografici ma ben vive nella tenace ricerca di risolvere i problemi che erano chiamate ad affrontare.


C’è una “morale” profonda in questa insolita rassegna storica: anche allora l’Amministrazione si trovava ad affrontare i problemi della gestione del territorio e dell’ambiente; problemi antichi e moderni allo stesso tempo, sebbene con le inevitabili differenze. La Serenissima li affrontò con grande impegno, sulla base dei migliori ausili tecnici di cui disponeva. Alcuni li risolse in modo accettabile; altri non risolse affatto, quando non li peggiorò: ma non smise mai di riaffrontarli, di cercare di risolverli, in una continua instancabile rincorsa di soluzioni a cui, spesso, giunse solo dopo secoli.

È la vicenda dei pozzi delle Corti e dei Campielli. Dopo secoli di esperienze sofferte e travagliate, si giunse ad una metodica raffinata sulla tecnica della costruzione dei pozzi di Campo. È interessante rileggere i criteri costruttivi, così precisi e dettagliati: solo che la soluzione fu raggiunta quando non serviva più, perché un nuovo acquedotto stava entrando in funzione, risolvendo in modo completamente differente il secolare problema dell’approvvigionamento idrico potabile della Città.

Dobbiamo ringraziare Cacciavillani per il suo nuovo modo di fare storia veneziana: ciò che ha letto studiando l’ordinamento è solo accennato brevemente, per lasciare spazio all’interpretazione del lettore e alla sua constatazione di come quell’ordinamento s’è formato, per quali tramiti, attraverso quali leggi. In questo modo, una *parte* in *Pregadi* (una legge del Senato) conta più d’una battaglia, una sequenza di atti, di leggi di quell’ordinamento risulta essenziale nell’aver costituito la Serenissima. Una scelta precisa, quella di spiegare “cosa” è avvenuto, illustrando il “come” ciò è avvenuto, in un viaggio affascinante tra i documenti della storia.

Si completa così una trilogia storica, che ARPAV ha prodotto a ricordo d’un passato di cui tutti i Veneti possono andare fieri, ma dal quale hanno anche ampie ragioni di trarre insegnamenti e impegno a continuare a prestare attenzione e tutelare il loro splendido territorio.

Mariano Carraro
Commissario Straordinario ARPAV



L' *Girolamo Torzi*
fi de L' *Lorenzo*

L' *Michiel Oranzo*
fi de L' *Piero*

L' *Andrea Marin*
fi de L' *Antonio*

L' *Domenico Spiti*
fi de L' *Andrea*

L' *Giustin Dona*
fi de L' *Ansolo*

L' *Bonetto Molin*
fi de L' *Francesco*

L' *Antonio Bressa*
fi de L' *Piero*
Girolamo

L' *Zamaria Bon-*
bo fi de L' *Niccolo*

L' *Tomaso Balbi*
di L' *Niccolo*

L' *Carlo Antonio*
Marin fi de L' *Battista*

L' *Alessandro*
Dolun de L' *Antonio*

L' *Niccolo Morisi*
ni de L' *Zan*
Battista

L' *Giorgio Diado*
fi de L' *Beruccio*

L' *Piero Maria*
Riveri fi de L' *Battista Maria*

L' *Luigino Grimani*
fi de L' *Francesco*
Maria

L' *Spicome Con-*
dulmer fi de L' *Domenico*

L' *Paucalio Ven*
de L' *Renier*

L' *Pasqual Gio-*
ma di L' *Girolamo*

L' *Tommaso Minello*
fi de L' *Francesco*
Combattitor

Consiglio Eccmo di 40 al Criminal con la distribuzione

INDICE

<i>Introduzione</i>	11
1. Il quadro costituzionale di riferimento	15
Uguaglianza e partecipazione	15
I “ceti legali” (<i>caste</i>)	17
Le tappe dell’evoluzione	20
= la Serrata del Maggior Consiglio	20
= la “Serrata cittadina”	21
= la “nazionalizzazione” delle Arti/Scuole	21
= i criteri dell’esposizione	24
Assistenza e beneficenza	25
Una precisazione “valutaria”	28
2. La sicurezza socio-sanitaria	33
Le magistrature di città	33
Marinarezza, “donne pubbliche”, vagabondi e mendicanti	34
Il contagio	36
= la peste	37
= il meretricio	40
<i>fonti</i>	
Ordine di rimpatrio ai medici fuggiaschi (1348)	42
Istituzione della quarantena (1648)	44
In materia di vagabondi e bravi (1648)	45
In materia di meretrici (1666)	48
In materia di cingani (1690)	50
Divieto di affittanze di sfruttamento (1747)	51
3. La medicina	55
3.1 - I Medici	58
<i>fonte</i>	
Capitolare dei medici	62
I medici delle Arti/Scuole (“della mutua”)	67
<i>fonte</i>	
Leggi, terminazioni, ordini (1764)	67
I medici pubblici	71
La medicina di bordo	71

<i>fonte</i>	
Codice della veneta mercantile marina (1786)	71
3.2 - Gli Speciali	78
La disciplina anteriore al Capitolare	79
Il Capitolare del 1258	82
<i>fonte</i>	
Capitolare degli Speciali	85
4. Igiene pubblica	91
4.1- La provvista delle materie prime	91
Le “parti”	92
<i>fonti</i>	
In materia di incanevar formenti e farine (1600)	94
In materia di beccarie e contrabbandieri (1602)	97
Che non si possi condurre farine (1637)	102
In materia di formenti (1649)	105
4.2 - La disciplina del commercio degli alimenti	107
<i>fonti</i>	
Il capitolare del 1255	109
4.3 - L’acqua potabile	115
Gli acquaroli	116
I pozzi	118
5. Nei “Domini”	126
I territori	126
5.1 - La medicina	127
= città e contado	127
= la condotta medica	128
= medicina sul territorio	131
<i>fonte</i>	
Il “Sacro collegio dei Medici” di Padova	133
5.2 - La Spezieria	139
<i>fonte</i>	
Il capitolare degli Spezieri di Padova	141
5.3 - La difesa sanitaria dei confini	146
= i restelli	146

<i>fonte</i>	
Ducale al Luogotenente della Patria (1682)	151
5.4 - L'igiene del territorio	152
<i>fonti</i>	
Gli statuti comunali	152
Treviso (1316)	152
Cittadella (secolo XIV)	153
Valdagno (1533)	155
6. La sanità di beneficenza: il caso Padova	159
<i>fonte</i>	
Capitolare della Scuola della Carità (1727)	162

Introduzione

“Egli è fuor d’ogni dubbio e contesa che la Repubblica Romana e la Veneziana a tutte le altre Repubbliche dell’universo, delle quali di habbia -o per istorie antiche o per relationi moderne- notitia, si debbano di gran lunga, quella per la militare questa per la civile disciplina, quella per l’ampiezza questa per la stabilità dell’imperio, anteporre”. È l’incipit della celebre Relatione del Botero¹, il più noto forse degli Storici fiorentini tradizionalmente elogiativi, soliti dipingere la Serenissima come la Repubblica ideale. Ad essa fa da controcanto l’apprezzamento del principe degli Storici francesi detrattori, il De la Houssaie², secondo cui *“il n’y a pas de ville au monde, où l’ont soit plus soigneux del conserver la Santé, qu’en celle ci. Et l’on bien raison, car la peste y fait d’entranges ravages et y dur long-temps quand elle s’y met”*.

Tra le materie che maggiormente attrassero l’attenzione e l’ammirazione universale fu senza dubbio quella della sanità pubblica, che come funzione statale si può ben dire “inventata” a Venezia; la disciplina della sanità è forse il capitolo più straordinario dell’ordinamento della Repubblica Serenissima. La funzione, istituita nell’ambito comunale, si estese mano o mano che all’interno si andava organizzando un assetto di governo sempre più articolato e complesso e all’esterno se ne estendevano i confini politici, fino ad acquistare -e ne è indubbiamente il primo esempio in assoluto nella storia giuridica universale- un aspetto che oggi, in armonia con l’attuale terminologia di Dottrina dello Stato, si deve definire ministeriale. Secondo l’attuale sentire, “la formazione del sistema ministeriale, vale a dire la ripartizione sistematica degli affari pubblici amministrativi in un numero più o meno grande di complessi organismi amministrativi, detti Ministeri, a capo dei quali è posto uno di quei particolari funzionari che assumono il nome di Ministri, organismi che abbracciano un determinato gruppo di attribuzioni omogenee, o aventi almeno una certa affinità fra di loro, ovvero una pluralità di affari fra loro disparati, ma riguardanti una determinata parte del territorio nazionale o del territorio dipendente, è un prodotto dello stato moderno.

1. G. Botero senese, *Relatione della Republica Veneziana*, in Venetia, Presso Giorgio Varisco, 1608, pag. 1.

2. H. de la Houssaie, *Histoire du Gouvernement de Venise*, Amsterdam, 1695.

Il sistema ministeriale risulta dalla ripartizione sistematica di un notevole numero di persone, dotate di determinati requisiti di capacità e cultura, le quali, utilizzando i precetti della tecnica e della scienza, attendono agli affari pubblici-amministrativi, e dalla ripartizione sistematica delle materie, abbracciando ogni Ministero un determinato numero di affari. Una definizione che nella scienza gius-pubblicistica ha incontrato molto favore è quella dell'Orlando, il quale concepisce il Ministero come *“l'ufficio pubblico destinato alla direzione di una delle grandi parti in cui organicamente si divide l'attività dello Stato concretata nell'amministrazione”*³.

Nell'organizzazione della funzione c'è una data di riferimento molto precisa: l'istituzione dei Provveditori e Sopra Provveditori alla Sanità, il “Ministero”. “Era celebre questo magistrato presso le nazioni. Ei salvò tante volte il veneto dominio dai flagelli della peste e da altre malattie. La pubblica salute veniva anticamente difesa da Savi, ch'eleggevasi nelle bisogna, ma dal 1485 il Senato scelse tre nobili col titolo di Provveditori forniti d'intera podestà e libertà di agire in materia di comune salute. Nel 1556 vennero ai tre nobili aggiunti altre due col titolo di Soprprovveditori. La giurisdizione di questo magistrato era ampia assai come conveniva all'importanza delle cose, vigilava sopra i lazzaretti, gli esteri questuanti, i cibi e le bevande non sane, l'infezione meretricia, la mondezza delle strade e delle cisterne, lo stato dei sepolcri, i medici, i fisici, i chirurghi ecc. I benefici effetti sperimentati in Venezia si estesero nella città e nei luoghi importanti del Dominio⁴.”

Riprendendo l'ultimo punto della citazione e sulla scorta dell'elencazione delle competenze del Ministero, si descrive qui l'ordinamento della sanità pubblica nel Dogado, comprendente la città lagunare e quell'esile striscia di Terra Ferma che andava a *Gradu usque ad Caputagerem* (da Grado a Cavarzere), e solo per cenni, data la varietà delle situazioni “locali”, l'organizzazione della funzione

3. E. Gatta, *Ministero e Ministri*, in **Aa.Vv.**, *Nuovissimo Digesto Italiano*, Torino, UTET, vol. X, 1964, pp. 720-740.

4. C. Cadorin, *Delle magistrature venete*, in **AA.VV.**, *Venezia e le sue Lagune*, Venezia, Nell'I. R. Privil. Stabilimento Antonelli, 1847, appendice IV del Vol. I, pag. 57; sull'istituzione dei Provveditori, si segnala una tantum S. Carbone, *Provveditori e Soprprovveditori alla Sanità della Repubblica di Venezia - carteggio con rappresentanti diplomatici e consolari veneti all'estero e con gli Uffici di Sanità esteri corrispondenti*, Roma, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 1962.

nello Stato da Terra. In questa materia come in nessun'altra -a parte ovviamente quella tributaria- si ebbe un altrettanto fitta e sistematica serie di interventi "centrali" della Dominante sull'assetto sanitario interno dei Domini⁵. Ben si sa del rispetto assoluto, quasi maniacale, della Serenissima per gli ordinamenti delle Terre dei suoi Domini, sia da Tera che da Mar; tanto che finì per morire. Questo della sanità fu campo in cui le deroghe furono le più frequenti e significative: quanto i rastrelli di sanità abbiano concorso a preservare Dominante e Domini dai contagi che ritmicamente devastarono l'Europa non si pretende certo di narrare; ma quegli interventi restano un monumento di altissima civiltà giuridica.

Il tema della sanità pubblica merita qualche puntualizzazione preliminare, utile per valutare adeguatamente il sistema disciplinato dall'ordinamento della Serenissima.

In una delle ultime grandi sillogi che andavano di moda nel secolo scorso, il Digesto delle discipline pubblicistiche, compare ovviamente la voce sanità pubblica, precisandosi che, nel nostro Paese e nel sistema precedente la Costituzione del 1948, "era il singolo individuo a doversi preoccupare della conservazione della propria salute (intesa come assenza di malattie), mentre l'intervento dei pubblici poteri era ammesso sotto forma di beneficenza e comunque concepito essenzialmente al fine di tutelare il primario interesse statale al mantenimento dell'ordine pubblico"⁶. È alla luce di tali concezioni universalmente ritenute fino ad un ieri ancora tanto recente, che ci si sofferma a lungo sui tratti di solidarietà e di partecipazione, che innervavano l'ordinamento della Repubblica.

Il più grande pericolo per chi "fa storia", sia scrivendo che leggendo, è di valutare fatti, situazioni e comportamenti d'allora alla luce dell'oggi, della mentalità e dei valori oggi ritenuti e correnti; il che è il modo più plateale di falsare la storia. Quando, ad esempio,

5. Sul rapporto tra *Dominante e Domini* (con l'ovvia precisazione che tale terminologia si riporta a quella ufficiale dell'epoca, senz'alcun riferimento e/o concessione a quelle becere teorie "storicistiche" che sotto tali termini ravvisano elementi colonialistici) non possa che rinviare ai miei venti volumi (uno all'anno dal 1983) della collana *Civiltà Veneta*, editi presso Signum di Padova; da ultimo, *Lo Stato da Terra della Serenissima*, Conselve, Edizioni Think ADV, 2007; e *Venezia e la Terraferma*, Noventa Padovana, Panda, 2009.

6. **P. Santinello**, *Sanità pubblica*, in **Aa.Vv.**, *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, UTET, vol. XIII (1997), pp. 546-561, qui pag. 547.

s'illustra il sistema mutualistico da sempre vigente in Laguna attraverso la rete delle Arti/Scuole, occorre rendersi conto che si tratta d'un istituto radicalmente anticipatore d'un sistema di sicurezza sociale non solo in allora nemmeno ipotizzato, ma che sarebbe comparso negli ordinamenti più evoluti solo secoli dopo.

Un omaggio alla grandezza d'un ordinamento -quello veneziano- ingiustamente negletto ed ignorato.

Il quadro costituzionale di riferimento

Non si potrebbe valutare compiutamente il sistema-sanità della Repubblica se non se ne collocassero i singoli elementi nel suo ordinamento costituzionale, nella cui nozione corrente sono più numerosi i luoghi comuni che le cognizioni.

Uguaglianza e partecipazione

Il passaggio graduale, senz'alcuna soluzione di continuità e/o evento traumatico, dall'originario *Commune Veneciarum*, prima a grande potenza marittima, indi a primario Stato territoriale della Penisola, attraverso gli oltre mille anni di vita della Repubblica, ha permesso la sedimentazione di principi ispiratori assolutamente peculiari, non solo non generalizzati nella cultura politica delle varie epoche storiche attraversate, ma sostanzialmente spesso nemmeno compresi (questo spiega la caratteristica della storiografia veneziana, che conosce solo Storici schierati, *pro* e spesso con idealizzazioni lontane dal vero, o *contro*, non di rado animati da incomprensibile virulenza).

Tratto fondamentale dell'ordinamento consolidatosi nel corso dei secoli fu la naturale *partecipazione* di tutti alla "cosa pubblica". Una partecipazione che si esplicava in forme enormemente differenziate, ma che era componente connaturale dell'*uomo veneziano*; dove la mancanza di qualsiasi partecipazione organizzata alla vita della città significava la totale emarginazione dal contesto sociale. Peraltro la partecipazione si poteva attuare solo attraverso il sistema delle "caste", che ha profondamente caratterizzato l'assetto costituzionale della Repubblica¹; quello che oggi si pone alla base di ogni ordinamento civile, il principio della parità di tutti i cittadini (ma è sulla stessa nozione di cittadinanza che occorre fare qualche precisazione) non solo non esisteva, ma era fermamente combattuto.

Il luogo comune generalmente condiviso nella storiografia tradizionale, che la Serenissima sia stata un Repubblica *aristocratica*, è riferibile solo ai primi tempi dopo la Serrata del Maggior Consiglio (1297-1319), ma andò via via mutando fino a cessare praticamente di esserlo per diventare dapprima

1. L'analisi dell'evoluzione dell'ordinamento della Serenissima ho descritto in vari lavori; per la descrizione della Costituzione nel suo complesso rinvio a *La Repubblica Serenissima*, della citata collana *Civiltà Veneta* il volume del 1985; per l'evoluzione giuridica *Storia dell'Avvocatura veneziana*, Venezia, Corbo & Fiore, 2001.

una Repubblica *burocratica* -come in altra sede, con qualche radicalismo di ruolo, sostenuto² - e quindi, a seguito della pubblicizzazione del sistema delle Arti e Scuole, una Repubblica che ora dovrebbe definirsi *partecipata*, in cui il continuo confronto-scontro tra le componenti principali -Aristocrazia, Burocrazia e Scuole, variamente interagenti nelle varie epoche- costituisce la vera storia politica (o interna) della Serenissima.

Senza poter analizzare compiutamente in questa sede le varie tappe delle lunghe e complesse vicende storiche, ci si limita a darne i pochi cenni necessari per inquadrare nei suoi elementi essenziali il sistema di “sicurezza sociale” che si va a descrivere.

Fu proprio il costume partecipativo che determinò il tratto assolutamente stabile della costituzione della Repubblica, individuato nella gradualità e continuità dell’evoluzione: poiché la “cosa pubblica” era di tutti, tutti vi partecipavano, pur nell’enorme varietà delle modalità connesse alla posizione di casta. Questo, della generale partecipazione all’amministrazione della “cosa pubblica”, rischia peraltro di restare un luogo comune se non ne viene spiegato il meccanismo attraverso cui si esercitava.

Tutti i carichi politici (allora si diceva sempre al maschile) erano riservati ai Nobili iscritti al Libro d’oro e le regole sia dell’elezione (attraverso la *bala d’oro* a cui s’accennerà più oltre) che dell’esercizio del carico erano molto dettagliate e sono rimaste assolutamente immutate nei secoli. Le principali erano: la durata molto breve dei carichi, dai 12 ai 18 mesi; l’obbligatorietà dell’accettazione dell’elezione sotto pena di sanzioni talora anche pesanti e l’esclusione dell’immediata rielezione allo stesso carico (*contumacia*).

Questi fattori concorsero “naturalmente” ad affermare e a mantenere i tratti propri dell’ordinamento: la breve durata del carico e la contumacia imponevano un *turn over* molto frequente, che non consentiva un’eccessiva personalizzazione della mansione. Per converso l’indefettibile uscita di carico dopo 12-18 mesi esponeva inevitabilmente eventuali prevaricazioni perpetrate alle ritorsioni dei successori; era nella natura stessa dell’esercizio del carico politico un rigoroso *self control*, derivante dal pericolo “del dopo” (delle ritorsioni del successore), più efficace di qualsiasi controllo formale. Questo spiega anche la gradualità dell’evoluzione dell’ordinamento: ogni innovazione era soggetta al controllo/verifica del successore nel carico, naturalmente indotto ad eventualmente modificarla ove si fosse manifestata inopportuna; donde la straordinaria duttilità dell’ordinamento e la sua stretta aderenza alle esigenze del divenire della società.

2. Rinvio ovvio al mio *La Serenissima, una Repubblica burocratica*, Venezia, Corbo e Fiore, 2002.

Nei tempi medio-lunghi, i mutamenti furono caratterizzati da tre momenti di “evoluzione concentrata”, qui accomunati per la stretta analogia dei risultati conseguiti, anche se la storiografia tradizionale si sofferma solo sul primo, la Serrata del Maggior Consiglio. Gli altri due, di altrettanta rilevanza nella formazione dell’assetto “finale” della Repubblica, si verificarono sostanzialmente nello stesso arco temporale -tra la metà del Cinque e la fine del Seicento- e sotto la spinta di fattori analoghi: sono la *Serrata Cittadinesca* e la *demanializzazione delle Scuole*, la cui descrizione, sia nella genesi che nell’assetto via via acquistato, non può che essere data per sommi capi e sostanzialmente affidata a rinvii.

I “ceti legali” (caste)

Non si riesce a comprendere la struttura e il funzionamento “da dentro” dell’ordinamento della Repubblica se non se individua il tratto caratterizzante rappresentato dalla suddivisione dei suoi cittadini in *ceti legali* ben differenziati, regolati per legge; ufficialmente definiti *ordini*, ma ben considerabili vere e proprie *caste*.

Dal punto di vista “anagrafico” i residenti erano ripartiti in quattro *ceti* ben marcati e distinti: i Nobili e i Cittadini Originari erano iscritti ai due Libri “ufficiali”, quello d’oro e quello d’argento; quelli che ora chiamiamo lavoratori, allora Artieri, erano iscritti -o come *padroni* o come *lavoranti*- alle Scuole o Arti di mestiere; e c’erano *gli altri*, che non formavano una categoria autonoma; erano proprio e solo *gli altri*. Il “potere politico” -la titolarità delle funzioni pubbliche- era riservato alle prime due classi; il potere economico, la ricchezza, apparteneva a chi la deteneva sia per acquisto proprio che per eredità. Il rapporto tra i ceti legali fu caratterizzato da un fenomeno rimasto ben vivo in tutta la vita della Repubblica, definibile dello sforzo costante di sublimazione sociale della ricchezza: il ricco aspirava ad elevare la sua posizione sociale e quindi politica. L’aspirazione massima dell’*artiere* che avesse fatto fortuna e fosse comunque ricco era di cessare di esserlo, per poter essere iscritto al Libro d’argento dei Cittadini Originari, per accedere al quale era richiesto che gli ascendenti per almeno tre generazioni non avessero esercitato arti meccaniche (“servili”). Il Cittadino Originario ricco aspirava ad essere iscritto al Libro d’oro della Nobiltà, che dava l’accesso ai carichi politici; per conseguire l’aggregazione (così si diceva allora) al quale era di solito richiesto il pagamento di somme spesso ingenti; ma anche l’Artiere -e addirittura il “foresto”, non veneziano- poteva, sempre con

adeguato contributo all'Erario, conseguire *per saltum* l'iscrizione al Libro d'oro, acquistando automaticamente lo *status* legale di nobile, che lo faceva entrare a pieno titolo nella relativa casta, all'interno della quale godeva della piena parità, senz'alcuna distinzione fondata sull'anzianità di appartenenza. Segnalabile il "caso Manin", la cui casata, ascritta al Libro d'oro con le aperture "morosiniane" (per effetto delle crisi finanziarie indotte dalle guerre del Morosini), conseguì durante il Settecento numerosi e importanti carichi pubblici, fino all'infausto dogado del Ludovico, con l'epilogo del *tremendo zorno*³.

La partecipazione politica -intesa come titolarità dell'elettorato sia attivo che passivo- era rigorosamente riservata alla Nobiltà iscritta al Libro d'oro. Ai Cittadini Originari -la Burocrazia- era riservata la gestione della vita dello Stato; sempre condizionata all'iscrizione al Libro d'argento. Per i lavoratori -gli *artieri*- la partecipazione si esercitava nell'ambito della rispettiva Arte o Scuola ad appartenenza o -e per lo più- ereditaria o per esame d'ammissione. Di tutti gli altri -né Artieri, né Cittadini Originari, né Nobili- che avessero voluto contare qualcosa, la partecipazione poteva esplicarsi solo attraverso l'ammissione ad una delle molte Scuole di devozione o di promozione sociale (Sovegni). Il sistema delle Scuole di devozione, al cui vertice operavano le Scuole Grandi, è assai poco valorizzato dalla storiografia corrente ma fu di fondamentale importanza nella vita della Repubblica. L'aggregazione ad una Scuola di devozione fu -finché, a fine Seicento, non cominciò ad imporsi la *piazza* - l'unico strumento di omogeneizzazione trasversale alle caste di potere: erano le uniche aggregazioni ad ammissione "libera", fondata sulla valutazione dell'aspirante aderente.

Il sistema costituzionale condizionava profondamente lo stesso concetto di uguaglianza tra cittadini e, a monte, lo stesso concetto di cittadinanza, giustificando appieno il binomio apparentemente contraddittorio *casta - partecipazione*. L'uguaglianza esisteva -ed era anzi rigorosa- solo nell'ambito della propria casta; se uno non apparteneva a nessuna casta non contava proprio nulla sul piano politico e propositivo; era soltanto possibile oggetto della beneficenza, che peraltro, anche se erogata da soggetti privati (era vanto ed una vera *necessità sociale* delle grandi casate avere istituzioni di assistenza/beneficenza proprie) era da considerare a sua volta quasi pubblica.

3 A. D'Alia, *Ludovico Manin ultimo doge di Venezia*, Roma, Società editrice del libro italiano, 1940.

LA NOBILTA' V E N E T A

O' sia

Tutte le Famiglie Patrizie con le
figure de suoi Scudi, & Arme.

HISTORIA DI
D. CASIMIRO FRESCHOT

SECONDA EDIZIONE
Rinnovata, & accresciuta della Nobiltà;
ò sia Famiglie nuovamente aggre-
gate fino all'anno 1706.

Con un Discorso del Blafone.

DEDICATA
All' Illustris. e Reverendis. Monsignore.
GIO: FRANCESCO
BARBARIGO
Vescovo di Verona, e Conte, &c.



IN VENETIA , MDCCVII.

Appresso Gio: Gabriel Hertz.
Con Licenza de' Superiori.



Le tappe dell'evoluzione

Sono -come accennato- sostanzialmente tre, alle quali si dedicano solo pochi cenni per il relativo inquadramento storico, pur ribadendo il tratto, rimasto ben fermo in tutti gli oltre mille anni di vita della Repubblica, della gradualità e continuità dell'evoluzione dell'ordinamento.

= *La Serrata del Maggior Consiglio*

Le vicende storiche che hanno portato alla *Serrata* sono estremamente complesse, sostanzialmente legate alla crisi di crescita dell'antico *Commune Veneciarum*, che da Comune -per quanto potente- si avviava a diventare Stato. Tradizionalmente la si fa partire dal "compromesso conciliativo" del 1297, "nel quale si sperimentò in un regime temporaneo l'accordo di esigenze divergenti" nella composizione del Maggior Consiglio: le casate che vi avevano partecipato negli ultimi quattro anni restavano componenti per sempre col "mantenimento di designazione elettiva nei confronti *de aliis qui non fuissent da Majori Consilio*"⁴. Peraltro le ragioni di contesa continuavano e si giunse alla soluzione del 1319, che sarebbe rimasta definitiva, secondo cui "chi aveva esercitato le funzioni (di componente) aveva acquistato l'attributo di *nobilis vir*" e la sua casata faceva stabilmente parte del Maggior Consiglio, titolare di tutti i poteri di conduzione dello Stato, attraverso la competenza esclusiva nella designazione degli organi di governo. Le casate dei *Nobili Viri* vennero iscritte al *Libro d'oro*, la cui tenuta venne affidata agli *Avogadori di Comun*, che esercitavano il controllo sulla continuità della successione all'interno delle casate. Una costituzione⁵ che sarebbe rimasta -almeno formalmente- immutata fino al *tremendo zorno del dodeze* -quel 12 maggio 1797 in cui, per voto in Maggior Consiglio, la Serenissima Repubblica di Venezia decise di scomparire dalla storia- solo attenuata (ma si vedrà che in pratica ne sarebbe stata sovvertita) dalle altre due *Serrate*.

4. R. Cessi, *Le origini del Ducato Veneziano*, Napoli, Morano, 1951, pag. 339; dalla stessa fonte sono tratte le altre citazioni senza diversa indicazione.

5. Sulla *Serrata* la citazione d'obbligo ed esaustiva è: G. Maranini, *La Costituzione di Venezia dalle origini alla Serrata del Maggior Consiglio*, Venezia, La "Nuova Italia" editrice, 1927 e *La Costituzione di Venezia dopo la Serrata del Maggior Consiglio*, Venezia - Perugia - Trieste, La "Nuova Italia" editrice, 1931.



DOLCETTI GIOVANNI

IL
LIBRO D'ARGENTO

DELLE
FAMIGLIE VENETE
NOBILI - CITTADINE E POPOLARI

VOLUME III.

VENEZIA
TIPOGRAFIA VITTORIO CALLEGARI
1925



= la “*Serrata Cittadinesca*”

Molto più complessa ed articolata -meno nota anche perché la sua stessa identificazione, oltre che valutazione, viene variamente considerata e non universalmente condivisa- fu la *Serrata Cittadinesca*. Fu una continua serie di piccole riforme dell’assetto burocratico della Repubblica, che portarono alla creazione d’una casta parallela (se non contrapposta) alla Nobiltà del Libro d’oro, con la creazione d’un secondo libro, il *Libro d’argento*, a cui erano ascritte le casate dei Cittadini Originari e la cui tenuta venne del pari assegnata agli *Avogadori di Comun*⁶.

Una successiva evoluzione (o corruzione) del sistema fu la concessione in feudo dei carichi burocratici alle casate di Cittadini Originari, che se li fossero aggiudicati all’asta indetta dalla Repubblica per far fronte alla disastrosa situazione dell’erario: siamo ai tempi delle guerre del Morosini, quella di Candia prima (1645-1669), indi quella di Morea (1683-1694, data della morte). Le casate degli Originari, conseguito il diritto alla titolarità della funzione, si tramandavano per successione ereditaria i carichi burocratici di cui erano diventate titolari; uno sciagurato sistema delineatosi tra la fine del Sei e l’inizio del Settecento, a cui tardivamente e solo episodicamente la Repubblica cercò di ovviare e che porterà alla dissoluzione per implosione dello Stato⁷.

= la “*nazionalizzazione*” delle *Arti/Scuole*

Ben più complessa, lenta ma anche radicale, fu l’evoluzione dell’assetto del “terzo stato”, il mondo degli Artieri.

6. La progressione dell’evoluzione della componente burocratica della Repubblica ho illustrato nei vari lavori via via citati; oltre a *La Serenissima, una Repubblica burocratica*, da ultimo per esposizione organica cfr. Il “*libro d’argento*” - *l’ordinamento burocratico della Repubblica*, in *Ateneo Veneto*, 2008, pp. 177-204; tra i riferimenti più frequenti: G. Dolcetti, *Il libro d’argento dei cittadini di Venezia e del veneto*, Veneria, Il Gazzettino, 1922 e 1925; **A. Lamberti**, *Ceti e classi nel ‘700 a Venezia*, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1959; **A. Zannini**, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze lettere ed arti, 1993.

7. La riforma a cui s’accenna fu una “rivoluzione” paragonabile alla Serrata del Maggior Consiglio; si qualifica *feudale* il rapporto giuridico derivante dalla “vendita del carico” secondo i principi del diritto veneziano, in cui il feudo consisteva nel conferimento di una funzione pubblica nel concorrente interesse del feudante e del feudatario. In tal senso - nella stessa epoca e per la stessa ragione di “far cassa” - furono molto diffuse le infeudazioni delle giurisdizioni nel contado, con la vendita del titolo di conte; per descrizione dell’istituto si rinvia alla voce *feudo* del *Dizionario* del **Ferro**, citato in nota 18; sul *libro d’argento*, cfr. il mio *Il Seicento politico veneziano*, op.cit.

COMPILAZIONE
DELLE LEGGI
DEL

<p><i>Serenissimo Maggior Consiglio.</i> <i>Eccellentissimo Senato.</i> <i>Eccelfo Consiglio di Dieci.</i> <i>Eccellentissimo Consiglio di Quaranta al Criminal.</i></p>	<p><i>Terminazioni de' Spp. Presidenti sopra gli Uffici.</i> <i>Ordini degli Eccellentissimi Signori Spp.</i> <i>Terminazioni di altre Magistrature</i></p>
--	---

IN MATERIA

D'OFFICJ, E BANCHI DEL GHETTO.

Divisa in cinque Tomi.

DEL CONTE

ANDREA ALVISE VIOLA
DEL FEDELISSIMO CO: GIO: ANTONIO,
FISCALE DE' SPP. PRESIDENTI SOPRA GLI OFFICJ,
e dedicata dal medesimo

ALL'ECCELLENTISSIMO

CONSIGLIO DI QUARANTA
AL CRIMINAL.

TOMO PRIMO.



L' ANNO MDCCLXXXVI.
PER LI FIGLIUOLI DEL Q. Z. ANTONIO PINELLI
STAMPATORI DUCALI.

NOVISSIMUM
STATUTORUM

A C

VENETARUM LEGUM
VOLUMEN,
DUABUS IN PARTIBUS DIVISUM,
ALOYSIO MOCENICO
VENETIARUM PRINCIPI
DICATUM.



VENETIIS. M.D.CC.XXIX.
Ex Typographia Ducali Pinelliana.
CUM PRIVILEGIO.

TERMINATIONI;
E
DICHIARATIONI
ORDINATE; E STABILITE:

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ ALVISE MOCENIGO 2.^o

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindaci Inquisitori in Terra Firma.*

In Proposito de Privilegi, & Esenzioni dalli Dattii, e Gravezze
DI PADOVA, E PADOVANO,
DIVISI IN SEPARATI CATALOGHI.

L'ANNO 1722.



IN PADOVA,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

COMPILAZIONE
DELLE LEGGI
DEL

{ Serenissimo Maggior Consiglio.
{ Eccellentissimo Senato.
{ Eccelfo Consiglio di Dieci.
{ Et Eccellentiss. Consiglio di Quaranta
al Criminal.

IN MATERIA D'OFFICJ.

DEDICATA

ALL'ECCELLENTISS. CONSIGLIO
di Quaranta al Criminal.

DAL DOTT. ETTORE MAFFEI
*Auvocato Fiscal del Magistrato Eccellentissimo
de' Presidenti sopra gli Uffici.*



IN VENETIA, M.DC.LXXXVIII.

Per Gio: Francesco Valuasense.

Con Licenza de' Superiori.

L'organizzazione delle attività economiche, che con termine attuale s'è soliti definire *impresa*, nell'ordinamento della Repubblica formava un sistema molto articolato di aggregazioni sorte nei secoli andati per la spontanea aggregazioni di coloro che, esercitando lo stesso mestiere nel ristretto ambito cittadino, erano accomunati dagli stessi problemi che cercavano di risolvere comunitariamente. L'intero sistema era retto da una rigorosissima privativa legale, nel senso che soltanto coloro che erano iscritti a quell'Arte o Scuola - ma le denominazioni all'origine erano molto varie: Arti, Scuole, Confraternite, Fratalee, Sovegni- potevano esercitare professionalmente un'attività economica, a prescindere dal ruolo esercitato in seno alla singola impresa.

L'evoluzione del settore fu nel senso qui definito della *nazionalizzazione* delle Arti/Scuole: le aggregazioni di mestiere, all'origine esclusivamente private e/o di devozione, furono oggetto di sempre più penetranti disposizioni *legali* fino a farne sostanzialmente delle entità quasi statali, non impropriamente definibili, con termine chiaramente anacronistico *ex ante*, *Parastato*. Il punto d'arrivo delle continue trasformazioni è bene rappresentato dalla sintesi ufficiale delle disposizioni che regolavano tutte le aggregazioni "economico-sociali", redatta dai Provveditori di Comun su delega del Consiglio dei Dieci ed approvata dallo stesso Consiglio con terminazione del 7 gennaio 1764 (m. v.): *Leggi, terminazioni, ordini spettanti alle Scuole laiche di devozione, delegate dall'eccelso Consiglio dei Dieci al Magistrato eccellentissimo di Provveditori di Comun, dove ad uno ad uno raccolti li doveri de' Corpi, delle Cariche, de' Salarati e anco de' Ministri del predetto Magistrato rapporto a Scuole, ristampate per ordine del Magistrato suddetto e con approvazione dell'Eccelso Consiglio dei Dieci de di 7 gennaio 1764*⁸.

= i criteri dell'esposizione

Come anticipato, sono solo cenni d'inquadramento degli istituti e dei principi del sistema, necessari per rendere ragione dell'impostazione della ricerca, ma lungi dal dare una descrizione organica -anche sommaria- del

8. Per l'ordinamento delle Scuole: **C. D. Daveggia**, *Le grandi scuole veneziane - L'istituzione nell'ambito della politica sociale della Serenissima nel Medioevo (sec. XII-XV)*, Venezia, Editrice Commerciale, 1986; per l'ordinamento delle Arti, **F. Brunello**, *Arti e mestieri a Venezia nel Medioevo e nel Rinascimento*, Vicenza, Pozza, 1980; **M. F. Tiepolo**, *Arti e artigiani a Venezia nelle carte d'archivio*, Venezia, Venice-mart'86, 1986; più in generale, **C. F. Black**, *Le confraternite italiane del Cinquecento; filantropia, carità, volontariato nell'età della Riforma e Controriforma*, Milano; Rizzoli, 1992; per descrizione dell'evoluzione rinvio al mio *L'altra Venezia - impiegati, artigiani, operai nell'ordinamento della Serenissima*, Noventa Padovana, Panda, 2010.

complessissimo ordinamento della Repubblica.

La descrizione dell'evoluzione dell'assetto della burocrazia, con l'infeudazione dei carichi anche più elevati, vuole dare un'idea del grado di decadenza della funzione. Si riporteranno numerose *parti* (leggi), anche dei massimi organi legislativi (il *Pregadi*/Senato), d'una logorroicità snervante; una serie di formule stereotipe e vuote, ripetute più e più volte, con un linguaggio primitivo infarcito di errori di grammatica, di sintassi e di ortografia; dove doppie e sintassi sono elementi accidentali ed opzionali. Testi involuti, a cui talora, nonostante ogni sforzo interpretativo, non si riesce a dare qualche significato: della *parte* in *Pregadi* 11 gennaio 1602 "in materia di beccarie", s'è sottolineato l'assoluta incomprendibilità del provvedimento nel suo complesso (cosa si volesse dire); della terminazione degli *Esecutori contro la Bestemmia* del 1747 (1747, quando il gusto del bello scrivere era ben diffuso) s'è dovuto annotare che "si tratta in buona sostanza di un'insuperata prova di analfabetismo burocratico". Il che, se denota un pauroso scadimento della burocrazia come tecnica di governo, denota un altrettanto grave scadimento della capacità politica degli organi deliberanti, che nella sostanza si limitavano ad approvare "a scatola chiusa" i testi propostigli in aula, senz'alcun non solo approfondimento della materia, ma nemmeno comprensione del contenuto del documento che andavano a far diventar legge. Anche di questo decadimento tecnico la Repubblica è morta.

Allo stesso criterio s'ispira la descrizione -a sua volta sommaria- dell'assetto del mondo delle Arti/Scuole, per delinearne il costume di autodeterminazione, se non nella disciplina "esterna" sempre più pervasa da interventi "statali", certo e in larghissima misura nella gestione "interna", nel rapporto tra Arte e associati e nell'autocontrollo dell'esercizio del "mestiere".

Assistenza e beneficenza

Nell'attuale ordinamento italiano i due termini formano un'endiadi fissa, con significato sostanzialmente unico, il sovvenire un soggetto bisognoso. Sul piano giuridico -a partire dell'impianto romanistico e specificamente nell'ordinamento veneziano- i due termini ebbero contenuto, significato e funzione radicalmente diversi. Se identica è la posizione di chi riceve quanto necessita, radicalmente diversa può essere quella di chi dà, erogando la prestazione. Nell'assistenza il dare è un dovere (che poi quanto viene dato sia quello di cui chi riceve abbisogna è altro discorso); nella beneficenza il dare è

frutto di mera e *libera liberalità* di chi dà⁹.

La distinzione è fondamentale per capire il sistema di sanità pubblica della Repubblica: nell'ambito delle *caste* e nei confronti degli associati (colleghi di casta), si poteva trattare/parlare solo di assistenza, mai di beneficenza. Il diritto all'assistenza in caso di necessità derivava dal principio di uguaglianza all'interno della casta. Sostanzialmente ispirato agli stessi principi era ed è l'attuale ordinamento "regoliero", diffuso nelle comunità stanziali della Montagna Veneta ed oggetto di recente d'una straordinaria rifioritura sia legislativa che "operativa"¹⁰.

Per questo appare necessaria la definizione delle sfere del "*privato*" e del "*pubblico*" nell'ordinamento veneziano.

Oggi la *summa divisio* in materia giuridica è tra la sfera *pubblica*, che attiene ai diritti del cittadino nei rapporti con la "mano pubblica" -il complesso di Enti ed organi titolari del potere pubblico, la soggezione al quale è legata alla stanzialità sul territorio, non necessariamente coincidente con la cittadinanza- e quella *privata*, che attiene al complesso dei rapporti tra soggetti, riguardanti diritti personali o familiari o a interessi economici. Se l'ambito -o materia- *del privato* è rimasto sostanzialmente uguale, in quello *del pubblico* va introdotta una distinzione essenziale per comprendere il sistema di sicurezza sociale che si va ad illustrare.

Nel comune sentire attuale, l'ambito del *pubblico* viene correntemente identificato con la *Pubblica Amministrazione*, il complesso di Enti e organi che gestiscono la funzione amministrativa, una delle tre funzioni fondamentali dello Stato moderno, accanto a quella legislativa e giudiziaria. Nell'ordinamento veneziano non era così: nella sfera del *pubblico* entravano vastissimi settori di vita ora generalmente lasciati alla sfera privata: al *pubblico* appartenevano la materia ora definita o considerata *commerciale* e quella del lavoro -sia d'impresa che subordinato- gestita dal sistema delle Scuole o Arti.

9. Per analisi dei principi dell'attuale ordinamento italiano rinvio al mio *La funzione sociale*, Padova, Cedam, 1993.

10. Sull'ordinamento delle Regole rinvio al mio (curato con altri Autori) *Manuale di diritto regoliero*, Belluno, Istituto Bellunese di ricerche sociali e culturali, 2010.

Queste, nel periodo d'oro della Repubblica che si continua a ravvisare nel Dogado Gritti (1523-1539)¹¹, erano circa un centinaio; del tutto autonome, regolate da propri *capitolari*¹² di solito molto puntuali e precisi (se ne riporteranno due, dei Medici e degli Speciali), che regolavano tutta la vita dell'aggregazione: lavoro, famiglia, rapporti sociali, condotta morale. Ciascuna Scuola aveva un proprio ordinamento -il capitolare- all'inizio, all'epoca del *Comune*, sostanzialmente privato, poi via via fatto oggetto di sempre più puntuali e stringenti disposizioni legislative (*statali*, le si dovrebbero definire, perché nel frattempo quello che all'origine era un Comune aveva acquistato dimensione e funzione d'uno Stato grande ed articolato), fino a creare un vero e proprio settore autonomo dell'ordinamento statale qui definito -riesumando, come anticipato, un termine giuridico molto in voga nell'ordinamento italiano alla metà del secolo XX- del *Parastato*. Tale nella sostanza era l'articolatissimo complesso di Arti, Scuole, Sovegni, Confraternite, Fratalee (Fraglie), suddiviso nella miriade di aggregazioni autonome, fonte di diritti e di doveri degli aggregati ed era all'aggregazione d'appartenenza che l'associato si rivolgeva in caso di bisogno, vantando un vero e proprio diritto all'assistenza della sua *casta*.

Ecco l'enorme importanza della distinzione tra *assistenza* e *beneficenza* nell'ordinamento veneziano. Tutto il complesso di norme di comportamento ora rientranti nella nozione di "igiene pubblica" riguardavano indistintamente tutti i residenti; quelle relative alla "sanità pubblica" riguardavano in guisa radicalmente differenziata le varie caste: libera e meramente opzionale per i primi due ceti, Nobili e Originari, mutualistica per gli Artieri, per i quali l'assistenza sanitaria era un vero e proprio *diritto di casta*, tutelato dai *Giustizieri*.

Per "*gli altri*" l'assistenza sanitaria e in genere tutto il complesso sistema di sicurezza sociale formava oggetto solo di *beneficenza*, sia privata che pubblica.

11. Sul ruolo riformatore del Gritti cfr. **G. Cozzi**, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in **Aa.Vv.** (a cura di **G. Cozzi**), *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, Jouvence, 1980, pp. 15-144; il passaggio dal Comune allo Stato ho analizzato, per gli aspetti funzionali, nel mio citato *Lo Stato da Terra della Serenissima*.

12. "Si chiamano Capitolari appresso di noi le raccolte delle leggi a cadaun Ufficio aristocratico imposte per l'esercizio dei suoi doveri e giurisdizioni. Non v'è cosa meglio pensata quanto l'uso e consegna di questi Capitolari per conservare nelle diverse Magistrature sempre lo stesso spirito, malgrado la continua mutazione dei Giudici ed acciocché ogn'uno, entrando nella carica, possa pacificamente sapere ciò ch'egli ha da fare e a quali doveri si debba restringere": **M. Ferro** avvocato veneto, *Dizionario del diritto comune e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche e criminali*, In Venezia, Presso Modesto Fenzo 1759 (10 volumi), vol. III, alla voce.

Il primo era retto dal principio della “sinallagmaticità” (complesso di diritti e di doveri correlati); l’altro, da quello della generosità.

Una precisazione “valutaria”

Non si comprenderebbe il funzionamento del sistema nei suoi aspetti “operativi” (come effettivamente funzionava), così ricco di norme sanzionatorie di ogni anche più piccola -secondo la valutazione attuale, che potrebbe essere ben diversa da quella d’allora- violazione, sempre punita con pena pecuniaria (rare volte ci s’incontrerà con la pena del bando o della galea, la condanna al remo nelle galere militari), se non si cercasse di attribuire un qualche valore alla moneta in cui la sanzione veniva comminata, in genere e per la maggior parte dei casi il *soldo di piccoli*. La *precisazione valutaria* appare necessaria al solo scopo di rendere apprezzabile la gravità attribuita alla violazione che s’intendeva punire; ben si sa la severità della sanzione corrisponde all’importanza attribuita nel contesto sociale al valore che l’ordinamento intende tutelare.

L’attribuzione d’un valore attuale a monete di secoli fa è estremamente aleatorio per l’enorme diversità dei parametri di valutazione dei fattori economici e relazionali. Sul piano valutario, il *soldo* valeva dodici *piccoli*; sessanta soldi piccoli corrispondevano a quaranta soldi grossi e facevano uno *zecchino*¹³. Impossibile determinare anche orientativamente il valore attuale dello zecchino d’allora; molto approssimativamente gli si potrebbe attribuire il valore di 4/5 mila euro valuta 2010. Questo con riferimento al Tre- Quattrocento; considerando che si potrebbe ritenere una svalutazione -che fu particolarmente pesante a fine Sei, inizi del Settecento con la “crisi Morosini”-, pari al 50 % circa del valore tre- quattrocentesco.


Ecco che -ma si tratta solo dati larghissimamente approssimativi, suscettibili di valutazioni anche radicalmente diverse- la tassa di ammissione alla Scuole degli Spezieri, che vedremo fissata in 36 soldi grossi poteva corrispondere a quasi uno zecchino, sui 4/5.000 euro (una tassa poco più che simbolica), mentre i cinque soldi comminati per il taglio d’una rosta nello Statuto di Valdagno corrispondeva a circa mille euro attuali (il che, per un’economia di sussistenza, poteva essere un deterrente efficacissimo);

13. **V. Padovan**, *Le monete dei Veneziani*, Venezia, Tip. del Commercio di M. Visentin, 1881, pag. 139; **N. Papadopoli**, *Le monete anonime di Venezia dal 1472 al 1605*, Milano, Tipografia editrice L.F. Cogliati, 1906.




la sanzione di 500 ducati, che si vedrà comminata per la violazione della privativa dell'acquisto del be stame da *beccaria* nella *parte* in *Pregadi* del 1602, va ritenuta null'altro che *boutade*, tanto era “fuori scala” per qualsiasi contravventore.



S. Secondo



VEN



La sicurezza socio-sanitaria

Il campo d'azione -o settore di vita cittadina- sul quale con particolare efficacia incisero i Provveditori di Sanità fu quello che -ancora con netto anacronismo- potrebbe definirsi della *sicurezza sanitaria*. Tutte le Magistrature "di città" erano impegnate ad operare in quel particolare contesto urbano, in cui, dall'un canto, a ritmi abbastanza regolari, si riversavano in città enormi masse di sbandati affamati di sesso e di eccessi, le ciurme delle navi giunte in porto dopo mesi di faticosa e talora drammatica navigazione e che vi stazionavano per periodi variabili da due a quattro settimane per l'avvicendamento dei carichi e la regolarizzazione dei noli; a far da corredo o complemento della funzione di svago e rilassamento stava l'esercito di prostitute, tutte rigorosamente censite e schedate; ma tante, migliaia. Nel panorama cittadino si muovevano torme di bravacci armati, questuanti, barboni e sbandati, che vagavano continuamente per la città elemosinando e arrangiandosi alla ben'e meglio per sopravvivere; con uguali problemi sia di ordine pubblico che di igiene-sanità cittadina.

Le magistrature di "città"

A vigilare sull'ordine pubblico erano due Magistrature dalle mansioni non sempre ben distinte (dove continue interferenze): i *Signori di notte* e gli *Esecutori contro la bestemmia*, la cui istituzione ed evoluzione rappresentano più d'ogni altra l'impostazione "ideologica" dell'ordinamento della Repubblica.

La prima venne istituita intorno alla metà del secolo XIII e vide via via aumentate le sue competenze -sempre rimaste rigorosamente *urbane*, limitate alla *Dominante*- spaziando nei campi più eterogenei, dalla polizia cittadina, sia civile che criminale, alla tutela dell'ordine pubblico e del buon costume. Ancora pienamente attendibile la descrizione del Nani Mocenigo¹: "sonvi per esempio disposizioni che noi chiameremmo di polizia urbana, quale sui gettiti, sui rivi e canali, sugli impedimenti che difficultavano il passaggio pelle strade, e perfino sui provvedimenti per prevenire il dilatarsi di incendi e via dicendo. V'hanno leggi d'indole criminale che puniscono detentori d'armi proibite, i falsificatori di monete e, cosa abbastanza strana, coloro che pronunciavano

1. F. Nani Mocenigo, *Capitolare dei Signori di notte esistente nel civico Museo di Venezia*, Venezia, Tipografia del "Tempo", 1877, pag. 9.

la parola *vermocane*, senza citare poi altre disposizioni d'indole affatto disparata”.

La seconda venne istituita agli inizi del '500, ”quando sembra farsi strada nel Consiglio dei Dieci una sempre più acuta preoccupazione per la repressione della blasfemia”². Al di là peraltro degli enunciati ufficiali, com'è stato puntualmente osservato, oggetto del controllo di polizia non era la blasfemia in quanto tale -pur recisamente condannata anche se largamente praticata- bensì quello di cui essa era ritenuta indice: lo sbandamento morale e il disordine di vita. I controlli repressivi delle due magistrature tendevano a garantire l'ordine nella vita cittadina intervenendo sui più frequenti fattori di disordine.

Dei *Signori di notte* il Nani Mocenigo, nella presentazione delle materie di competenza, rileva: “sonvi numerose discipline riflettenti i costumi, che sembrano fossero non troppo severi, poiché ritenevasi necessario provvedere perfino alle disonestà che si commettevano nella chiesa, portico e piazza di S. Marco: ed altre che proibivano giocare nell'atrio della chiesa stessa, come pure nelle logge del Palazzo Ducale”.

Degli *Esecutori contro la bestemmia* il *De Rosas* dà un ragguaglio completo delle sentenze (oltre un migliaio), pronunciate per i reati più vari, dove quelle per blasfemia sono circa due terzi (700 per bestemmia, 50 per turpiloquio): ma è il “quadro di reato” che interessa: “anche quando appare come elemento centrale, la blasfemia non costituisce mai un reato a sé stante, ‘autosufficiente’. Quanto meno si preoccupa di inquadrarla in una sorta di perversa inclinazione, in un costume di vita comunque riprovevole, anche se penalmente non perseguibile: il bestemmiatore è allora un vagabondo, un ozioso che ha abbandonato il lavoro e la famiglia, un discolo che maltratta i genitori, un ozioso che passa i giorni in osteria”.

Quando i fatti accertati dalle due magistrature addette al controllo dell'*ordine pubblico* interessavano in qualche modo problemi di sanità e di igiene cittadina entravano in scena i Provveditori di Sanità.

Marinarezza, “donne pubbliche”, vagabondi e mendicanti

Gli addetti stabili alla navigazione nella flotta commerciale -una settantina di navi battenti bandiera veneziana, di diversa stazza e tonnellaggio,

2. R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600 - Gli Esecutori contro la bestemmia*, in *Aa.Vv.* (a cura di G. Cozzi), *Stato, Società e Giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII)*, Roma, Jouvence, 1980, pp. 431-528, qui pag. 523.

anche se molte di più erano quelle che abitualmente frequentavano il porto- si calcolavano sui 6-7 mila, tra galeotti -addetti al remo- e marinai. Nelle navi da guerra, mediamente una cinquantina di galere “di linea” per la scorta armata ai convogli, erano addetti circa 200 rematori per vascello; vi erano occupati altri circa diecimila tra galeotti e artiglieri³. Non tutti peraltro di cittadinanza veneziana, essendo molto numerosi quelli provenienti dai *Domini*, sia dello Stato da Terra che da quello da Mar, specie dall’Istria e dalla Dalmazia (gli Schiavoni). Il numero di imbarcati era destinato crescere apprezzabilmente in caso di guerra (ed erano assai frequenti), perché i galeotti al remo delle navi militari venivano reclutati nei *Domini* con la leva forzata e i combattenti a bordo erano per lo più ingaggiati di ventura.

Le condizioni a bordo era molto dure, ma l’ingaggio in galera, normalmente di durata triennale, consentiva di portare in patria in franchigia dei dazi doganali la merce che poteva essere stivata sotto il banco del remo. Questo piccolo commercio personale procurava cospicui guadagni; il che consentiva ovviamente un “soggiorno a terra” molto articolato e vivace. Quel che restava dagli svaghi veniva depositato nelle Casse Peote, che utilizzavano le somme per erogare piccioli prestiti di esercizio agli Artieri che operavano in città. Le Arti erano molto attive in questo raccordo tra casse dei depositi dei naviganti e laboratori “a terra” in città.

Fenomeno cittadino diffuso e sostanzialmente tollerato, sia pur non entusiasticamente almeno da una parte della cittadinanza, era la prostituzione. “S’aggiungeva il dilagare della prostituzione, che, secondo il Sanudo, noverava 11.654 femmine pubbliche, le quali dal vecchio confine del Castelletto a San Matteo di Rialto e dalle Carampane a San Cassiano, si spandevano per tutta la città. Alcune, volendo distinguersi da quelle d’infima classe, alle grazie del corpo aggiungevano gli allettamenti dello spirito; ciò concedeva loro il titolo cortese di *cortigiane* e anche l’epiteto di *onorate*”⁴. Sul numero, che pare esorbitante, l’A. cita un cronista contemporaneo che parla di “femene pubbliche da partido n. 11.654”. Il citato *Alvise Zorzi* ricorda come “lo Stato veneziano non si sia mostrato particolarmente tenero col più antico mestiere del mondo, al quale infliggeva, tra l’altro, nell’ottobre 1514, una pesante imposta straordinaria destinata a finanziare il dragaggio dei fondali dell’Arsenale. Già nel Quattrocento era stato ordinato alle prostitute di portare un fazzoletto giallo in capo e calze gialle; nel 1539 i Dieci ordinavano lo sfratto da Venezia

3. **F. C. Lane**, *Le navi dei Veneziani*, Torino, Einaudi, 1983, pag. 178.

4. **Molmenti**, *Storia di Venezia nella vita privata*, op. cit., vol. II, pag. 458.

di tutte le meretrici forestiere che si trovassero in città da più di due anni”⁵.

Altra piaga cittadina era la mendicizia, spesso molesta, che in certi periodi pareva prendere il sopravvento, quando la città era corsa da bande di bravacci armati che seminavano il terrore. “Col decreto 1588 si nominano deputazioni di patrizi e di cittadini per ogni contrada sotto la presidenza del Magistrato di Sanità, le quali dovevano provvedere, per quanto potevano, a soccorrere i mendicanti che infestavano la città e più tardi formavasi appunto uno speciale ricovero. Né ciò bastando, ancora nel 1753 veniva costituita una Giunta per la istituzione di un *Albergo universale dei mendicanti e sfaccendati*, la quale presentava una relazione importantissima che fa testimonianza della sollecitudine veggente della Repubblica perché migliorate fossero le condizioni del proletariato e perché ai figli del popolo fosse impartita la istruzione ed assicurato col lavoro il pane quotidiano, perché la miseria non dilagasse con danno della sicurezza pubblica e privata e perché per mezzo della carità illuminata e pietosa, si cimentassero la concordia e la pace tra le varie classi sociali”⁶.

In questo passaggio d’una relazione istituzionalmente asettica anche se riferita a situazioni lontane (siamo nel 1898), si ha la descrizione -per quanto a distanza ma, data la fonte, presumibilmente molto vicina al vero- della complessiva funzione della Magistratura di Sanità -così definiti i Provveditori- nel contesto cittadino, giustificandone la definizione di garante della sicurezza sociale nel suo complesso, attraverso interventi -sempre molto puntuali e decisi- in tutti i fattori di minaccia o di rischio.

Il contagio

Il fattore di rischio di gran lunga più pericoloso e quasi immanente nella città, data la sua configurazione molto compatta ad altissima concentrazione demografica -dove le strette calli costringevano ad una convivenza quasi condominiale- era il contagio, il propagarsi di malattie infettive (ma allora non esisteva nemmeno il termine), che, quando scoppiavano, dilagavano letteralmente da un capo all’altro dell’arcipelago cittadino.

E contro il contagio -sia collettivo, contro le terribili ricorrenti pestilenze, sia individuale, col meretricio- i Provveditori condussero la lotta di gran lunga più aspra, duratura, eroica -la si potrebbe definire sotto taluni

5. **Zorzi**, *La vita quotidiana a Venezia*, op. cit., pag. 182.

6. Congregazione di Carità di Venezia, *La beneficenza elemosiniera a Venezia - ricordo per l’anno 1898*. Venezia, Tip. Società M.S. Compositori Tipografi, 1897, pag. 12.

profili- anche se coronata da scarsi successi.

= *la peste*

Si vuol dare per pacifico che la peste -nera o di altra denominazione- sia stata "importata" a Venezia e a Genova dalle navi provenienti dall'Oriente e di lì si sia diffusa per l'intera Europa⁷. A Venezia -ma fu la stessa narrata dal Boccaccio- apparve in tutta la sua brutalità nel 1348 e fu subito dramma e problema; dramma per le proporzioni della moria. "Un cronista contemporaneo, che si dilunga in modo estremamente interessante sulla peste nera, stima i morti *Veneti* a 100.000 unità, riferendosi chiaramente a tutto il Dogado, la cui popolazione aveva raggiunto 160.000 unità".

7. **R. C. Mueller**, *Aspetti sociali ed economici della peste e Venezia nel Medioevo*, in **Aa.Vv.**, *Venezia e la peste* (catalogo mostra del 1997), Venezia, Marsilio, pp. 71-96; dalla stessa preziosa fonte sono tratte le notizie del testo.

BANDO DELLA PROHIBITIONE
di Venetia, et d'altri luoghi. Per la Peste.
M. D. LXXVI. Alli. XXII.
di Giugno in Milano.



SENDO SI già molti giorni e Mesi con gran dolore, e dispiacere nostro inteso, che il male della peste faceva gran danno nella Città di Venetia, e luoghi circonvicini, e sperando pur nella bontà diuina, e diligenza, che s'intendeva usarsi in essa, che tal contagione douesse prendere diminutione; e perciò essendosi tardato quanto si è potuto di uenire ad alcun bando. Nondimeno, perche quasi da ogni

Veneri, Murano & Mestre con altri luoghi banditi dal Dominio de Milano.

banda sono uenuti spessi, e moltiplicati auuisti del gran progresso che anco fa in detta Città il Male. e temendo, che col portare inanzi più i soliti rimedij, non si scorresse in qualche subito, & euidente pericolo con grandissimo danno del Publico.

P E R O l'Illustrissimo Signor Presidente, e Molto Magnifici Signori Conseruatori della Sanità di Milano, hauuta sopra di ciò matura deliberatione, hanno ordinato, che si faccia publica Grida, e commandamento come per tenore della presente Grida si fa, che niuna persona di quale stato, grado, e conditione si uogli, che uenga da detta Città di Venetia, ò da Murano, e Mestre, e luoghi circonvicini di essa Città, ne con bolletta, ne senza bolletta, ne con robbe, ne senza robbe, ardisca di entrare in questo stato, e Dominio di Milano, ne condurre, ne far condurre, robbe, ò Mercantie dalla lor Città sotto pena della vita, e confiscatione de beni all' Arbitrio di detto officio.

Problema medico assai dibattuto fu l'individuazione della natura e più ancora delle cause del morbo. Se si rivà alla descrizione delle diatribe filosofiche del Don Ferrante di manzoniana memoria si ha il quadro -e s'era già nel Seicento- dello stato delle cognizioni scientifiche dell'epoca e quelle veneziane non ne differivano apprezzabilmente. "Il fallimento clamoroso della medicina ufficiale e l'inutilità dei rimedi offerti dalla farmacopea corrente gettano in un profondo scoramento l'opinione pubblica, che si aggrappa disperatamente a qualunque novità, sia pure la più strana, assurda ed inverosimile sul piano scientifico"⁸.

Fu il campo d'azione assolutamente preminente dei Provveditori di Sanità. Gli interventi "sociali" s'intersecano con empirismo con quegli scientifici, alla ricerca tenace di rimedi che si rivelano continuamente inadeguati; emblematico pare quello posto in essere ai primi sintomi della grande epidemia del 1630: "il 22 agosto 1630 il Collegio convoca una commissione di trentasei medici al fine di stabilire se il male che colpiva la città fosse o meno contagioso. L'opinione di trentadue medici presenti porta a due diverse conclusioni: un gruppo è contrario a dichiarare la città appestata, altri sostengono invece drammaticamente l'evidenza del morbo"⁹.

Molto vari e talora al limite del cervellotico gl'interventi "sociali", dal divieto di portare il lutto per non deprimere la cittadinanza, alle norme sull'igiene sulla conservazione e vendita di prodotti alimentari. Molti di tali interventi - specie quelli "strutturali" come l'istituzione dei Lazzaretti- sono descritti e documentati nel precedente volume *La mal'aria*, al quale non si può che rinviare, limitandoci qui ad interventi propriamente "sanitari"¹⁰.

Strettissimo l'obbligo di immediata denuncia dei casi anche solo sospetti d'infezione; severissimi i controlli e immediati gl'interventi. Ecco un'annotazione del Notariato dei Provveditori del 5 giugno 1494: "*fo denuncià come nel hostaria del Lion a San Marco esser morto de peste oltremontan*"¹¹. I

8. **P. Preto**, *La società veneta e le grandi epidemie di peste*, in **Aa.Vv.**, *Storia della cultura veneta*, Vicenza, Pozza, vol. IV, t. II, *Il Seicento*, 1984, pp. 377-406, qui pag. 383.

9. **A. Zitelli & R. J. Palmer**, *Le teorie mediche sulla peste e il contesto veneziano*, in **Aa.Vv.**, *Venezia e la peste*, op. cit., pag. 27.

10. Il rinvio è al mio citato *La mal'aria - ecologia ambientale nell'ordinamento della Serenissima*, Venezia, Corbo e Fiori, 2008; vi sono riportati i seguenti documenti: istituzione del Magistrato di Sanità, nel 1348 (pag. 156); la parte in Maggior Consiglio in tema di commercio di alimentari, del 1413 (pag. 157); l'istituzione del Lazzaretto (che poi sarà definito Vecchio), del 1423 (pag. 158).

11. Genericamente un forestiere.

*Magnifici Signori visis videndi*¹² *termena*¹³ *che esso morto sia portà al Lazzareto Vechio et etiam fosse condotto sete suo compagni preteera l'osto cum la fameja andasse al Lazareto Nuovo ed l'hostaria serà et bollà et cussì fo esegui*¹⁴.

Terribili le conseguenze delle frequentissime pestilenze: “negli anni 1575-1577 più di 50.000 cadaveri furono rimossi e seppelliti al Lido. Migliaia di case furono vuotate e il contenuto inventariato e quindi o bruciato o disinfettato per bollitura, immerso in acqua corrente salata o seppellito nella sabbia. Ci si prese cura di decine di migliaia di veneziani, ricoverandoli e nutrendoli nei lazzaretti, sulla barche o nelle isole della laguna, o in quarantena a domicilio”¹⁵.

= *il meretricio*

Nel pur vivo e generale dibattito sia giuridico che etico sulla prostituzione, la posizione di Venezia era resa particolarmente delicata e problematica dal flusso a ondate di *foresti*, legato all'arrivo in porto delle navi sia mercantili che militari. Ai problemi etici e giuridici basti soltanto accennare: al tema dedicano illustrazioni molto dettagliate i due più importanti trattati giuridici del secolo scorso: il *Digesto Italiano* del 1925 vi dedica una trentina di fitte pagine a doppia colonna; l'*Enciclopedia del diritto* del 1988, una decina¹⁶. La prostituzione viene ammessa *ad mala majora vitanda*, per evitare disordini più gravi, e normalmente tassata: “il *datium meretricium* diventa un cespite molto importante per le finanze comunali e statali. C'è una legge del Senato veneto del 1413, in cui si decide un aumento del ‘dazio’ per pagare il *salarium* a un celebre canonista dell'epoca (Pietro d'Arcano), docente all'Università di Padova. C'è un'altra legge del 1514, con cui si tassano le meretrici per poter finanziare lo scavo dell'Arsenale; ce n'è una del 1627 che attribuisce il ricavato di questa tassa ‘alle povere monache convertite della Zuecca’ (Giudecca)”¹⁷.

12. Premessi gli accertamenti del caso.

13. Determinano, stabiliscono.

14. *Venezia e la peste*, op. cit., pag. 86.

15. **R. J. Palmer**, *L'azione della Repubblica*, op. cit., pag. 107.

16. Del *Digesto Italiano*, op. cit., vol. XIX del 1925, la voce è illustrata da **Q. Mirti della Valle**, *Prostituzione*, pp. 827-851; nell'*Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVII del 1988, la voce *Prostituzione (storia)* è illustrata da **I. Mereu**, pp. 440-451.

17. **Mereu**, *Prostituzione (storia)*, op. cit., pag. 443.

“Nel XVII secolo e successivamente la prostituzione in Venezia poteva gareggiare con quella greca e quella di Roma degli ultimi tempi della Repubblica; a tal punto era giunto il libertinaggio, diciamo così, nel suo fiorire. Né bastavano gl’innumerevoli decreti del Senato a porre argine allo spandersi della corruzione. Il numero delle meretrici erasi immensamente accresciuto; esse, posto da parte ogni riserbo, pubblicamente andavano per le strade e le chiese ed altrove sì ben ornate e vestite, che talvolta le nobili e le cittadine non si distinguevano da esse nell’abbigliamento e non solo i forestieri, ma gli abitanti stessi di Venezia non conoscevano quali fossero le buone e quali le tristi”¹⁸

Ovviamente al Magistrato alla Sanità interessavano i problemi “sanitari”, relativi al pericolo di contagio del terribile *morbo gallico*, la sifilide, che fa la sua apparizione “di massa” ai primi del Cinquecento. Non apparirà strano che i due provvedimenti legislativi pubblicati, relativi alle meretrici, provengano l’uno, quello del 1666, dai “Signori Proveditori alla Sanità”: l’altro, quello del 1747, dagli “Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Esecutori contro la Bestemmia”.

18. **Mirti della Valle**, *Prostituzione*, op. cit., pag. 835.

1

ORDINE DI RIMPATRIO AI MEDICI FUGGIASCHI*

5 luglio 1348 (*traduzione*)

Anche i medici, al primo manifestarsi del contagio, erano fuggiti dalla città; vengono fatti rientrare sotto comminatoria di sanzioni solo funzionali, la preclusione di conseguire condotte pubbliche, che evidentemente erano appetite nell'estimazione degl'interessati.

Poiché in città difetta la cura dei malati a causa dell'esodo dei medici, si dispone che sia pubblicato l'ordine che tutti i medici -sia fisici che chirurghi, convenzionati o no- comunque iscritti nei nostri registri, usciti di città da meno di due mesi, debbano farvi ritorno entro otto giorni. Se non ottempereranno siano privati di ogni salario che percepissero dal Comune di Venezia; se non ne percepiscono alcuno, siano per sempre interdetti dal percepirne.

Non sarà accolta alcuna domanda di abbandonare Venezia da parte di chi comunque vi abitasse; questo vale anche per coloro che vi risiedessero senza licenza o titolo di legittimazione.

Firmano: Ser Giovanni Sanudo
Ser Marco Grimani

* *Venezia e la peste* op. cit. pag. 363. La fonte non indica la Magistratura di provenienza dell'ordine; pare doversela identificare nei Savi al Consiglio.

292

ORDINI STABILITI

Dall' Illustris. & Excellentis. Signor

GIO: BATTISTA BASADONA
Capitano à Raſpo.

Adi 18. Decembre 1637.

In materia de Legnami buoni è da venir buoni
per la Caſa dell' Arſenal.



Stampati per Gio: Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.

108

ISTITUZIONE DELLA QUARANTENA *
PARTE IN *PREGADI* 18 LUGLIO 1468 (*traduzione*)

Il Lazzaretto (*locus Nazaret*), come universalmente noto, fu di grandissimo beneficio per la Città che ne fu preservata da pestilenze, ma di recente ha manifestato la sua inadeguatezza, perché molti, che vengono dimessi dal Lazzaretto, tornano alle loro abitazioni e sono nuovo focolare d'infezione per coloro che ne vengono in contatto.

È parso doveroso ovviare a quest'inconveniente.

Resta pertanto stabilito (*vadit pars*) che i Provveditori del Sale¹ debbano costruire un ospizio in un orto recinto di mura, siccome loro parrà più opportuno e adatto, dove devono essere ricoverati coloro che vengono dimessi guariti dal Lazzaretto e starvi custoditi per almeno quaranta giorni prima di poterne uscire.

Le spese saranno prelevate dal fondo delle pensioni degli Speciali e dei Riparoli².

L'orto appartiene ai Frati di San Giorgio, ai quali i Provveditori corrisponderanno cinquanta ducati annui di livello³. I Procuratori hanno la più ampia libertà di disporre tutte le spese necessarie per l'approntamento dell'ospizio, nonché per la manutenzione del Lazzaretto.

Esito della votazione

a favore voti 124

contrari “ 19

astenuiti “ 5.

Firmano: i Savi al Consiglio

“ di Terra Ferma

“ agli Ordini

* *Venezia e la peste*, op. cit., pag. 366.

1. Come esposto nel primo capitolo, illustrando l'assetto costituzionale della Repubblica, le nuove funzioni venivano attribuite alla Magistratura che al momento aveva maggiori disponibilità di bilancio pur avendo mansioni anche lontanissime da quelle di nuovo affidamento.

2. Addetti allo scavo dei Rii.

3. Il livello era un diritto reale che dava al livellario l'uso perpetuo dell'immobile contro pagamento del canone, detto a sua volta livello.

IN MATERIA DI VAGABONDI E BRAVI *
IN CONSIGLIO DI DIECI
 1648, 30 DECEMBRE

È espressione della lotta da sempre combattuta contro la mendicizia spesso molesta, acuita nel Seicento dal diffondersi della sopraffazione della gente armata, che circolava anche in città.

L'ANDERÀ PARTE CHE INHERENDO A CADAUNE PARTE IN QUESTO PROPOSITO, ALLE QUALI & RISSOLUTE, E RIGOROSE DEBBA HAVER RELATIONE SIA HORA CON LA PRESENTE PRESO E DELIBERATO CHE SIA FATO PUBLICAR IN QUESTA CITTÀ SOPRA LE SCALE DI SAN MARCO E DI RIALTO, CHE NEL TERMINE, PRECISAMENTE PRESCRITTO DE HORE VINTIQUATTRO E NON PIÙ IMMEDIATAMENTE SUSSEQUENTI AL PROCLAMA, TUTTI LI FORASTIERI DI ALIENA GIURISDITTIONE E SUDDITI ANCORA, CHE SERVONO PER BRAVI A PARTICOLARI PERSONE DI CHE QUALITÀ, GRADO E CONDITIONE SI VOGLIA, E TUTTI QUELLI, CHE VIVONO SENZA ESERCITIO, ARTE, O PROFESSIONE ALCUNA, FUORCHÉ DE BRAVI, DEBBANO ESSER USCITI DA QUELLA CITTÀ E DENTRO D'ALTRI DUE GIORNI DA TUTTO LO STATO NOSTRO, SOTTO PENA (ESSENDO PRESI E CONSEGNATI NELLE FORZE DELLA GIUSTITIA) D'ESSER IMMEDIATE E SENZA REMISSIONE ALCUNA MANDATI DA SOLI CAPI DI QUELLO CONSEGGLIO ALLE PIÙ RIGOROSE PENE STATUITE DALLE LEGGI IN QUELLA MATERIA DI PRIGION, GALEA, E DE MAGGIORI ANCORA QUANDO COSÌ COMPORTI LA QUALITÀ, GL'INDITII E LE COLPE DELLA PERSONA.

QUELLI, CHE SI SERVIRANNO DI QUESTA SORTE DI PERSONE, TANTO CON SALARIO, QUANTO SENZA, TENENDOLI O NON TENENDOLI IN CASA SUA (CASTIGATI CHE SIANO I BRAVI) DOVERANNO ESSER NELLO STESSO TEMPO IRREMISSIBILMENTE MANDATI ALLE LEGGI PURE PIÙ RIGOROSE IN QUESTO PROPOSITO & IN OLTRE CONDENNATI A DOVER FAR DEPOSITARE NELLA CASSA DI QUESTO CONSEGGLIO DUCATI 500, CHE AD OGNI MODO DOVERANNO ESTRAHERSI DA LORO BENI, QUANDO NON SIANO PRONTAMENTE ESBORSATI, SENZA CHE NON POSSA MAI PRINCIPIARGLI IL TEMPO DELLA CONDANNA⁴, LI QUALI DUCATI 500 SIANO LIBERAMENTE DATI ALLI CAPTORI⁵ DELLI BRAVI PREDETTI; OLTRE IL BENEFICIO DELL'ARMI LE LIRE 600 DI TAGLIA ASSIGNATAGLI DALLI BENI DEL RETENTO O DE DENARI DELLA CASSA DI QUESTO CONSEGGLIO⁶, LA QUAL TAGLIA DOVERÀ

4. Introduce il divieto di concedere dilazione per il pagamento della sanzione.

5. Catturatori, coloro che anche con denuncia anonima avranno reso possibile la cattura.

6. È straordinaria la previsione del prelievo della taglia (premio al cattore) avvenisse dall'Erario e si spiega con l'intento di assicurare la certezza della percezione; di solito veniva previsto che il prelievo della taglia avvenisse dai beni del condannato, spesso nullatenente, per cui assai di rado essa veniva riscossa.

CONSEGUIRE ACCUSATORE O DENONCIANTE DI ESSI, CHE SARÀ TENUTO SECRETO, E NEL RESTO IN TUTTO COME NELLE ALTRE DELIBERATIONI IN QUESTO PROPOSITO.

SE QUELLI, CHE RICETTERANNO O MANTENIRANNO QUELLA QUALITÀ PESSIMA DI PERSONE, COME È DETTO DI SOPRA, SARANNO NOBILI NOSTRI, OLTRE LE PREACCENNATE PENE, S'INTENDERANNO PRIVI DEL MAGGIOR CONSEGLO PER ANNI CINQUE CONTINUI DOPPO LA LORO LIBERATIONE⁷, DALLA QUAL CONDANNA NON POSSANO ESSER LIBERATI, SE NON CON LE NOVE BALLE DE CONSEGLIERI E CAPI, E CINQUE SESTI DI QUELLO CONSEGLO.

*** Leggi Criminali del Serenissimo Dominio Veneto in un solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate, Venezia, Presso li Figlioli del qu. Antonio Pinelli stampatori dogali. 1751, carta 155 r.**

7. Anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici -questo significava l'interdizione dalla partecipazione al Maggior Consiglio- è sanzione assai rara; a indicare la gravità che veniva attribuita dalla violazione.

**P A R T E
P R E S A
N E L L' E C C E L S O**
Confeglio di Dieci.

Adi 22. Agosto 1634.

In materia de Giuochi.



Stampata per Gio: Pietro Pinelli
Stampator Ducale.

**P A R T E
P R E S A
N E L L' E C C E L L E N T I S S .**
Confeglio di Pregadi.

1636. Adi 7. Febraro.

In materia d'vna contributione, sopra tutte l'entrate che si causano, in quella Città, & Dogado, & nello Stato di Terra Ferma eccettuata quella folamente delle Calle, & iliqui Campi, che sono stati dati in nota, per l'ultimo Campatico.



Stampata per Gio: Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.

**P A R T E
P R E S A
N E L L' E C C E L S O**
Confeglio di X.

1649. Adi 16. Decembre.

In materia de Braui, e Vagabondi.



Stampata per Gio: Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.

**P R O C L A M A
P V B L I C A T O**
D'Ordine de gl' Illuſtriſ. & Eccellentiff. Signori
C E N S O R I .

Adi 18. Gemaro 1660.

In materia di Seruitori da Gondola, Barcaroli, & altri.



Stampato per Gio: Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.

IN MATERIA DI MERETRICI *

1666, ADI 2 DECEMBRE

La disposizione si colloca a metà strada tra il rispetto dei luoghi di culto, di cui si voleva evitare la profanazione della frequentazione di persone considerate immonde, e la prevenzione dell'adescamento. Le norme s'inquadrano nelle linee ispiratrici dell'ordinamento in materia di prostituzione, considerata un male necessario a cui occorreva porre rimedio almeno nella manifestazioni più "scandalose"; qui s'inibisce la partecipazione delle meretrici alle principali cerimonie religiose.

Sintomatico che la disposizione provenga dal Magistrato di Sanità quando sarebbe stato più naturale che fossero i Signori di Notte a provvedervi, come titolari primi della funzione di assicurare l'ordine e il decoro pubblico; il che dimostra la stretta contiguità, per non dire fungibilità, tra le magistrature "cittadine".

E' TALMENTE ACCRESCIUTA L'AUDATIA & TEMERITÀ DELLE MERETRICI & CORTEGIANE IN QUESTA CITTÀ, CHE NON OSTATE LI MOLTI ORDINI, TERMINATIONI IN ALTRI TEMPI PUBLICATE IN TAL MATERIA, SI FANNO LECITO COSÌ DI GIORNO, COME DI NOTTE, PARTICOLARMENTE NELLE CHIESE, COMMITTERE INFINITI SCANDOLI CON POCA TEMA DELLA MAESTÀ DEL SIGNOR IDDIO, SPREZZANDO & CONTRAFACENDO ALLE BUONE PROVISIONI GIÀ FATTE;

PERÒ L'ILLUSTRISSIMI SIGNORI PROVEDITORI ALLA SANITÀ, ESSEQUENDO LE COMMISSIONI & AUTORITÀ CHE AMPLAMENTE TENGONO DALL'ECCELSE CONSIGLIO DI DIECI, FANNO PUBLICAMENTE SAPER CON LA PRESENTE TERMINATIONE CHE NIUNA DELLE SUDETTE MERETRICE O CORTEGIANE, SII DI CHE QUALITÀ & CONDITIONE ESSER SI VOGLIA, NON POSSI NÉ DEBBA ANDAR IN CIASCHEDUNA DELLE CHIESE O SCOLE DI QUELLA CITTÀ, COSÌ DI GIORNO, COME DI NOTTE, NELLA QUAL SI CELEBRI SOLENITÀ, FESTIVITÀ O PERDONI, COSÌ DELLA PROPRIA CHIESA, O SCOLA, COME DI QUAL SI SIA SANTO, O SANTA, CHE SI FACESSE FESTIVITÀ IN ESSE CHIESE, VESTITE COSÌ DA VEDOVE, COME DA DONNE MARITATE, NÉ IN ALTRA MANIERA. NÉ POSSINO SPECIALMENTE ANDAR TUTTA LA SETTIMANA SANTA & IL ZOBZIA SANTO NELLA CHIESA DI SAN MARCO & NELLA PIAZZA & ALTRE CHIESE O LUOCHI OVE HANNO DA ANDAR E PASSAR LE PROCESSIONI DELLE SCOLE, NÉ MENO À CERCAR SEPOLCRI LA NOTTE DEL VENERE SANTO, NON POTENDO ANDAR NÉ PER TERRÀ NÉ PER BARCA PASSEGIANDO, SOTTO PENA CONTRAFACENDO DE DUCATI CENTO PER CADAUNA D'ESSE, E CADAUNA VOLTA CHE CONTRAFFARANNO, DA ESSER DATI LA METTÀ ALL'ACCUSATOR, HAVUTA LA VERITÀ, QUAL VOLENDO FARÀ TENUTO SECRETO, & MESI DOI DI PRIGIONE, BANDO & ALTRE

PENE D'ARBITRIO DI SUE SIGNORIE ILLUSTRISIME. ET ACCIÒ SII NOTO À QUESTE TALI MERETRICI O CORTEGIANE IN QUAL TEMPO & MANIERA POSSINO ANDAR NELLE CHIESE, SUE SIGNORIE ILLUSTRISIME SI CHIARISCONO, CHE POSSINO ANDARVI OGNI GIORNO FINO L'HORA DI TERZA & DA LÌ IN DIETRO S'INTENDINO PRIVE & SE SARANNO RITROVATE & ACCUSATE SARANNO IRREMISSIBILMENTE CASTIGATE.

* **Leggi Criminali del Serenissimo Dominio Veneto** *in un solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate*, Venezia, Presso li Figlioli del qu. Antonio Pinelli stampatori dogali, 1751, carta 155 r.

5

IN MATERIA DE CINGANI

ADì 21 AGOSTO 1690 - IN CONSIGLIO DI DIECI

CHE IN ORDINE ALLE LEGGI GIÀ STABILITE SII ASSOLUTAMENTE PROIBITA L'INTRODUZIONE E PERMANENZA DE CINGANI¹ IN QUESTA CITTÀ E CONTRADE, COSÌ DEGLI HUOMENI COME DI DONNE, SOTTO LE PENE RIGOROSE ESPRESSE IN ESSE LEGGI & ALTRE AD ARBITRO SECONDO LA QUALITÀ DELLE TRASGRESSIONI, CON OBBLIGO A' CAPI DI CONTRADA DI PARTICOLARE DILIGENZA SOPRA QUESTA SORTE DI GENTE &, ATTROVANDONE ALLOGGIATI O VAGANTI PER LA CITTÀ NELLA LORO CONTRADE, DOVERAN PORTAR DI TEMPO IN TEMPO LE NOTIZIE AL TRIBUNAL DE CAPI DELL'ECCELSESO CONSIGLIO DI DIECI, PERCHÉ DA MEDESIMO SARAN FATTE ESSEQUIRE LE LEGGI CON LI PROPRI CASTIGHI, CHE SARANNO PRATICATI DI PRIGIONE E GALEA², ANCHE CONTRO QUEI CAPI DI CONTRADA, CHE MANCASSERO DI PORTARE LE RELAZIONI, SECONDO PARERÀ A MEDESIMI CAPI.

* **Leggi Criminali del Serenissimo Dominio Veneto in un solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate**, Venezia, Presso li Figlioli del qu. Antonio Pinelli stampatori dogali, 1751, carta 172 v.



1. Intesi genericamente come nomadi, senza fissa dimora, non necessariamente riferita ad un'etnia particolare.

2. Sulla qualità delle pene e sui criteri di loro applicazione nell'ordinamento della Repubblica rinvio al mio *La "giustizia" nell'ordinamento veneziano - I principi del diritto processuale veneziano*, Venezia, Corbo e Fiore, 2010.

DIVIETO DI AFFITANZE DI SFRUTTAMENTO

Il documento viene riportato per due ragioni: una sistematica, perché direttamente attinente alla materia della prostituzione; l'altra storiografica, come indice del livello tecnico della produzione normativa ancora a metà Settecento. Invero è di gran lunga il peggior testo giuridico mai incontrato nel pur lunga e assidua frequentazione di documenti sia legislativi (parti), che amministrativi (terminazioni), che proclami o verbali. Un linguaggio arcaico e assolutamente incomprensibile; espressioni evidentemente gergali; uso di locuzioni introdotte a metà Cinquecento, al tempo del passaggio sistematico dal latino al volgare, ma da gran pezza abbandonate nei documenti giuridici. È indice il più evidente del decadimento generale della struttura burocratica della Repubblica, conseguenza diretta della vendita dei carichi pubblici di cui s'è detto al capitolo primo, nella descrizione delle linee fondamentali dell'ordinamento.

Si tratta in buona sostanza di un'insuperata prova di analbabetismo burocratico.

**PROCLAMA PUBBLICATO D' ORDINE DEGLI ILLUSTRISSIMI & ECCELLENTISSIMI
SIGNORI ESECUTORI CONTRO LA BESTEMMIA**

IN MATERIA DI CHI AFFITTA E SUBLOCA CASE A PUBBLICHE MERETRICI.

INCESSANTI SEMPRE MAI LE PUBBLICHE APPLICAZIONI E PARTICOLARMENTE IL ZELO DEL MAGISTRATO ECCELLENTISSIMO DEGLI ESECUTORI CONTRO LA BESTEMIA DISTINTAMENTE PRESCELTO ALLA TUTELA DELLA RELIGIONE & ALLA CORREZIONE DEL MAL COSTUME DIVERTÌ SEMPRE NELLE FORME PIÙ RISOLUTE E POSSIBILI, TUTTE LE STRADE DEL VIZIO, E TUTTI QUEI MEZZI CHE FOMENTAR LO POTESSE E CON LE DILIGENZE NEL RINVENIRLO E CON LA CORREZION DE' COLPEVOLI, E CON LA PUBBLICAZIONE DI PIÙ E PIÙ PROCLAMI PER FAR A TUTTI NOTA LA DOVUTA MODERAZION DI CONTEGNO E LA VOLONTÀ RISSOLUTA D'IMPIEGAR SEMPRE TUTTA LA DILIGENZA PER RINTRACIARNE E RIFORMARNE LI DISORDINI.

INOLTRATA PERÒ A TALL'ECCESSO I' AVIDITÀ DELL' INTERESSE IN ALCUNI & ALCUNE DI PROCURARSI ECCEDENTI E DANNATISSIMI AVANTAGGI CON MEZZI INQUII E SCANDALOSI, QUALI SONO QUELLI DI PRENDER IN AFFITTO PIÙ CASE DISPERSE IN PIÙ SITI DELLA CITTÀ E QUELLE DI POCO PREZZO E FORNITE IN AGGIUNTA DI POCHI MESCHINI MOBILI DI UN LETTO E QUALCHE CAREGHA DI PAGLIA, VENGONO POI QUE-

STE SUBLOCATE A PUBBLICHE MISERABILI MERETICI PER ECCEDENTI INGIUSTISSIME CORRISPONSIONI DI DUE O TRE LIRE AL GIORNO PER UNA CASETTA DI NULLA PIÙ CHE COME SOPRA PROVVEDUTA, DI CUI IL SUBLOCATORE D'ORDINARIO NON PAGA DI AFFITTO AL PATRON DEL STABILE CHE DUCATI VINTICINQUE IN CIRCA ANNUI, E COSÌ A RAGGUAGLIO; PRENDENDO POI DA CIÒ MOTIVO DI ALTRO FECONDO SCCELERATO CIVANZO, E QUELLO SOMMINISTRANDO AD ESSE MOBILI DI VESTITO, PER LI QUALI L'AGGRAVIO ASCENDE A DESTINAZIONI CAPO PER CAPO COSÌ ESORBITANTI, CHE LÌ RIDUCONO LE SUDETTE ALLA NECESSITÀ DI DOVER ALLA GIORNATA PROCURARSI NELLE FORME A LORO POSSIBILI DEL PECCATO GUADAGNI ECCEDENTI, E QUESTI SOLAMENTE PER DETTI SUBLOCATORI, CHE A TUTTE ORE, ACCIÒ IL LORO GUADAGNO NON VENGA DA ESSE FEMMINE IN ALTRO DISPOSTO, LE INSIDIANO STANDOLE A FIANCO CON INSINUAZIONI CONTINUE, MALIZIOSE & EMPIE, CON SOLLECITAZIONI AL MAL FARE E PERFINO CON INTUITI, CON MINACCE E CON VIOLENZE A SEGNO DI RIDDUR QUELLE POVERE DISPERATE PER FINO ALLA DETESTAZIONE DI QUALCHE RISERVA DAL VIZIO, CON PIÙ SENTIMENTO DA LORO STESSE VOLONTARIAMENTE DESTINATA A GIORNATE LE PIÙ SACRE E PIÙ SOLENNI DI SANTA CHIESA CATTOLICA, OBLIGATE A TUTTO CIÒ E DALL'INSISTENZA E DAL PERICOLO CHE INCONTRAR FACILMENTE POTREBBERO CON TALI VIOLENTI CREDITORI, ALLE PROPOSIZIONI DE' QUALI SONO SEMPRE ALLA NECESSITÀ DI APPIGLIARSI, PERCHÉ DI TUTTO IN TIMORE & IN BISOGNO ESPROVEDUTE.

IN TAL FORMA UNA COLPA NE FOMENTA UN'ALTRA E QUEI PECCATI CHE VOLESSE IL CIELO, CHE NON SI DASSERO, PIUTTOSTO CHE MINORARLI CON TALI MEZZI SI AUMENTANO.

TALI ABOMINEVOLI ESTORSIONI CHE PER RIFLESSI FATTI DALLA GIUSTIZIA MONTANO AD UN ILLECITO AGGRAVIO DI POCO MENO DI UN QUATTROCENTO PER CENTO: QUANTO DALL'ATTENZIONE BENEMERITA LORO ECCELLENZE SI SONO CON SORPRESA RICONOSCIUTE INTRODOLTE, TANTO CON EGUAL FERVIDO IMPEGNO ELLA V'ACCORRE A PRESTARVI E CON LA CORREZIONE DE REI E CON IL PRESENTE PROCLAMA IL PIÙ POSSIBILE COMPONENDO.

A CHIUNQUE PERCIÒ SI LA PUBBLICAMENTE INTENDERE CHE TALI ILLECITI, INGIUSTI & INFAMI CONTRATTI, COME SEMPRE PER SE STESSI REI DANNATI E SEMPRE CORRETTI RESTANO IN OGGI TANTO PIÙ PUBBLICAMENTE SOSPESI E PROIBITI E REO DI QUESTO ECCELLENTISSIMO MAGISTRATO (CHE CON TANTO MAGGIOR RIGOR DEVENIRÀ ALLE SUE RISSOLUZIONI PERCHÈ FATTA IN AGGIUNTA UNIVERSALMENTE NOTA LA SUA VOLONTÀ) SARÀ SEMPRE CHIUNQUE PRENDERÀ AL SUDETTO OGGETTO CASE IN AFFITTO, SUBLOCHERÀ CON LE SUDETTE CONDIZIONI A PUBBLICHE MERETRICI, CON LI MEDESIMI PARTI NOLEGGIERÀ O MOBILI DI VESTITO O FORNIMENTI DI CASA, NON OSTANTE ANCORA L'ESSER ASCRITTI NELL'ARTE DE' STRAZZAROLI, DESCRIZIONE QUALE A TUTT'ALTRO DEVE SERVIRE CHE ALLA LIBERTÀ DI UN'INIQUA ECCEDENTISSIMA IMPOSIZIONE.

CHI IN OGGI AVESSE ANCO UNA SOLA DI DETTE CASE ALL'USO SUDETTO AVRÀ

AD IMMEDIATE RINONCIARLA AL PATRON DEL STABILE O A RISERVARLA AD ALTRA OPERA, ALTRIMENTI COME PROSSEGUIRANNO LE RISOLUZIONI DI LORO ECCELLENZE PER IL CASTIGO DE REI, COSÌ CONTINUERANNO ANCORA A LIQUAZIONE DE CONTUMACI.

LI PIOVANI DELLE CONTRADE RESPETTIVE SARANNO DI QUANDO IN QUANDO INCARICATI PORTAR NOTTE DISTINTE E GIURATE SE IN LORO CONTRADA ABBIANO CASE ABITATE DA DONNE DI MALA VITA, DI CHI SIANO LI STABILI, A CHI CORRISPONDANO E QUANTO, E SI CONFRONTERANNO LE LORO RELAZIONI CON LI LIBRI DELLE AFFITTANZE DE' PADRONI, CHE AVRANNO AD OGNI RICERCA DELLA GIUSTIZIA AD ESSERE RASSEGNAI E CONFRONTATI ANCORA CON LE DEPOSIZIONI DI CHI SOFFRISSE UN AGGRAVIO MAGGIORE DEL DICHIARATO NELLE AFFITTANZE MEDESIME

A RISCONTRO DI UBBIDIENZA A DETERMINAZIONE COSÌ PIA, GIUSTA E NECESSARIA NON MANCHERANNO LE LORO ECCELLENZE DI ESTENDERE LE PIÙ ESATTE DILIGENZE ANCO PER VIA D'INQUISIZIONI, QUALI COME IN OGGI PERSISTONO, COSÌ CONTINUERANNO ANCORA SEMPRE APERTE A RICOGNIZIONE DE TRASGRESSORI & OLTRE LI PROCESSI FORMATI EX OFFICIO SI RICEVERANNO ANCORA DENUNZIE TANTO NELLA SOLITA CASSELLA, QUANTO CON COMPARSA AL LORO ECCELLENTISSIMO MAGISTRATO; & A MISURA DELLE COLPE, NELLE QUALI SARANNO RICONOSCIUTI LI REI, VERANNO ANCORA CASTIGATI CON BERLINA, CORDA , GALERA, CAMEROTTO E CON OGNI ALTRA PENA AD ARBITRIO E SARANNO A PROPORZIONE PREMIATI LI DENUNZIANI.

COSTANTISSIMA MASSIMA È SVELERE AFFATTO UNA RADICE TANTO CONTRARIA ALLA RELIGIONE, ALLA CARITÀ, ALLA GIUSTIZIA E MINORARE AL PIÙ POSSIBILE L'OCCASIONI AL PECCATO, PROCURANDO PIUTTOSTO DISPOSIZIONI ALLA RIFORMA DEL MAL COSTUME, CHE TOLERANDO IMPUNEMENTE STIMOLI AL VIZIO & OCCASIONI A PERSONE DI REO E MALIZIOSO CONTEGNO PER CONTINUARE IN DIREZIONI CONTRARIE ALLE LEGGI D'IDDIO E DEL PRINCIPE,

IL PRESENTE PROCLAMA SARÀ STAMPATO E PUBBLICATO NELLE PAROCHE DI QUESTA CITTÀ A CHIARA NOTIZIA & INTELLIGENZA D'OGNI UNO PER LA SUA PONTUAL & INVIOLEBBILE ESECUZIONE.

DATO DAL MAGISTRATO ECCELLENTISSIMO DEGLI ESECUTORI CONTRO LA BESTEMMIA LI 31 LUGLIO 1747.

Zan Antonio Ruzini Secondo, *Esecutor*

Z. Andrea Avogadro, *Esecutor*

Gio. Sagredo *Esecutor*

Alvise Barbarigo *Esecutor*

Francesco Agazzi *not. adi*

* **Leggi Criminali del Serenissimo Dominio Veneto in un solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate**, Venezia, Presso li Figlioli del qu. Antonio Pinelli stampatori dogali, 1751, carta 232 r.

MUTUS LIBER

Le immagini dell'Alchimia

a cura
di Margaret Kunzle



La medicina

La *Sanità pubblica* nel campo della medicina riguarda le regole del *curare* nelle due fasi o momenti: *diagnostico*, la visita e la cura del malato; *terapeutico*, la somministrazione, la fabbricazione e la circolazione dei medicinali.

Ambedue le materie erano assoggettate ad una specifica disciplina, molto rigorosa e dettagliata.

I Capitolari

Come in precedenza esposto, ogni attività professionale (esercitata continuativamente) era assoggettata a rigorosa disciplina “legale” -le *Arti*- nel senso dianzi precisato. Le professioni *sanitarie* non si sottraevano a tale regime giuridico. I capitolari di ambedue le Arti furono promulgati sotto il dogado di Renier Zeno (1253-1268), ben definibile *di svolta*, sia in politica estera col consolidamento della supremazia sui Genovesi, sia nell’assetto interno dell’ormai potente Repubblica. Il passaggio definitivo dal *Commune Veneciarum* al rango di grande potenza “mondiale”, già avviato con le Crociate, si s’andava consolidando in attesa dell’assetto definitivo con la creazione dello *Stato da Terra* ai primi del Quattrocento¹.

Data di promulgazione abbastanza affidabile pare che sia l’anno 1258². La redazione dei due Capitolari s’inquadra nel riordino generale dell’assetto “interno” dello Stato, con l’individuazione di filoni organici di materie a cui s’intendeva dare un’organizzazione “dicasteriale” nel senso sopra indicato. Particolare cura venne posta nel disciplinare le Arti e le Scuole di mestiere, la cui disciplina venne affidata ad una speciale Magistratura, la

1. La formazione dello *Stato da Terra* attraverso il grappolo delle *dedizioni* dei primi anni del Quattrocento (1405-1406) ha formato oggetto d’innumerevoli descrizioni ed analisi; mi limito a rinviare all’ultima trattazione, il già citato *Venezia e la Terra Ferma, un rapporto problematico e controverso* del 2009.

2. Secondo **G. Lotter**, *L’organizzazione sanitaria a Venezia*, in **Aa.Vv.**, *Venezia e la Peste*, Padova, Marsilio 1979, p. 99, il riconoscimento giuridico delle Scuole dei Medici e degli «Spezieri» è dovuto al Doge Zen in quanto «uomo sensibile ed attento ai problemi di carattere sanitario»; del che è quanto meno lecito dubitare, visto che quel Doge fu eminentemente uomo di guerra, un politico i cui interessi erano prevalentemente rivolti «fuori» dello Stato; durante il suo dogado dovette difendere Venezia da due terribili nemici, che quasi l’assediarono: dalla parte di terra, il terribile Ezzelino III, dal mare i Genovesi, che imperversavano in Adriatico fin quasi ai margini della Laguna (del resto era stato eletto Doge mentre era Podestà a Fermo, nelle Marche: **G. Romanin**, *Storia della Repubblica di Venezia*, Venezia, Antonelli, 1850, vol. II, p. 303).

Giustizia³ -Giustizieri i suoi componenti- poi distinta in *Vecchia* e *Nuova*⁴; la si potrebbe definire oggi, con termine chiaramente anacronistico, il Ministero del Lavoro della Repubblica.

Ancorché “vicine” quanto a disciplina, le due categorie di “operatori sanitari”, Medici e Speciali, erano ben distinte, se non addirittura -sotto taluni aspetti- funzionalmente contrapposte. Numerosi i riferimenti incrociati dei disciplinari: quello dei Medici vietava agli associati di vendere medicinali tossici (cap. 3), mentre quello degli Speciali impegna gli aggregati a dare ai loro clienti, se richiesti, consigli sul cambio del medico (cap. 17) e di controllo reciproco: lo Speciale dovrà sconsigliare il cliente di assumere un medicinale pur prescritto dal Medico, ma da lui non condiviso (cap. 6): generale era il divieto di “comparaggio”, ogni accordo tra Medico e Speciale per far ordinare certi medicinali (cap. 5).

La diversa considerazione sociale delle due categorie è resa manifesta anche del tenore e dal contenuto dei rispettivi capitolari: quello dei Medici è rimasto sostanzialmente immutato, mentre quello degli Speciali ha subito il carosello di integrazioni in appresso indicate. Notevolmente diversa era anche la rilevanza sociale delle due categorie professionali: i Medici erano considerati categoria professionale molto elevata: potevano vestire in pubblico la toga dei nobili (un privilegio per l’epoca di enorme importanza sociale) e, se foresti, potevano essere ammessi ai relativi Collegi, di cui tosto di dirà, per delibera (addirittura) del Maggior Consiglio, dove la prestanza dell’organo deliberante -il massimo della Repubblica- sta a dire l’importanza attribuita alla deliberazione; nella fonte citata (*Stefanutti*) sono

3. “La Giustizia era un vero e proprio magistrato del lavoro; i tre Giustizieri compilavano e davano alle Arti i loro statuti o capitolari; invigilavano perché fossero osservati, fissavano i prezzi delle mercedi, giudicavano le controversie che si riferivano alla disciplina dei sodalizi, alla tecnica delle industrie, le questioni non rare tra Arte e Arte, i litigi non meno frequenti tra maestri, lavoranti e garzoni. La competenza dei soprastanti all’Arte fu limitata a liti di poca importanza, potendo essi infliggere multe da poche lire in giù; era riservato al Tribunale dei Giustizieri il giudizio di prima e seconda istanza. Col mezzo del Magistrato della Giustizia Vecchia lo Stato regolava, vigilava, dominava le corporazioni, coll’intendimento sociale di assicurare la bontà dei prodotti, colla preoccupazione d’impedire le frodi nei pesi e nelle misure, nei prezzi e nella qualità” (**V. Lazzarini**, *Antichi ordinamenti veneziani a tutela del lavoro dei garzoni*, in *Proprietà e feudi, uffici, garzoni, carcerati in antiche leggi veneziane*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1960, pp. 61-67); la si denominò poi *Vecchia* per distinguerla dalla *Nuova* istituita nel 1261 per giudicare le controversie di “tavernieri, beccai e osti” (qui pag. 61).

4. La “*Giustizia Vecchia aveva il carico (competenza) sopra le arti di Venezia ed a lei assoggettavansi e misure, pesi e prezzi e quistioni delle arti stesse...Le arti dividevansi in Mercanzia, ed erano 26; le manifatture erano 71 e fra queste si notavano anche i pittori, scultori e chirurghi. Le vittuarie erano 26. Tutte queste arti, in numero di 113, dipendevano dalla descritta magistratura*”: **G. Cadorin**, *Magistrature Veneziane*, op. cit.; per esame di alcune delle principali *Scuole* e analisi della loro organizzazione dicasteriale rinvio nel mio *L’altra Venezia - impiego, impresa e lavoro nell’ordinamento della Serenissima*, Noventa Padovana, Panda, 2010.

elencate numerose di quelle delibere, che ammettono ad operare in città medici stranieri di chiara fama.

CONCILIATOR

CONTROVERSIARVM, QUÆ INTER PHILOSOPHOS
ET MEDICOS VERSANTVR,

PETRO ABANO PATAVINO,
PHILOSOPHO AC MEDICO CLARISSIMO,
AVCTORE.

*Quibus nunc in margine per numerum, adiunximus rationes, quæ ad partes
confirmandas, confutandas, atque conciliandas pertinent.*

Libellus de Venenis, Eodem auctore.
Petri Carrarij Quæstio de Venenis ad terminum.
Symphoriani Champerij Lugdunensis
in Conciliatorem cribrationes.

Index tum rerum, tum verborum, copiosissimus, nuper additus.

Quæ omnia nunc magno studio, ac diligentia, cum antiquioribus exemplaribus
à viro doctissimo sunt collata.



VENETIIS APVD IVNTAS
M D LXV.

3.1 I medici

Prima dell'avvento delle Università che avrebbero avviato la Medicina a diventare scienza, l'arte medica era esclusivamente empirica e le nozioni venivano tramandate all'interno di circoli, spesso nell'ambito familiare. L'Arte dei Medici si distingueva in due Collegi, dei Medici Chirurghi e dei Medici Fisici; sul piano giuridico erano considerati colonnelli dell'Arte e la creazione di tali suddivisioni in seno alla Arti era usuale e talora molto articolata. Ciò era perfettamente consono col sentire dell'epoca, quando la stessa medicina non era considerata *scienza*, termine allora riservato soltanto alla filosofia, alla teologia e al diritto, canonico e «civile» (o «laico»). Secondo il grande Pietro d'Abano "*medicina non est scientia quoniam scientia est de incorruptilibus et perpetuis, sed ea de quibus ponitur esse medicina sunt corruptibilia omnia*"⁵.

Il punto era universalmente ritenuto; curioso ricordare il passo di un grande trattatista di medicina, il già ricordato *Fioravanti*, secondo il quale «la conoscenza del corpo umano morto è inessenziale per la comprensione del (corpo) vivo e l'anatomia non deve far parte della competenza del medico». Del resto i trattati di medicina si limitavano a chiosare «quanto lasciarono ne' loro scritti Aristotele e Galeno», come sostiene essere doveroso fare altro celebre trattatista, il *Liceti*. Era quindi ovvio che lo stesso ambito oggettivo della *professione* medica fosse assai diverso dall'attuale; e fu già un passo importante la valorizzazione dell'opera del chirurgo rispetto al tempo in cui il medico si limitava alla diagnosi ed alle prescrizioni d'intervento, mentre «l'esecuzione delle operazioni materiali legate alle varie terapie era rigorosamente lasciata ai barbieri (*barbitonsores*)». A Venezia, ancora il *Capitulare Artis Barbariorum* (barbieri) precisava che agli stessi "sono premesse le medicazioni in bocca (denti e gengive), l'incisione di natte e i salassi"⁶. Tra le Università, quella di Padova diventa *lo Studio* della Repubblica.

Meglio della medicina progrediva la chirurgia, coadiuvata dallo studio dell'anatomia, *antiquissima et nobilissima consuetudine*, come

5. Nel *Conciliator*, segnalato nella ristampa anastatica dal 1565, a cura di **E. Riondato e L. Olivieri**, 1985, carta 5 retro, da cui sono tratti gli altri riferimenti; sul rapporto con i chirurghi, **T. Pesenti Marangoni**, *Professores chirurgiae, medici ciroici e barbitonsores a Padova nell'età di Leonardo Buffi da Bertipaglia (+ dopo il 1448)*, in «Quaderni di storia dell'Università di Padova», n. 11 (1978), p. 1 ss; sempre nell'ambito «veneziano» da ricordare l'opinione, espressa ancora nel 1848 (in **Aa.Vv.**, *Venezia e le sue lagune*, op. cit., vol. II, p. 329) da **A. Arrigoni**, *Pubblici provvedimenti di Sanità* (riferito alla Repubblica), secondo cui la chirurgia è «arte meccanica e industriale».

6. **U. Stefanutti**, *Documentazioni cronologiche per la storia della Medicina, Chirurgia e Farmacia in Venezia dal 1258 al 1332*, Venezia, Ferdinando Ongania, 1961, pag. 20.

osservava il collegio medico-chirurgo, il quale, fin dal secolo XV, chiedeva ai Signori di notte qualche cadavere umano, perchè nel luogo consueto, l'ospedale dei Santi Pietro e Paolo, dinanzi ai chirurghi e ai fisici, un incisore-cerusico potesse fare la sezione cadaverica e un medico leggere la spiegazione anatomica. Compiuta l'operazione, si faceva celebrare una messa per l'anima del defunto e le membra ricomposte si seppellivano. Uno dei primi a scrivere di chirurgia fu un veneto di Piove di Sacco, Angiolo Bolognini, professore a Bologna dal 1507 al 1517; ed è pur veneto un insigne anatomico, Marcantonio Dalla Torre, nato in Verona nel 1481, laureatosi in Padova e chiamato a Pavia da Leonardo da Vinci, col quale si strinse in affettuosa amicizia. Nel 1537 insegnò a Padova il grande maestro Andrea Vesalio di Bruxelles (n. 1514), che diede alla scienza un nuovo impulso ed ebbe a uditori delle sue lezioni Giannandrea della Croce e lo spagnuolo Giovanni Valverde, raffigurati entrambi nel frontespizio *dell'Anatomia* del Vesalio, il primo a destra del maestro, l'altro a sinistra. Il Della Croce, nato in Venezia, vi esercitò la chirurgia dal 1532, e nella sua modestissima casa a Santa Maria Mater Domini scrisse la *Cirurgia Universale e perfetta di tutte le parti pertinenti all'ottimo chirurgo, nella quale si contiene la theorica et pratica di ciò che può essere nella Chirurgia necessario*; opera che, nelle sue traduzioni francese, tedesca e latina, portò oltr'Alpe l'insegnamento d'Italia.

“Il collegio dei medici e dei chirurghi andava continuamente trasformandosi. Il nuovo statuto del 1550 tratta degli uffici (priore, consiglieri e sindaci), delle visite, delle medicazioni, delle tasse, della nomina del protomedico, addetto al magistrato di sanità. Nel 1565 viene riformato anche lo statuto degli speciali, i quali non potevano, fin dal 1450, esercitare la medicina, com'era loro permesso dianzi, ma non volevano esser confusi con gli speciali da grosso (droghieri)”.

È solo ricognizione di precedenti, altrettanto severe, disposizioni, la terminazione dei Reformatori allo Studio di Padova del 1664 (qui citata nell'edizione Grimana del 1729 degli *Statuta*, carta 334), che, richiamando *“molti decreti dell'Eccellentissimo Senato, fa pubblicamente intendere che niun suddito di questo Stato ardisca di andar a studiar, né a dottorarsi in alcuna scientia in luoghi o Stati esteri; et havendo studiato fuori dello Stato nella medicina o altre arti, o in queste dottoratosi, non possa, oltre le pene sudette, esser condotto per Medico o Chirurgo da alcuna Città o Castello o luogo dello Stato”*. Ma, come del resto enunciato, si tratta di mera ricognizione di precedenti disposizioni risalenti all'epoca della creazione dello Stato da Terra, col riconoscimento dello Studio di Padova come unico legittimato a rilasciare titoli di studio “validi” nell'intera

Repubblica⁷.

Sostanzialmente e giusto per dare un ordine all'esposizione di materia, l'esercizio dell'attività "sanitaria" seguiva la ripartizione in caste della società veneziana:

a) per le prime due, Nobili e Cittadini Originari, il rapporto col medico era solo professionale, nel senso attuale del termine: la sua scelta e il relativo compenso restavano fatti privati del malato; fermo che questi poteva scegliere a proprio curante anche un medico legato da rapporto organico con altre aggregazioni, sia delle Arti che di condotta;


b) per gli appartenenti alle Arti o Scuole il rapporto era strettamente e rigorosamente mutualistico: il medico veniva ingaggiato e pagato dall'Arte o Scuola, la quale forniva gratuitamente anche le medicine, in una mutualità completa ed onnicomprensiva;

c) per "gli altri" -sostanzialmente i poveri- la "mano pubblica" assicurava l'assistenza medica gratuita attraverso la *condotta medica*, assumendo e pagando dei medici pubblici, mentre a carico dei pazienti restava l'acquisto delle medicine, largamente sovvenuti dalla beneficenza privata o pubblica.

Ovviamente nulla impediva che anche gli appartenenti alle due categorie "assistite" (mutuati e poveri) si rivolgessero direttamente e privatamente ai medici liberi assumendosene il relativo onere economico.

Per questo si parla di medici *liberi*; di medici *della mutua* e di medici *condotti*.

7. P. Molmenti, *Storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica*, op. cit., vol. II, pag. 250.



Il cabalista-achimista. Da H. Khunrath, *Amphiteatrum sapientiae aeternae*, 1609.

fonte

1

CAPITOLARE DEI MEDICI
(traduzione)

Era norma comune a tutti i medici: liberi, della mutua e condotti. Molti sono i rilievi che si possono muovere al complesso di disposizioni, alcune dettate dalla mentalità del tempo (eco di analoghe allora recenti disposizioni conciliari), altre dalla preoccupazione costante di assicurare l'assoluta indipendenza dell'arte dei medici da quella degli spezieri; disposizioni incrociate dell'uno e dell'altro capitolare, con previsione di controlli reciproci e ancora incrociati delle rispettive prestazioni; da rimarcare il divieto assoluto di vicendevole comparaggio e l'accentuazione della colleganza attraverso il divieto di sporgere a carico di colleghi denunce non assolutamente certe (quando la certezza nella materia era -com'è- null'altro che un miraggio), salva ovviamente la tutela contro profittatori o falsi medici.

In nome di Dio eterno Amen

L'anno dall'incarnazione del Signor nostro Gesù Cristo 1258, nel mese di aprile, nell'indizione prima, a Rialto, noi Giustizieri del Comune di Venezia Marino da Canal, Leonardo Mocenigo e Andrea Memo, nominati dal Doge nostro signore Ranier Zeno e dal suo consiglio per la trattazione degli affari di giustizia, abbiamo con molta ponderazione deciso di stabilire le regole a cui i medici fisici e i cerusici si debbono attenere per esercitare la loro arte senza incorrere in illeciti; per questo abbiamo decretato che il loro capitolare venisse redatto per scritto ed abbiamo comandato che tutti fossero tenuti a giurarne l'osservanza, così come qui di seguito esposto.

1. Giuro sui santi Vangeli di Dio che non prenderò in cura nessun malato prima d'averlo ammonito di confessare al sacerdote i suoi peccati¹.

2. Nonché (giuro) di accudire gl'infermi, i feriti e tutti coloro che siano affetti da qualche infermità che prenderò in cura, assistendoli con lealtà e prestando loro le cure del caso secondo le rispettive affezioni, dando loro i consigli e gli aiuti opportuni, senza mai prolungare con frode le loro affezioni.

3. Non mi permetterò mai di vendere o di far vendere sostanze tossiche o dagli effetti incerti, ben conscio che violando ciò incorrerò nel bando dalla Città.

4. Non farò mai alcun patto o sodalizio con apotecari o con chiunque tragga lucro dalla fabbricazione o vendita di medicinali che possano formare oggetto di mie prescrizioni.

5. Nessun fabbricante di medicinali o apotecario potrà mai dare premi o partecipazioni a qualche medico per la vendita di medicinali di sua fabbricazione o di cui faccia commercio.

6. Se qualche apotecario viene a conoscenza o sospetta che la prescrizione di medicinale data dal medico al suo paziente non sia adatta o profittevole, cercherà di dissuaderlo dal prenderla; se un apotecario riuscirà a dissodare taluno dal prendere una medicina

1. La disposizione ripete quanto era stato -in allora di recente- stabilito dal Canone XXII del IV Concilio Generale del Laterano del novembre 1215; ben si sa che nel Duecento il supremo legislatore, anche «laico», furono i grandi Concili; per inquadramento sistematico rinvio al mio *Le Contestazioni Conciliari*, Belluno, Istituto Bellunese di ricerche sociali e culturali, 1995; nel caso era stato così disposto: «ordiniamo ai medici dei corpi che, quando vengono chiamati dai malati, per prima cosa li ammoniscano di chiamare anche il medico dell'anima, onde, dopo che sarà stato accudito alla salute spirituale del malato, risulti più proficua anche la cura corporale: cessata infatti la causa, cesserà anche l'effetto. E poiché l'anima è molto più preziosa del corpo, sotto pena di scomunica proibiamo ai medici di prescrivere o anche solo di suggerire ai malati qualche rimedio che possa costituire pericolo per l'anima. Se qualche medico osasse violare questi precetti sia immediatamente impedito dall'entrare in chiesa, finché non avrà posto adeguato rimedio alla trasgressione perpetrata». La prescrizione venne ribadita dal canone XXIX del Concilio di Parigi del 1429, constatato che «capita di frequente, o per improvvisa malattia o per inopinato aggravamento dell'infermità in atto, che molti muoiono senza confessione»; Papa Pio V, con decreto del 1556, attenuò il rigido precetto dell'immediato ammonimento alla conversione, stabilendo che i medici dovevano provvedervi «entro tre giorni dalla prima visita»; più ampie notizie e testo originale in **J. Cabassuti**, *Notitia Ecclesiastica Historiarum, Conciliorum et Canonum*, Venezia, 1772 (VI ed.), p. 335; per il Concilio di Parigi, ivi p. 401.

inadatta avrà fatto cosa benemerita e pienamente lecita.

7. Stabiliamo ancora e decretiamo che nessun fabbricante di medicinali o apotecario possa avere rapporto stabile di procacciamento d'affari o di mediazione di vendita o dare percentuali sulla vendita di medicinali di sua fabbricazione, salvo espressa licenza del Doge su delibera della maggioranza del suo Consiglio o dei Giustizieri in carica.

8. Non potrò fare accordi o stabilire rapporti di collaborazione con altri medici o fabbricanti di medicinali, né fare sodalizio alcuno né con medici o con qualsiasi altro soggetto per frodare i pazienti che si rivolgano a me per cura; se avessi in corso rapporti di tale oggetto ne debbo tosto uscire.

9. Non farò né farò fare unguenti, polveri, sciroppi, medicinali in genere, impiastri, o unguenti a qualsiasi altra medicina se non con la debita cura e secondo corretti canoni tecnici e della ricerca scientifica.

10. Se mi dovessi imbattere in medicine, unguenti, impiastri, sciroppi, polveri, unguenti o in qualsiasi altro medicinale non ben confezionato o non rispondente a corretti criteri tecnici ne farò immeditata denuncia ai Giustizieri.

11. Quando accetterò taluno in cura lo informerò con completezza e lealtà della gravità della sua malattia².

12. Nessun fabbricante di medicinali o apotecario osi mai medicare o dare medicina alcuna a chicchessia senza prescrizione medica né effettuare alcuna analisi urinaria.


13. Se dovessi trovare in circolazione qualche medicinale o sciroppo o impiastro non conforme alle suddette regole, né lo comprerò né lo farò comprare, né lo venderò né lo farò vendere.

14. Se dovessi venire richiesto di parere o di accertamenti tecnici dai Giustizieri, li darò col massimo impegno, in tutta scienza e coscienza, senza preconcetto e per solo amor di verità, in buona fede e senza frode.

2. Di straordinaria rilevanza (e modernità) l'obbligo di adeguata informazione del paziente, a sua volta eco di analoghe - allora recenti- disposizioni conciliari; l'obbligo d'informativa distingueva l'*arte* del medico dall'opera dell'alchimista, che del segreto dei suoi intrugli faceva un'arma di pubblicità.

15. Se verrò a conoscenza che taluno abbia tenuto comportamenti contrari a tali prescrizioni o che esercita la professione senza aver prestato il dovuto giuramento, ne farò quanto prima denuncia ai Giustizieri; ancora e sempre in perfetta buona fede e lealtà; mai sposterò denunce o farò segnalazioni infondate o per vendetta o profitto.

16. Tutto questo farò sempre in piena e perfetta buona fede senza frodo o intenti disonesti, senza mai né ingrandire né sminuire i fatti portati alla conoscenza dei Giustizieri, ben conscio che la violazione di tali regole comporta la pena del bando e delle altre sanzioni che saranno ritenute di giustizia.



DE PESTILENTIA
HIERONYMI

MERCVRIALIS
FOROLIVIENSIS
MEDICI PRAECLARISSIMI
LECTIONES HABITAE PATAVII

M. D. LXXVII. MENSE IANVARII.

In quibus de peste in uniuersum praefertim uersa de Veneta, & Patavina, singulari quadam eruditione tractatur.

A Hieronymo Zaccho, Medico, & Philosopho Patavino, ex ore ipsius diligenter exceptis, atque in capita dimisg.



Venetis, Apud Paulum Meierum Bibliopolam
Patavinum M. D. LXXVII.

Paris, Service de la peste, Institut Pasteur. L'opera fu edita anche a Basilea in data non precisata, ma probabilmente prossima.

Chiamato a Venezia nella primavera del 1576, insieme al collega Girolamo Capodivacca, il celebre medico dell'Università

IL
REGGIMENTO
DELLA PESTE

DELL'ECCELLENTI DOTTORE
et Cavaliero M. Leonardo Fiorauanti Bolognese.

Nel quale si tratta che cosa sia la Peste, & da che proceda, & quello che doueriano fare i Principi per conseruar i suoi Popoli da essa; & ultimamente, si mostrano mirabili secreti da curarla, cosa non mai piu scritta da niuno in questo modo.

Neouamente Ristampato, corretto, & ampliato di diversi bellissimi secreti, & di settantasette dottissimi Afforismi; ne quali conbreue, & facil modo s'infegna à conoscere, & curare tutte le sorti, & qualità di mali.

IN QUESTA ULTIMA IMPRESSIONE
aggiuntoui alcuni secreti dati in luce dall'Autore auanti la sua morte, pertinenti alla materia del Libro.

CON PRIVILEGIO.



IN VENETIA, Appresso gli Heredi di
Melchior Sefia... M. D. XCIIII.

I medici delle Arti/Scuole (*della mutua*)

S'è già accennato, trattando dell'ordinamento costituzionale della Repubblica, al ruolo delle Arti/Scuole di mestiere nel contesto cittadino: un vero -lo si definì- "Ministero del Lavoro" dell'epoca, che non ha certo emuli o anche lontanamente equipollenti in nessuno degli ordinamenti dell'epoca.

Il punto d'arrivo delle continue trasformazioni è bene rappresentato dalla citata sinossi delle disposizioni, che finirono per regolare in assoluta uniformità di regime giuridico tutta quella variegata galassia aggregazioni "economico-sociali" e devozionali fiorite per secoli in piena e totale autonomia. Si tratta di norme tassative, emanate dai Provveditori di Comun su delega del Consiglio dei Dieci ed approvate dallo stesso Consiglio con terminazione del 7 gennaio 1764 (m. v.), costituenti un riferimento esaustivo e pienamente affidabile. L'iniziativa legislativa s'inquadra perfettamente in quel filone di metà Settecento, in cui i vari Uffici centrali s'affannavano a raccogliere in rassegne di esasperata pignoleria burocratica le disposizioni di materia quasi a futura buona memoria; lo si consideri parallelo al *Codice Feudale*, di poco precedente, e al *Codice della Veneta Mercantile Marina*, di poco successivo, che sarà ripreso sotto altro profilo. Norme chiaramente di fine corsa, pur estremamente significative del lungo cammino percorso.

Ne emerge un sistema di completa ed esaustiva mutualità, che toglieva all'aggregato ogni preoccupazione di spesa per la cura e le medicine. Le disposizioni sono riportate letteralmente col solo aggiornamento di taluno termine idiomático oggi incomprensibile nel suo tenore originario; la rassegna segue ovviamente la disposizione della materia nei quattordici capitoli; qui limitata a quella d'interesse per la sanità.

fonte

6

PER LI FRATELLI DI SOVEGNI ET ALTRI CORPI*

4. TUTTI GLI APPARTENENTI A SCUOLE SONO ASSOLUTAMENTE LIBERI DI FORNIRSI DELLE MEDICINE NEL NEGOZIO CHE PIÙ LI AGGRADA.

I FARMACISTI NON SONO ELEGGIBILI IN NESSUNA SCUOLA; SE ELETTI DECADONO DI PIENO DIRITTO DAL CARICO DI FARMACISTA.

NESSUN FARMACISTA POTRÀ INGERIRSI NEL PAGAMENTO DELLE MEDICINE DA PARTE DELLA SCUOLA; FUNZIONE CHE SPETTA ESCLUSIVAMENTE AI SUOI AMMINISTRATORI.

CHI CONTRAVVERRÀ SARÀ PUNITO DI 50 DUCATI DA DESTINARSI COME PARRÀ AI PROVVEDITORI (1697).

5. CHI VORRÀ CURARSI DA UN MEDICO DIVERSO DA QUELLO CONVENZIONATO CON LA SUA SCUOLA LO POTRÀ FARE COL SOLO RIMBORSO DELLA SPESA NELLA MISURA STABILITA DALLO STATUTO.

CHI SIA ISCRITTO A PIÙ SCUOLE, IN CASO DI MALATTIA, POTRÀ FARSI CURARE DA UNO DEI MEDICI CON ESSE CONVENZIONATI.

PER LE GIORNATE DI MALATTIA PERCEPIRÀ LA DIARIA STABILITA DALLO STATUTO, CONTRO PRESENTAZIONE DI FEDE GIURATA ATTESTANTE IL RELATIVO PERIODO (1712).

6. LE DELIBERE POTRANNO ESSERE MESSE IN ESECUZIONE DOPO OTTO GIORNI DALL'ASSUNZIONE, DURANTE I QUALI CHIUNQUE SE NE SENTISSE LESO POTRÀ PRESENTARE OSSERVAZIONI E RIMOSTRANZE AI PROVVEDITORI, CHE VI SI PRONUNCERANNO SECONDO GIUSTIZIA.

PASSATO QUEL TERMINE SI CONSIDERANO ESECUTIVE (1719).

7. CHI FOSSE DEBITORE DELLA SCUOLA NON SOLO DI DUE ANNUALITÀ DI CONTRIBUTO (*LUMINARIA*), MA ANCHE A QUALSIASI ALTRO TITOLO, NON POTRÀ PARTECIPARE A NESSUNA ASSEMBLEA NÉ ESSERE VOTATO, SOTTO PENA DI 25 DUCATI A CARICO SIA DI CHI CONTRAVVENISSE SIA DEI GUARDIANI CHE LO CONSENTISSE (1720).

8. CHI FOSSE STATO ELETTO AD UN CARICO DI SCUOLA CONTRO LA SUA VOLONTÀ POTRÀ, NEGLI OTTO GIORNI, PRESENTARE LE SUE RIMOSTRANZE AI PROVVEDITORI.

OVE LA CONTESTAZIONE FOSSE ACCOLTA IL RICORRENTE DOVRÀ PAGARE 4 LIRE PER RIMBORSO DELLE SPESE DI CONVOCAZIONE DELLA NUOVA ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL SOSTITUTO (1728).

9. NESSUNO POTRÀ DIMETTERSI DALLA SCUOLA SE NON PER GIUSTA CAUSA, CHE DOVRÀ ESSERE RICONOSCIUTA DAI PROVVEDITORI DI COMUN, I QUALI SI PRONUNCERANNO SENTITO IL GUARDIANO ED ACCERTATO CHE LE MOTIVAZIONI NON SIANO FRAUDOLENTE O CAPZIOSE (1740).

PER LI MEDICI SALARIATI

1. LA CONVENZIONE CON I MEDICI DOVRÀ ESSERE RINNOVATA PER VOTO IN ASSEMBLEA DI TRE ANNI IN TRE ANNI (1701).

2. È FATTO DIVIETO ASSOLUTO AI MEDICI, SOTTO PENA DELL'IMMEDIATA RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E DI NON POTERNE CONCLUDERE ALTRE CON NESSUN'ALTRA SCUOLA, INCLUDERE NELLE RICETTE (*SANTI*) MEDICINE NON DA LORO ORDINATE PER CIASCUN MALATO IN CURA E NON SPECIFICAMENTE SOLO A LUI RIFERITE.

LE RICETTE DOVRANNO ESSERE STESE DI PROPRIO PUGNO DAL MEDICO CURANTE.

IN MANCANZA DI RICETTA COSÌ REDATTA NON POTRÀ ESSERE FATTO NESSUN RIMBORSO DELLA RELATIVA SPESA.

I CUSTODI SONO TENUTI A CONSERVARE IN BUON ORDINE LE RICETTE PAGATE E A DARNE PUNTUALE RENDICONTO (1712).

** Da Leggi, terminazioni, ordini spettanti alle Scuole laiche di devozione, delegate dall'eccelso Consiglio dei Dieci al Magistrato eccellentissimo di Provveditori di Comun, dove ad uno ad uno raccolti li doveri de' Corpi, delle Cariche, de' Salariati e anco de' Ministri del predetto Magistrato rapporto a Scuole, ristampate per ordine del Magistrato suddetto e con approvazione dell'Eccelso Consiglio dei Dieci de dì 7 gennaio 1764, nell'edizione ufficiale dei Pinelli.*

I medici pubblici

Più che una disciplina organica della specifica materia, che le fonti non danno, è possibile individuare i tratti di una figura di operatore sanitario che ben potrebbe definirsi *pubblico*, perché legato da un rapporto organico col Magistrato alla Sanità per la cura degli indigenti.

La posizione giuridica del *medico pubblico*, assunto e stipendiato dal *Commune*, va desunta dalle funzioni che gli vengono attribuite e queste lo sono in ragione della suddivisione per casta della società cittadina. Il Medico pubblico era libero di curare chiunque glielo chiedesse, ma doveva per dovere d'ufficio curare gratuitamente gli indigenti privi di mezzi per pagargli l'onorario. E qui entrava in gioco il sistema delle caste: Nobili e Cittadini provvedevano liberamente alla loro cura, rivolgendosi sia al medico di loro fiducia, che poteva ovviamente essere il Condotta (non è forse senza un' almeno indiretta interessenza che dal Magistrato alla Sanità fossero nominati pubblici i medici più rinomati del momento), sia ad altri medici liberi, operanti sulla piazza (sempre ovviamente iscritti alla relativa Scuola). Gli Artieri godevano dell'assistenza medica della loro "mutua", l'Arte d'appartenenza, che, come sopra esposto, assicurava una mutualità sanitaria molto efficiente e completa.

Restavano i poveri, *gli altri*, affidati soltanto alla medicina pubblica, vale a dire alla cura del Medico pubblico. Tra i poveri va descritta una categoria particolare, veri *poveri speciali*, che finalmente entrano in scena: i nobili decaduti nullatenenti, detti *barnaboti*; un tema lasciato ai margini dalla storiografia perché considerato solo di colore, mentre, se calato nel sistema elettorale (la cui importanza determinante nell'evoluzione della società veneziana viene a sua volta del tutto ingiustamente trascurata), può dare la spiegazione di certi episodi politici che sarebbe superficiale attribuire genericamente alla decadenza dei costumi. Certo ci fu decadenza del costume politico-amministrativo, ma essa nacque dal sistema elettorale, quel dedalo di compromissioni imperante nel funzionamento delle Commissioni elettorali, formate attraverso la pesca della *bala doro* e incaricate della designazione dei candidati ai carichi politici.

I Nobili appartenenti al Libro d'oro si distinguevano - in linea di mero fatto, perché sul piano formale, come ricordato, era assoluta l'uguaglianza di trattamento - in tre categorie: i *benestanti* politicamente sensibili ed attivi; numericamente si potevano stimare -quanto meno a metà Settecento- attorno al venti-trenta per cento del migliaio circa di iscritti al Libro; sopra di loro c'erano i *proceri* -un dieci per cento- ricchissimi, che vivevano di grandi affari e di grande politica, esercitata in raccordo con i *benestanti* più assiduamente

impegnati nell'agone politico. Al di sotto si agitava una massa inquieta, tra cui si distinguevano i *meccanici* (come venivano chiamati i Nobili nuovi aggregati) e i *plebei*, i Nobili caduti in miseria, i *barnaboti*; tutti di fatto riuniti nell'unica categoria degli "scontenti", quelli "contro". Costoro costituivano la massa amorfa o materia grezza, su cui il sistema si fondava. Non si sarebbe lontani dal vero se li si considerasse sul 50 - 60 per cento degli appartenenti al Maggior Consiglio; sempre trattati con sommo riguardo perchè esposti alla ventura a diventare *elezionari*, ove avessero pescato la *bala d'oro*. Quando i *barnaboti* erano veramente tali, ricevevano una specie di certificato di povertà diventando *povari al pevere*¹, che dava titolo per essere ospitati in case "pubbliche" in Contrada san Barnaba (dove il nome) e all'assistenza sanitaria gratuita a carico dello Stato. L'importanza politica della categoria dei nobili decaduti è resa manifesta dall'infittirsi di provvedimenti in loro favore, mano a mano che s'aggravava la "crisi morosiniana" di fine Sei - primi Settecento; nella raccolta di provvedimenti relativi al "pubblico impiego" - per dirla in termine assolutamente anacronistico- del *Viola*, al volume V tomo I, riempiono 152 pagine².

"*Dodici essere doveano di pubblico stipendio provisti i medici ed altrettanti i chirurghi e questi approvati in Senato e nel Consiglio di XL con la porzione maggiore de voti secondo la legge 17 ottobre 1324*"³.

La medicina di bordo

Nel riportare le disposizioni del *Codice della Veneta Mercantile Marina* del 1786, già sopra ricordato, ci s'imbatte in un termine reso incomprensibile nel contesto del primo capitolo, in cui si disciplina la funzione dell'*Eccellente*. Non si tratta d'un aggettivo qualificativo del valore del soggetto, ma è nome

1. *Povari al pevere* chiamavansi sotto il Governo Veneto alcuni poveri patrizii, a' quali era concessa ogni anno al Maggior Consiglio nella settimana sanata la carità o limosina di sei ducati d'argento per cadauno; elemosina istituita negli antichi felici tempi della Repubblica, quand'ella godeva cioè il commercio esclusivo colle Indie orientali. Allora queste carità si pagavano dalla Cassa del pepe; onde n'è rimasta la denominazione anche dopo il cessato commercio": **G. Boerio**, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, coi tipi di Andrea Santini e figlio, 1829, alla voce *povero*.

2. **A. A. Viola**, conte, *Compilazione delle leggi del Serenissimo Maggior Consiglio; eccellentissimo Senato; Eccelso Consiglio dei Dieci; Eccellentissimo Consiglio di Quarantia al Criminal; Terminazioni de' Spp. Presidenti sopra gli Uffici; Ordini degli Eccellentissimi Signori Savi; Terminazioni di altre Magistrature*, Venezia, 1786, Per li Figlioli del Q. Z. Antonio Pinelli Stampatori ducali, vol. V, t. 1, pp. 152.

3. **D. C. Tentori**, spagnuolo, *Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia degli Stati della Repubblica di Venezia*, Venezia, Appresso Giacomo Storti, 1785 (dodici volumi), vol. I, pag. 363.

comune di persona: indica la funzione del medico di bordo delle navi militari. Ecco come lo descrive l’Ammiraglio Nani Mocenigo⁴. “*Eccellente* - Aveva le funzioni di medico di bordo e si chiamava anche Ceroico o Cerosico. A lui era affidata la cura sanitaria dell’equipaggio. Quello imbarcato sulla galera generalizia doveva assicurarsi che tutte le galere dipendenti mantenessero in ordine i depositi di medicinali ed i locali adibiti agli ammalati e feriti. Egli aveva l’obbligo di far “tener tosata ben basso e rasata la gente da remo”, passando ispezione alla ciurma due volte al mese e doveva firmare il bollettino dei morti. Gli Eccellenti venivano scelti tra coloro che avevano un ‘titolo di servizio sopra l’Armata’, con preferenza a coloro che avessero dopo 5 anni ottenuta la Laurea dottorale. Alla dipendenza dell’Eccellente imbarcava un barbierotto scelto tra i figli di medici o tra giovani di ‘civile e onesta estrazione’, che non doveva aver meno di 14 anni. Per la nomina ad Eccellente occorre almeno 10 anni di servizio in Armata”. Per osmosi il termine passa anche nella disciplina della marina mercantile.

Nella grande crisi degli’ingaggi della gente di mare ed in particolare dei galeotti di buona volontà nelle navi mercantili⁵, il *Codice* altro non fece che codificare una prassi ormai da lungo tempo invalsa: veniva regolata la funzione del medico di bordo, ma lasciato alla determinazione dell’armatore di concerto col capitano se ingaggiarlo o meno. La legge si limitava a regolarne i compiti ove venisse imbarcato.

Per il resto la disciplina di bordo rispecchia per grandissima parte le norme di diritto internazionale in tema di marineria, consacrate dalla fine del Medioevo nel *Consolato del mare*⁶ una strana -in ragione dell’anonimia delle genesi- sinossi di norme sulla navigazione, che ha “tenuto banco” per secoli fino all’avvento delle seicentesche Ordinanze colbertiane. Il *Codice per la veneta mercantile marina* giunge molto tardi sulla scena del diritto della navigazione e s’inquadra nel già ricordato sforzo -fiorito a metà Settecento e risultato per

4. **M. Nani Mocenigo**, *Storia della marina veneziana da Lepanto alla caduta della Repubblica*, Roma, Ministero della Marina, 1931; ristampa anastatica presso Filippi, Venezia, 1995, pag. 31.

5. I galeotti -uomini di remo senz’alcuna (almeno all’inizio) connotazione negativa- si distinguevano nelle due grandi categorie: quelli d’ingaggio a contratto, detti “di buona volontà”, e quelli per condanna, detti “sforzati”, che dovevano remare incatenati al banco (ma una volta al largo venivano sciolti ed il trattamento era in tutto uguale agli altri); descrizione delle modalità d’ingaggio della gente di mare nel mio *Lepanto*, Venezia, Corbo e Fiore, 2001 (4° ed. 2009).

6. Del Consolato del mare colla spiegazione di **Giuseppe Maria Casaregi**, va segnalata in Venezia l’edizione, Per **Francesco Piacentini**, del 1737; rassegna della legislazione nelle due citate (nell’introduzione) fonti sistematiche del Novecento; del *Digesto Italiano* del 1927, **G. Ingianni**, voce *Nave (codice per la marina mercantile)*, vol. XV, parte II, pp. 1418-1492; dell’*Enciclopedia del diritto* del 1964, **D. Gaeta**, voce *Diritto della navigazione*, vol. XII, pp. 1076-1093.

lo più inane a causa degli eventi che l'hanno travolto- di dare una sistemazione organica alle fonti normative giunte ormai alla paralisi da congestione; sul piano internazionale non ebbe alcun rilievo; resta solo un monumento grafico. Sostanzialmente la scelta di dotare la nave del medico di bordo era un servizio facoltativo “in più” offerto alle ciurme -marinai e galeotti- per aumentare l'appetibilità dell'offerta d'ingaggio.

C O D I C E
P E R L A
V E N E T A
M E R C A N T I L E M A R I N A

APPROVATO DAL DECRETO

DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO

21. SETTEMBRE 1786



M D C C L X X X V I

PER LI FIGLIUOLI DEL QU Z ANTONIO PINELLI,
STAMPATORI DUCALI.

TITOLO OTTAVO.

C H I R U R G H I.

1

 Vel Chirurgo, ossia Eccellente; che volesse esser impiegato sopra Bastimenti Veneti Mercantili, qualora li Capitani di consenso co' lor Parcenevoli credessero di scieglierne alguno, avrà ad essere degli approvati, e dovrà per conseguenza nell' atto della Rassegna esibire ai Provveditori all' Armar il di lui Privilegio licenziato dal Magistrato alla Sanità.

2

Dovrà esso Chirurgo provvedersi a proprie spese di tutti que' Medicinali, Ungenti, Droghe, ed altri generi, che occorressero alla di lui professione, e in quantità proporzionata alla lunghezza del viaggio, riprenendoli con buon ordine, e separazione in un Cassoncino; e così pure dovrà avere tutti gl' Istrumenti di buona tempra, e qualità infervienti alla professione medesima. Queste cose dovranno esser tutte da lui assoggettate al proprio Capitano, almeno tre giorni prima della partenza, per quelle osservazioni, ed esami, che si sono prescritti coll' Articolo 16.º del Titolo Capitani, in pena, non facendolo di Duc. 50. V. C. da

5

Si dipoterà con rispetto, e dipendenza verso il suo Capitano, e con la dovuta morigeratezza, accorrendo egli pure con la propria persona ne' bisogni urgenti del Bastimento, che durante l' Accordo non potrà esser da lui per nessuna causa, o pretesto abbandonato, in pena di D. 100. V. C. da essergli levata dal Magistrato all' Armar, ed applicata all' Ospital degl' Invalidi di questa Città, e di esser altresì dichiarato per sempre incapace di servizio sopra Veneti Bastimenti.

6

Se mai finalmente per fatalità incorresse nelle delinquenze, che possono esser comuni, e che son prevedute negli Articoli al Titolo de' Marinieri, farà egli pure soggetto alle pene tutte cogl' Articoli medesimi comminate.



3

Accudirà con tutta la vigilanza, diligenza, e carità; Infermi, assistendoli, e suffragandoli di rimedi, senza zio risparmio, informando sollecitamente il Capitano, mai per avventura tra i mali ve ne scuoprìsse alcuno contagioso per quelle separazioni, che si rendessero necessarie, e tenendo egualmente informato il Cappellano, altro Religioso, che vi fosse sopra il Bastimento, onde non a tempo assistiti dei tanto necesarij Spirituali soccorsi.

4

E siccome per l'assistenza a' medesimi egli consegua dal Capitano (oltre il di lui mantenimento alla Tavola dello stesso) la paga relativa al proprio Accordo, così gli Medicamenti riterrà le paghetto di L. 1. al Mese a fisa di cadauno dell' Equipaggio, e queste direttamente al Capitano medesimo; restandogli severamente proibito esigere qualunque altro pagamento, o riconoscenza sotto qualsivoglia titolo o pretesto, in pena della confiscazione delle paghe, che avanzasse al di lui ritorno in questi Partiti, oltre ad altri castighi ad arbitrio del Magistrato all' Armar.

5 81

T 1:

fonte

TITOLO OTTAVO *
CHIRURGO

1. QUEL CHIRURGO OSSIA ECCELLENTE, CHE VOLESSE ESSER IMPIEGATO SOPRA BASTIMENTI VENETI MERCANTILI, QUALORA LI CAPITANI DI CONSENSO CO' LOR PARCENEVOLI CREDESSERO DI SCEGLIERNE ALCUNO, AVRÀ AD ESSERE DEGLI APPROVATI, E DOVRÀ PER CONSEGUENZA NELL'ATTO DELLA RASSEGNA ESIBIRE AI PROVEDITORI ALL'ARMAR IL DI LUI PRIVILEGIO LICENZIATO DAL MAGISTRATO ALLA SANITÀ.

2. DOVRÀ ESSO CHIRURGO PROVVEDERSI A PROPRIE SPESE DI TUTTI "QUE' MEDICINALI, UNGUENTI, DROGHE, ED ALTRI GENERI CHE OCCORRESSERO ALLA DI LUI PROFESSIONE, E IN QUANTITÀ PROPORZIONATA ALLA LUNGHEZZA DEL VIAGGIO, RIPONENDOLI CON BUON ORDINE, E SEPARAZIONE. IN UN CASSONCINO E COSÌ PURE DOVERÀ AVERE TUTTI GL'ISTRUMENTI DI BUONA TEMPRA, E QUALITÀ INSERVIENTI ALLA PROFESSIONE MEDESIMA. QUESTE COSE DOVRANNO ESSER TUTTE DA LUI ASSOGGETTATE AL PROPRIO CAPITANIO, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, PER QUELLE OSSERVAZIONI ED ESAMI CHE SI SONO PRESCRITTI COLL'ARTICOLO 16° DEL TITOLO CAPITANI, IN PENA, NON, FACENDOLO DI DUC. 50 V. C.¹, DA ESSERGLI LEVATA DAL MAGISTRATO ALL'ARMAR, ED APPLICATA ALL'OSPITAL DEGL'INVALIDI DI QUESTA CITTÀ.

3. ACCUDIRÀ CON TUTTA LA VIGILANZA, DILIGENZA, E CARITÀ AGL' INFERMI, ASSISTENDOLI, E SUFFRAGANDOLI DI RIMEDI, SENZA VIZIOSO RISPARMIO, INFORMANDO SOLLECITAMENTE IL CAPITANIO SE MAI PER AVVENTURA TRA I MALI VE NE SCUOPRISSE ALCUNO DI CONTAGIOSO, PER QUELLE SEPARAZIONI CHE IL RENDESSERO NECESSARIE E TENENDO EGUALMENTE INFORMATO IL CAPPELLANO, O ALTRO RELIGIOSO, CHE VI FOSSE SOPRA IL BASTIMENTO, ONDE SIANO A TEMPO ASSISTITI DEI TANTO NECESSARI SPIRITUALI SOCCORSI.

4. E SICCOME PER L'ASSISTENZA A' RNEDESIMI EGLI CONSEGUIRÀ DAL CAPITANIO (OLTRE IL DI LUI MANTENIMENTO ALLA TAVOLA DELLO STESSO) LA PAGA RELATIVA AL PROPRIO ACCORDO, COSÌ PER LI MEDICAMENTI RITRARRÀ LE PAGHETTE DI L. 1 AL MESE A TESTA DI CADAUNO DELL'EQUIPAGGIO, E QUELLE DIRETTAMENTE DAL CAPITANIO MEDESIMO; RESTANDOGLI SEVERAMENTE PROIBITO DI ESIGERE QUALUNQUE

1. Si trattava -questa e quella del cap. 5- di somme enormi anche se il Ducato di fine Settecento era svalutato di oltre il 50 % del valore del Tre- Quattrocento; per tentativo di attualizzazione del valore del ducato si rinvia alla nota 2 del paragrafo successivo.

ALTRO PAGAMENTO, O RICONOSCENZA SOTTO QUALSIVOGLIA TITOLO O PRETESTO, IN PENA DELLA CONFISCAZION DELLE PAGHE, CHE AVVANZASSE AL DI LUI RITORNO IN QUESTI PORTI, OLTRE AD ALTRI CASTIGHI AD ARBITRIO DEL MAGISTRATO ALL'ARMAR.

5. SI DIPORTERÀ CON RISPETTO E DIPENDENZA VERSO IL SUO CAPITANIO E CON LA DOVUTA MORIGERATEZZA, ACCORRENDO EGLI PURE CON LA PROPRIA PERSONA NE' BISOGNI URGENTI DEL BASTIMENTO, CHE DURANTE L'ACCORDO NON POTRÀ ESSER DA LUI PER NESSUNA CAUSA O PRETESTO ABBANDONATO, IN PENA DI D. 100. V. C. DA ESSERGLI LEVATA DAL MAGISTRATO ALL'ARMAR, ED APPLICATA ALL'OSPITAL DEGL'INVALIDI DI QUELLA CITTÀ E DI ESSER ALTRESÌ DICHIARATO PER SEMPRE INCAPACE DI SERVIRE SOPRA VENETI BASTIMENTI.

6. SE MAI FINALMENTE PER FATALITÀ INCORRESSE NELLE DELINQUENZE, CHE POSSONO ESSER COMUNI, E CHE SON PREDUTE NEGLI ARTICOLI AL TITOLO DE' MARINERI, SARÀ EGLI PURE SOGGETTO ALLE PENE TUTTE COGL'ARTICOLI MEDESIMI COMMUNATE.

* Dal "*Codice della veneta mercantile marina*", approvato dal Collegio dei Savi con terminazione 30 agosto 1786, edizione ufficiale edita Per li Figliuoli del qu. Antonio Pinelli stampatori ducali nello stesso anno.



3.2 Gli Speciali

A vicende molto particolari e quindi a disciplina notevolmente differenziata da quella dei Medici, alla quale fu sempre molto “legata”, fu l’Arte degli Speciali (questa la denominazione più ricorrente). Sotto la Serenissima (né per vero e fino ad epoche relativamente recente in nessun’altra parte del mondo) la *farmacologia* come attualmente intesa non ha mai formato una disciplina autonoma, considerabile «scienza» nell’organizzazione del «sapere ufficiale».

Dello Studio di Padova (la culla e il centro non soltanto veneto ma per lunghi secoli anche «mondiale» della *scienza*) abbiamo l’elenco completo delle cattedre d’insegnamento -ed erano in tutto 34-, fornitoci dal più attento storico dell’epoca, il *Sandi*¹, nessuna era «intitolata» allo studio dei farmaci, neppure in quelle che potevano «avvicinarsi» alla scienza «farmaceutica» (come attualmente intesa). Anche le cattedre intitolate a materie vicine alla farmacologia, quale quella di «teoria ordinaria della medicina», della «fisica sperimentale» e «delle erbe», s’interessavano di *medicinali*, limitando lo studio alla sola medicina o alla componente agricola; in nessuna era previsto lo studio sistematico della *farmacologia*; le nozioni sui farmaci venivano impartite occasionalmente per iniziativa del singolo «lettore» (come venivano chiamati i titolari di cattedra), non in forza di programmi preordinati di studi”.

La «manipolazione» della materia restò sempre circconfusa da un alone di mistero misto a sospetto; ed ovviamente non mancava neanche allora chi raccomandava prudenza agli scienziati impegnati nella «ricerca» (che per larga parte si identificava con l’alchimia).

Pare significativo ricordare quanto, a mo’ di «testamento scientifico», lasciò ai posteri il più grande «scienziato della materia» dell’età veneziana, il già ricordato padovano Bernardo Trevisan (1406-1482): alla fine della sua lunga vita di peregrinazioni e di ricerca (sempre ovviamente e solo della pietra filosofale), ammoniva che «per evitare i suoi stessi errori” la ricerca doveva essere condotta con *forte e discreta meditazione*, aggiungendo che le *operazioni* devono seguire la natura *soccorrendola e perfezionandola*, senza

1. Ampia rassegna dei vari insegnamenti (cattedre) in **V. Sandi**, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all’anno di N.S. 1700*, Venezia, Coletti, 1756, vol. II della parte II, p. 753 ss; sull’importanza dell’opera del Sandi nella storiografia veneziana, cfr. **F. Dalla Colletta**, *I principi di storia civile di Vettor Sandi - diritto, istituzioni e storia nella Venezia di metà Settecento*, Venezia, Istituto Veneto di Scienza, Lettere e Arti, 1995.

mai assoggettarla a processi arbitrari)².

L'«arte» conservò sempre un «tono» molto «dimesso» ed «inferiore», rispetto a quella dei medici e lo Speciale venne sempre considerato più artigiano che scienziato (per quanto la distinzione potesse valere nella società veneziana, sia della *Dominante* che dei *Domini*).

Da ricordare quanto osservava -quasi scusandosi della sua opera- nella presentazione di un suo trattato di «farmacia» (diremmo oggi), il *Serena*³: il suo libro era rivolto a «ingegni bassi», incapaci di capire i testi elaborati, per i quali occorreva appunto scrivere in volgare. Rilevante vi è il passo secondo cui «ai nostri tempi (scriveva nel 1678) i medici hanno lo speciale per loro ministro e a quello spetta rettamente operare, sì come a quelli rettamente ordinare»... «la cultura dello Speciale consiste nel bene maneggiare fornelli, lambicchi e vasi per l'opportuna preparazione di succhi, decotti, pillole e unguenti, per cui il parlar terso ed elegante è cosa necessaria in un virtuoso accademico, ma non in uno Speciale, a cui poco importa il parlar male, purché operi bene»

La disciplina anteriore al Capitolare

L'attività oggi definita farmaceutica, qualificata «ancilla dell'arte medica», ha sempre avuto con quest'ultima uno strano rapporto, definibile -da una parte- di «strumentalità funzionale» (determinata dalla necessità del medico di disporre di rimedi, la cui preparazione spesso esulava dalle sue capacità «professionali») e di sospetto «istituzionale», nel timore (sempre presente nei primi interventi «legislativi» nella materia) che un'alleanza troppo stretta tra medico e «farmacista» (ma la qualifica è certamente anacronistica) potesse essere veicolo di interventi delittuosi, o quanto meno di sfruttamento del malato per finalità «trasversali» (di speculazione e -più spesso- di ingiusto guadagno).

L'arte del preparar medicine, quando cominciò a venire in rilievo come attività autonoma distinta da quella medica con la quale da sempre si era confusa (da ultimo nella celeberrima Scuola Salernitana), è sempre stata

2. Riportato da **F. Kunzle**, *Mutus liber: le immagini dell'alchimia*, Milano, Mazzotta, 1980, p. 12; vi si ricorda che meta finale dell'Alchimia, definita nel Medioevo *magnum opus*, «non è la produzione dell'oro comune, ma della «pietra filosofale»... una forma d'o-ro così sublimato, che a contatto con esso i materiali bassi si tramutano in oro finissimo; sciolta in un liquido la pietra darà l'elisir di lunga vita»; dove, ac-canto alla ricerca dell'oro, si persegue il sommo fine dell'arte «farmaceutica»: l'elisir dell'eterna giovinezza.

3. Si tratta del trattato *L'arte dello Speciale*, menzionato in **G. Panseri**, *La nascita della polizia medica*, in **Aa.Vv.**, *Storia d'Italia*, Torino, Einaudi, 1980, vol. VIII, *Annali*, pp. 181 e ss.

guardata con molto sospetto da tutte le «parti»: dal medico, preoccupato che le sue prescrizioni fossero frustrate dalle cattive medicine preparate dallo «speciale» (ed era la denominazione allora ufficiale); dalla Chiesa, che temeva sempre influssi demoniaci alla base della manipolazione della «materia», un misto di stregoneria e di alchimia (la quale peraltro a sua volta spesso s'identificava con la prima); dal «legislatore» (da intendersi nell'accezione «possibile» negli ordinamenti medievali, in cui le fonti normative erano le più varie, non ultimi i frequenti Concili), per i persistenti sospetti di reato che accompagnavano ogni insuccesso sia medico che «farmaceutico» (diremmo oggi).

Le tre componenti della disciplina dell'*apotecario* (altra denominazione corrente) si ritrovano puntualmente nei primi interventi «legislativi» anteriori al capitolare del Doge Zen:

a) la «legge di Arles» del 1204 proibisce al medico di «facere syropum», di confezionare cioè le medicine da somministrare ai suoi pazienti, la cui preparazione doveva essere affidata a «specialisti», soggetti a lor volta a rigido controllo pubblico (che allora era «comunale», perchè le città erano erette in libero Comune, salva una «dipendenza politica» spesso meramente nominale dal sovrano)⁴;

b) l'«ordinanza» di Federico II di Sicilia (di grandissima importanza nella storia della farmacia) proibisce al medico di *contrahere societatem cum confecioriis* (far società con gli «speciali», gli attuali farmacisti), mentre, se lo «speciale» (denominato volta a volta «stazionario», «confezionario», «apotecario») «s'avvedesse od anche avesse solo il sospetto che il medico non avesse bene operato nella sua prescrizione, non doveva fornire il 'preparato' al paziente»⁵;

c) il cap. XVIII del *Liber promissionis maleficii*, il primo «codice penale» della Serenissima emanato «nell'anno del Signore 1232, adì 7, instando

4. La fonte è segnalata, assieme a quella subito dopo indicata nel testo, in **R. Fontanesi Pecorini**, *I semplici a Venezia nel '700*, Bassano, Minchio, 1982, pag. 5.

5. Il testo reca *non rectus*, ipotizzando che allo speciale venisse il sospetto che il medico avesse sbagliato la prescrizione sia per ignoranza o errore, sia con dolo, propinando al paziente -attraverso la ricetta- una pozione le-tale; si vedrà che la disposizione è letteralmente riprodotta nel Capitolare *infra* riportato.

il mese di luio, indition quinta, in Rialto»⁶, considera anche l'attività degli «aromatari» (com'erano qualificati quelli che poi sarebbero stati denominati «speziali»), sotto l'aspetto solo criminale, nel cui ambito i loro possibili interventi venivano compresi nella generica «voce» di «maleficio», che comprendeva ogni somministrazione di sostanze «artificiali», da quelle ritenute vere e proprie «medicine», considerate «veleni» quando non raggiungevano l'effetto voluto e dovuto, ai filtri magici e simili: *«statuimo etiamdio che se alcun homo o femina darà ad alcuno manzar o bevare alcun maleficio o herbaria, over haverà fatto alcuna cosa, per la qual l'homo debbia perire o esser fora de senno, sia frustà et bolado, se in conscientia di Zudesi serà esso haver perpetrato il maleficio. Et se per testimonj serà provado, o haverà confessado lui haver fatto questo, over se 'l sarà publico e manifesto, perda gli occhi et la man, secondo la discretion di Zudesi.*

Et se per cason di maleficio, over herbaria, alcun morirà ò perderà lo intelletto, sia il malfator impicado over sia brusado, se lui harà confessado, o sia per testimoni provado, over sia publico et manifesto.

Se veramente alcun homo o femina harà fatto maleficji, i quali se dimandano volgarmente 'amatorie', o veramente alcuni altri malefici, che alcun homo o femina se havesson in odio, sia frustà, et bolado et chi harà conegliado patisca simile pena».

Tali norme restarono in vigore per tutta la durata della Repubblica, essendovi state aggiunte, con *parte* in Maggior Consiglio del 28 ottobre 14108, talune norme processuali e di dettaglio precettivo, sulle quali si tornerà più avanti.

6. Del *Liber Promissionis Maleficij* sono state fatte numerose edizioni ufficiali a stampa; ci si limita a ricordare quella del 1619, in cui viene riportato come seconda parte dei *Veneta Statuta* (le leggi «civili», diremmo oggi, ma la distinzione nel diritto veneziano non era così netta com'è nel diritto moderno); il «capitolo» vi si trova a carta 134 («carta», perchè i libri erano numerati per «carte», con recto e verso, e non per facciate); quella del 1729 (nota come «la Moceniga», dal nome del Doge che ne ordinò la promulgazione), in cui si trova a carta 10; l'edizione ufficiale delle «Leggi criminali» è del 1751 (sempre presso lo «stampatore ducale» Pinelli) ed il «capitolo» vi si trova ancora a carta 6. Del *Liber Promissionis Maleficij* esiste da sempre anche una coeva traduzione in volgare, che costituisce in assoluto il primo testo legislativo della lingua italiana; la «legge» si trova riportata integralmente nell'edizione del 1629 (a carta 143) e nel volume delle «Leggi criminali» (a carta 11 retro), mentre nella *Moceniga* del 1729 (carta 10 retro) è soltanto ricordata in nota a margine del capitolo del *Liber Promissionis*. Da ricordare che, nella tecnica giuridica veneziana, l'equivalente del nostro termine «legge» si chiamava «parte», e «terminazione», l'equivalente del nostro «decreto», «ordinanza» e simili; per ampio esame della tecnica legislativa si veda il mio *Le leggi veneziane sul territorio*, nella già citata collana *Civiltà Veneta* il volume del 1983; notare il doppio significato del termine *maleficio*: genericamente significava *delitto*, specificamente pozione, *intruglio* velenoso.

Il Capitolare del 1258

La «Scuola» degli Speziali⁷, fu, come ricordato, costituita (ma meglio sarebbe dire «legalmente riconosciuta») con la *dogale* (il decreto del Doge di *promulgazione* -si direbbe oggi- della decisione della Signoria) di Renier Zen del 1258, con quegli *Statuta observanda a Medicis et Spetiariis Inclitae Reipublicae Venetiae*, «che saranno se non copiati, presi ad esempio da tutta Europa»⁷.

Anche questa Scuola si divideva in due «colonnelli»: «i *spezieri da grosso*, raffrontabili ai nostri droghieri, e i *spezieri da medicine* o farmacisti propriamente detti». Si trattò peraltro di distinzione solo «interna», perché la Scuola operava «all'esterno», nel contesto sociale, con assoluta unitarietà, sia funzionale che disciplinare. Molto significativa è la già citata *parte* in Maggior Consiglio del 28 ottobre 1410, la quale, riprendendo il capitolo XVII del *Liber Promissionis Maleficii*, già sopra riportato, disciplina la materia della somministrazione di sostanze nocive come attività generica, con sanzioni rivolte “*a chiunque*” e non specificamente agli Spezieri o Aromatari, ai quali riconoscesse posizione particolare (anche solo al fine di attribuire qualche aggravante al fatto da essi commesso). L'attività di somministrazione abusiva veniva punita solo in quanto tale, come reato *comune*, si direbbe nel linguaggio tecnico attuale, e non come reato *proprio*, commissibile solo da appartenenti a categorie legali di operatori. Quella legge puniva infatti *chiunque* «facesse, consentisse, insegnasse o aiutasse o commettesse o concorresse o indirizzasse a fare erbarie o fatture» (intrugli, decotti, sciroppi e simili) o comunque qualsiasi *turbativum sanitatis*, ovvero li somministrasse a chicchessia o li portasse «addossum». La competenza all'inchiesta preliminare veniva assegnata ai Signori di Notte, i risultati delle cui indagini dovevano essere trasmessi agli Avogadori di Comun, che dovevano portare il fatto al giudice competente a seconda della natura del reato che fosse risultato commesso.

L'*arte apotecaria* dovette peraltro continuare a restar aleatoria, se il relativo originario Capitolare - a differenza di quello coevo dei Medici rimasto immutato- doveva fin da subito formare oggetto dei numerosi interventi qui di seguito riportati, sia correttivi che talora meramente ripetitivi di precedenti disposizioni anche a distanza di pochi anni: si veda l'addizione del 1318 (cap. 21), che vieta l'amido e il chiaro d'uovo nella fabbricazione di zenziberato sotto pena dell'ammenda d'un grosso per libra di prodotto abusivamente confezionato, e la di subito successiva addizione del 1239 (cap. 27), che proibisce gli stessi additivi nel “manicaretto di confetto” sotto pena della sola

7. Fontanesi Pecorini, *I semplici a Venezia*, op. cit., pag. 6.

confisca del prodotto (o per lo meno riesce arduo cogliere la differenza tra “zenziberato” del 1218 e “manicaretto di confetto” del 1230). Ma proprio il succedersi incalzante delle addizioni del Capitolare sta a dire che la disciplina degli Speciali doveva essere molto condizionata da fatti anche occasionali, legati a contingenze anche fortuite (salvo che non abbiano giocato le idiosincrasie di qualcuno dei Giustizieri avvicendatisi nel carico).

Sul piano tecnico il grande progresso dell’«arte» sia medica che “farmaceutica”, si ebbe con la ricordata istituzione (nel 1348) del «Magistrato alla Sanità», originariamente i Provveditori e poi i Sopraprovveditori, che, come già accennato, fu il primo «dicastero» della storia.

Uno dei primi interventi fu l’istituzione del *passaporto sanitario*, lo speciale nullaosta per entrare nello Stato superando ai «rastelli di sanità», gli sbarramenti di severissimo controllo preventivo, di cui si tratterà illustrando la *sanità nei Domini*.

Molto severa e -come al solito- estremamente minuziosa era la disciplina della vendita dei medicinali, le cui specialità dovevano essere previamente registrate ed i cui prezzi venivano in un primo tempo approvati dalla Giustizia Vecchia, poi -dalla metà del 500- solo proposti da quella Magistratura ed approvati dal Consiglio dei Dieci, ed essere chiaramente esposti al pubblico e rigidamente osservati.

Dei moltissimi provvedimenti sulla disciplina della preparazione e della vendita dei medicinali e dei relativi prezzi, se ne riprendono solo alcuni:

- la privativa della confezione e della vendita dei “medicinali”, rigorosamente riservata ai soli spezieri⁸;
- l’ordine di bruciare in pubblico, a Rialto, i medicinali scaduti⁹;
- la legge (*terminazione*) dei Dieci del 30 luglio 1569, con cui veniva in pratica imposto un (diremmo oggi) tariffario unico per l’intero *Stato da*

8. Il divieto ad «estranei» (non iscritti) di confezionare e vendere medicinali era insito nell’esistenza stessa della «scuola»; esso venne comunque formalmente impartito con *parte* 14 luglio 1325 (menzionata in **Fontanesi Pecorini**, *I semplici a Venezia* op. cit., p. 12) e ribadito con *parte* del 10 luglio 1480 (integralmente riportata in **G. Dian**, *Cenni storici sulla Farmacia Veneta, del 1900* (segnalato nella ristampa ana-statica presso Filippi, 1983, pag. 112), che estendeva il rigoroso divieto anche ai medici: «sia dichiarato, che alcun medico non possi far medicine, nè farle vender, nè in casa sua, nè altro, ma solum ordenarle a le botteghe di spiziaria ordinarie, sotto pena e strettore etc...». Il divieto venne ripetutamente ribadito (il che sta a dire, oltre che la severità dell’autorità, anche la necessità di sempre nuovi interventi per i frequenti abusi) ed esteso anche ai «Monasteri, Conventi, et luoghi simili» (ivi, p. 226). La disposizione venne impartita con *parte* della Quarantia al Criminal, la suprema magistratura penale, che peraltro aveva anche potere legislativo, oltre che giudiziario, 31 luglio 1331 (riferita in **Fontanesi Pecorini**, *I semplici a Venezia*, op. cit., p. 1); il dato è riferito anche, con la solita puntualità di particolari, da P. Molmenti, *La storia di Venezia nella vita privata*, op. cit., vol. I, p. 150.

9. Le varie «leggi» sono riportate nella citata opera del **Dian**, *Cenni storici*, p. 5 ed in nota.

Terra, emanato perché non era tollerabile che taluni Spezieri “fanno pagare in questa città le medicine più di quello che si pagano in Padova ed altre città del Stato Nostro”;

- i numerosissimi (e sempre più fitti a cominciare dai primi anni del secolo XVI) interventi amministrativi per l'introduzione (oggi si direbbe «omologa») e - più spesso - di proibizione di singoli medicinali, con disposizioni (del Magistrato di Sanità) valevoli per tutti gli Stati Veneziani (sia *da Terra* che *da Mar*), oltre ai provvedimenti normativi-quadro sulla necessità e sulla modalità del rilascio dell'omologazione degli «specifici», le nostre specialità;

- la redazione (molto tarda peraltro, del 1777) di un «prontuario» medico unico per l'intero *Stato da Terra*: il «catalogo dei Semplici e Composti Medicinali, de' quali per comando degli illustrissimi Signori Sopraprovveditori e Provveditori della Sanità di Venezia debbono trovarsi sempre fornite tutte le Spezierie d'ogni qualunque luogo del Serenissimo Veneto Dominio»¹⁰.



10. Tutte reperibili in Fontanesi Pecorini, *I semplici a Venezia*, op. cit.

fonte

CAPITOLARE DEGLI SPEZIALI *
(traduzione)

1. Giuro sui santi Vangeli di Dio che tutti i medicinali, sciroppi, unguenti o impiastri ed in genere rimedi medicinali che faccio o farò saranno efficaci e legali, confezionati con elementi collaudati, in perfetta buona fede, senz'alcun intento fraudolento; se non potessi disporre di elementi originali e genuini, userò dei surrogati pienamente affidabili.

2. Non confezionerò né farò mai confezionare alcun rimedio medicinale del valore superiore a dieci soldi, se prima non avrò avuto l'autorizzazione di uno o più ispettori designati dai Giustizieri, salvo che il medicinale non mi sia richiesto specificamente da un medico per un suo paziente; in tal caso mi riterrò autorizzato a confezionare la medicina richiesta. Tuttavia anche in tal caso non potrò consegnare il medicinale senza informare l'esaminatore nominato dai Giustizieri, che dovrà disporre del tempo necessario per le verifiche ritenute opportune; eccezion fatta per i medicinali contenenti balsamo, che dovrà comunque essere dichiarato ed enunciato.

Non potrò vendere alcun medicinale senza indicarne la specifica denominazione.

Non farò mai alcun accordo con alcun medico in danno dei clienti, quale che sia la natura del rimedio: pozione, polvere o sciroppo.

3. Non comprerò né farò comprare da chicchessia medicinali confezionati fuori della Città di Venezia; salvo che per lo zucchero velato e rosato e gli unguenti che s'importano dalla Marca di Lombardia e d'oltremare. In particolare per la triaca: non la venderò né farò vendere senz'averla prima fatta verificare e controllare dagli ispettori all'uopo designati.

4. Se sarò eletto ispettore o Giustiziere non rifiuterò la nomina e quando sarò richiesto da qualche Speciale o comunque fabbricante di medicinali di controllare la sua produzione, lo farò nel più breve tempo possibile, con lealtà e senza intenti discriminatori.

5. Mi riterrò in obbligo da dare agli ispettori, come corrispettivo della loro opera per ogni libra di prodotto controllato due danari, oltre ad un cucchiaino di zucchero rosato con pinoli.

6. Quando sarò ispettore non mi permetterò di manipolare il cucchiaino di zucchero rosato con pinoli, se non in presenza degli altri ispettori; e quando la facessi, lo farò senz'alcun sotterfugio.

7. Curerò con discrezione tutti i malati, feriti o comunque affetti da qualche infermità che si rivolgeranno a me per essere medicati, dando loro gli opportuni consigli; né prolungherò artificiosamente la loro malattia.

8. Non darò, ne farò dare, ne insegnerò mai a chicchessia di dare a qualcuno un medicinale velenoso o abortivo

9. Terrò sempre in evidenza questo capitolare che dovrà essere sottoscritto da almeno uno dei Giustizieri; e lo leggerò almeno tre-quattro volte all'anno.

10. Se verrò a conoscenza che taluno, in qualsiasi modo e sede si comporta non in conformità con quanto qui stabilito o che eserciti l'arte della Spezieria senza abilitazione, lo denuncerò ai Giustizieri appena mi sarà possibile

11. Tutto questo osserverò lealmente e senza inganni, pronto ad adeguarmi ad ogni variazione che fosse introdotta dal Doge attraverso i Giustizieri.

12. L'anno 1268, indizione XI, essendo Giustizieri i nobili Marco Signolo, Giovanni Corner e Matteo Gradenigo fu apportata al Capitolare questa aggiunta: disponiamo che nessuno Speciale tenga più di una libra di coriandro all'anno.

13. Nessun alchimista (*pistator*) manipoli più d'una libra di coriandro¹ all'anno.

14. Nessun operatore d'alchimia operi prima d'aver giurato

1. I termini tecnici vengono usati nell'accezione allora corrente assai vaga; per dare un'idea almeno orientativa non si vede di meglio di ricorrere al *Lexicon* del **Forcellini**, che registra i seguenti vocaboli: *Coriandrum*: foglia d'una pianta orientale cuius succus venenatus esse dicitur; pare potersi tradurre con *allucinogeno*; *Pistacium*; *nucis genus Syriae et Palestinae planta*; con doti anche afrodisiache; non parrebbe comunque corretto identificarlo con l'attuale pistacchio; *pistare coriandrum* viene quindi tradotto preparare prodotti allucinogeni.

di farlo correttamente e se dovesse venire a conoscenza che taluno opera abusivamente lo denunci senza indugio ai Giustizieri.

15. Nessuno Speciale potrà fabbricare triaca² se non in presenza di tre dei migliori medici designati dai Giustizieri.

16. Nessuno potrà vendere triaca se non sia fabbricata entro i sei mesi.

17. Se un malato già in cura da un medico vorrà interpellare un altro medico e chiedesse consiglio su ciò, il medico interpellato è tenuto a dargli le indicazioni più consone al caso espostogli.

18. Nessuno osi confezionare sciroppi se non con buona polvere bianca.

19. Il 1309, il 25 agosto, essendo Giustizieri Vecchi Giovanni Marignoni, Nicola Venier e Giovanni Michiel, venne stabilito e decretato che il forestiero che volesse venire ad esercitare l'arte dello Speciale in Venezia dovrà pagare trentasei soldi di grossi veneti³ per l'ammissione; di cui 12 andranno alla Camera dei Giustizieri; 12 ai notai di detta Camera, che se li spartiranno equamente tra loro e 12 ai soprastanti dell'Arte.

I veneti che vorranno esercitare l'Arte a Venezia non dovranno pagare alcunché.

20. Il 1310, indizione 8°, il 20 novembre, fu decretato dai Giustizieri Vecchi Pietro Bellegno, Pietro Briosco e Federico Dandolo che per l'avvenire nessuno Speciale e nessun'altra persona osi e pretenda di fare o di far fare degli impiastri in cui siano mescolati degli elementi non buoni, ma solo del buon pepe e del buon croco

2. Sulla *triacca*, da taluno considerata la panacea di tutti i mali, sono corsi tutti i classici fiumi d'inchiostro, ovviamente *pro e contra*; vi accenna il **Molmenti** (*Storia di Venezia nella vita privata*, op. cit. vol. III, pp. 43, 44); veniva fabbricata dalla Spiezeria "alla testa d'oro" a Rialto con rituale pubblico: "i facchini che pestavano gli ingredienti in certi mortai di bronzo, sopra alcuni cerchi sul selciato, fuori dalla bottega, portavano una caratteristica giubba bianchiccia, brache rosse con sciarpa gialla e in testa un berretto celeste con piuma, cinto pure di giallo"; l'abbigliamento degli artieri era importante elemento terapeutico; ovviamente segretissimi gli ingredienti, tra cui pare che avessero ruolo importante pelli di biscia essiccate.

3. Per valutare l'ammontare "tassa di aggregazione" si veda richiami in nota 13 del capitolo I, *Il quadro costituzionale di riferimento*.

debitamente stagionato e senza previa licenza dei ai Giustizieri; né alcun alchimista (*pistator*) osi miscelare qualche intruglio se non avrà accertata la bontà dei componenti, sotto pena della sanzione che parrà opportuna ai medesimi Giustizieri. E ognuno che intenda operare in tale materia (*pistare*) è tenuto a presentarsi alla Camera dei Giustizieri Vecchi per prestare giuramento e pagare la tassa d'ammissione entro i successivi 8 giorni, sotto pena di 10 soldi d'ammenda.

Nessuno osi operare in tale materia se non avrà adempiuto a quanto qui disposto; né possa mai operare di notte, sotto la stessa pena.

21. L'anno del Signore 1318, indizione I, il 12 aprile fu disposto e ordinato dai Signori Pietro Giorio, Nicolao Grimani e Andrea Mocenigo, Giustizieri Vecchi e fatto proclamare per pubblico araldo che per l'avvenire nessuno osi o presuma di fabbricare zenziberato se non usando zenzero puro e zucchero buono, con divieto di miscelarvi amido o chiaro d'uovo, sotto pena di perdere il prodotto e dell'ammenda di un grosso per libra. Chiunque detenga zenziberato dovrà disfarsene entro Pasqua.

22. L'anno 1321, indizione XIV, il 25 agosto fu disposto e ordinato dai Signori Marino Viioni, Giovanni Cocho e Marco Bono, Giustizieri Vecchi che per volontà quasi unanime degli Speciali non si debba più pagare agli ispettori i due danari per libra di confetto o di triaca, e che i detti ispettori nulla debbano prendere per tale loro funzione, secondo la prassi ormai consolidata di non effettuare più alcun pagamento per il controllo del confetto e della triaca.

23. Il 1312, indizione V, il 5 agosto, per disposizione dei Signori Pietro Venier, Francesco Justo e Marco da Muggia fu aggiunto al presente capitulare che i soprastanti della detta Arte debbano venire alla Camera dei Giustizieri Vecchi ogni sabato, presentandosi ai Signori per il resoconto dell'attività degli Speciali, al suono della campana del mattino o anche prima, sotto pena di 20 soldi di piccoli per ogni violazione, ogniqualvolta abbia a verificarsi

24. Il 1323, indizione VI, il 15 marzo, quand'erano Giustizieri Pietro Venier, Marco da Muggia e Omobono Gritti, fu ordinato e stabilito che d'ora in poi nessuno Speciale nella Città di Venezia,

né alcun'altra persona maschio o femmina, osi vendere o far vendere del *realgar*, sia in pubblico che di nascosto, sotto pena di 50 lire di piccoli a carico di ciascun contravventore e per ciascuna violazione.

Chi avrà denunciato un contravventore avrà la metà della somma pagata, sempre che la denuncia si sia manifestata utile all'accertamento della verità. La denuncia resterà segreta.

25. Il 1325, indizione VI, domenica 14 luglio in Piazza San Marco e il lunedì successivo a Rialto e nelle vie dove operano gli Speziali, che nessuno osi e si permetta di vendere in qualsiasi forma e modalità, né detenere per la vendita merce che attiene all'Arte degli Speziali se non avrà conseguito la licenza dei Giustizieri e non sarà stato ammesso all'Arte.

Chiunque voglia vendere merce di Speciale per 25 giorni da oggi dovrà ottenerne permesso dai Giustizieri facendosi iscrivere nell'apposito elenco, tranne che per coloro che abbiano avuto licenza di vendita al minuto e solo per le cose elencate nella stessa e null'altro, sotto pena di 25 lire di piccoli a carico di ciascun contravventore e per ciascuna violazione.

Questo fu proclamato per disposizione di Nicola Bethani, Michele Venier e Giovanni Sanudo Giustizieri dall'araldo Antonio.

26. Il 1325, indizione VI, lunedì 28 luglio, per disposizione di Nicola Bethani, Michele Venier e Bertuccio Grimani fu proclamato dall'araldo Antonino che nessun fabbricante di peperita e di altre miscele riguardanti la Spiezeria, quando avrà ricevuto del materiale per confezionare qualche intruglio possa in nessuna guisa e sotto nessun artificio accudire e/o preparare alcun'altra materia per commissione di chicchessia, prima d'aver esaurito la commissione precedente, sotto pena di 40 soldi di piccoli a carico di ciascun contravventore e per ciascuna violazione. E nessun *pistator* osi *pistare* prima di essersi presentato ai Giustizieri ed essersi fatti registrare, perché essi vogliono avere segnati tutti i loro nomi.

27. Il 1230, indizione XIII, il 5 marzo, sotto i Giustizieri Vecchi Marco Sagredo, Andrea Nani e Nicola Trevisan, fu ordinato che nessuno osi fare o far fare manicaretti di confetto se non di puro

e buono zucchero senza miscelarvi amido o chiaro d'uovo sotto di pena della confisca della confezione in cui si sia verificata la contraffazione.

* Traduzione del Capitulare de specialibus da **Stefanutti**, *Documentazioni cronologiche per la storia della Medicina, Chirurgia e Farmacia in Venezia dal 1258 al 1332*, op. cit., pp. 43 ss..

Igiene pubblica

Dando al termine *igiene* il significato corrente, tratto da un comune dizionario (*Mariotti*), di “branca della medicina che si occupa dello studio dei mezzi atti e prevenire le malattie degli individui con particolare riguardo alle condizioni di pulizia”, vanno elencati i principali interventi dell’ordinamento tendenti ad assicurare alla città le migliori condizioni di vita.

4.1 La provvista delle materie prime

Isolata nelle sue lagune, la città dipendeva interamente da rifornimenti esterni; proprio di tutto, acqua compresa. Mentre sull’assetto urbanistico della città non si può che rinviare al precedente già citato volume “*La mal’aria*”, ricordando la creazione del primo *zoning* della storia, la “zona industriale” di Murano, dove furono relegate le vetrerie fonti di frequenti pericolosissimi incendi, un campo d’azioni molto puntuali ed insistenti fu la disciplina dell’approvvigionamento delle materie di prima necessità per la vita cittadina, oltre all’acqua di cui si tratterà a parte.

Tra gl’innumerevoli interventi degli organi sia legislativi (specie il *Pregadi*/Senato) che “amministrativi” dei vari *Provveditorati* “di materia”, si sono seguiti i due filoni ritenuti d’interesse preminente sugli altri: l’approvvigionamento di “formenti e farine”, affidato ai *Provveditori sopra Biade*, e della carne, affidato ai *Provveditori sopra Beccarie*.

Dai provvedimenti riportati emerge una crescente ingerenza “pubblica” nel commercio di ambedue quelle “materie prime”: per la *carne*, un vero e proprio contingentamento di tutta la produzione zootecnica dei Domini: fu istituita una severa privativa, con l’obbligo dei produttori di vendere solo ai “conduttori delli partiti delle beccarie”, gli *agenti d’acquisto* dei *becheri*, che nelle stalle d’allevamento facevano il bello e il cattivo tempo nel commercio degli animali da carne, stabilendo sia quali fossero da macellare, sia il prezzo da pagare al “povero contadino”. Altrettanto -se non più- severa la disciplina del commercio di *formenti e farine*: comincia dalla lotta all’incetta (l’*incanevare*), che creava crisi alimentari artificiali in quanto determinate solo da interventi speculativi, per giungere ad un regime di severo contingentamento: il controllo alla fonte di produzione, con l’obbligo della polizza di denuncia del raccolto; l’esclusiva nella circolazione (commercio),

riservato agli operatori di città prima che ad altri e il divieto di acquistare *formenti e farine* da “foresti”, non denunciati; ed infine l’introduzione del calmiera sul prezzo del pane.

Un sistema certamente macchinoso, che se funzionò a metà del Seicento (si avvicinino il modo veneziano e quello milanese, descritto dal Manzoni, di affrontare una crisi produttiva sostanzialmente analoga), nei tempi lunghi avrebbe portato alla crisi -solo veneziana- di metà Settecento, con la paralisi sia della produzione agricola che del commercio interno.

= *le parti*

Vengono riportate volutamente alla lettera, con tutti gli errori ed orrori di grafia, le quattro *parti*, tutte in *Pregadi* (Senato), riferite alla prima metà del Seicento, un’epoca relativamente felice, anche se cominciavano a manifestarsi i primi sintomi della crisi, sia interna che internazionale nel rapporto col Turco che avrebbe portato all’attacco di Candia del 1645. Quattro interventi, disposti in ordine di data, ritenuti i più significativi sul tema della disciplina dell’approvvigionamento delle materie prime essenziali, carne e granaglie.

PROCLAMA P V B L I C A T O

DE ORDINE DE GL'ILLVSTRISSIMI,
& Eccellentifs. Signori Sopraproueditori,
& Proueditori alle Biaue.

1646. Adì 8. Novembre.

In materia di dar in nota Formenti, & altre Biaue
Grosse, e Minute.



Stampato per Gio: Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.

PROCLAMA P V B L I C A T O

D'ordine delli Illufris. & Eccellentifs. Sig:
Sopraproueditori, Proueditori, &
Aggionti alle Biaue.

Adì 27. Luglio 1648.

In materia di dar in nota Formenti.



Stampato per Gio: Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.

PARTE P R E S A

NELL'ECCELLENTISS.
CONSEGLIO

DI PREGADI.

Sotto li 26. di Ottobre 1600.

In Materia dell'incanear Formen-
ti, o Farine.



Stampata in Calle dalle Rasse.

P A R T E P R E S A

NELL'ECCELLENTISS.

Confeglio di Pregadi.

1640. Adì 2. Agosto.

In materia de Formenti.



Stampata per Gio: Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.

**PARTE PRESA NELL'ECCELLENTISS. CONSIGLIO DI PREGADI SOTTO LI 26
OTTOBRE 1600
IN MATERIA DI INCANEVAR FORMENTI O FARINE ****

Repressione dell'incetta di granaglie; segnalabile l'incentivazione della denuncia -una costante dell'ordinamento della Repubblica- consistente oltre che in un premio in danaro, nella possibilità di liberare un bandito (condannato per un delitto punito col bando a tempo, una pena assai comune) a propria scelta; era un mezzo efficacissimo per assicurare l'osservanza delle norme che ne fossero munite. D'inusuale è la facoltà attribuita ai Provveditori sopra Biave di procedere direttamente alla liberazione dal bando su indicazione del denunciante; potere di solito riservato al Consiglio dei Dieci.

È A TALE VENUTA LA INGORDIGIA DEGLI HUOMENI, CHE, NON CONTENTANDOSI DI PRETIJ ORDINARIJ DI BIAVE, VANNO PROCURANDO PER OGNI VIA LI ACCRESCIMENTI &, PER SATIARE I LORO INGORDI APPETITI, PENSANO COL MEZO DELL'INCANEVAR FORMENTI O FARINE DOVER CONSEGUIRE IL LORO INDEBITO FINE, DANNOSO AL PUBLICO BENEFICIO, ONDE, ESSENDO CONVENIENTE FARNE DEBITA PROVISIONE,

L'ANDERÀ PARTE CHE TUTTI QUELLI SÌ ABITANTI IN QUESTA CITTÀ, COME IN TUTTE LE CITTÀ TERRE & LUOGHI NOSTRI, CHE HANNO INCANEVATI FORMENTI O FARINE, DEBBANO QUELLI CHE ABITANO IN QUESTA CITTÀ IN TERMINE DI GIORNI OTTO & QUELLI CHE HABITANO NELLE ALTRE CITTÀ & LUOGHI NOSTRI IN TEMINE DI GIORNI QUINDICI DOPO LA PUBLICATION DELLA PRESENTE O IN PERSONA O COL MEZZO DI LETERE O DI ALTRO DAR IN NOTA ALL'UFFICIO DELLE BIAVE LA GIUSTA QUANTITÀ DELLI FORMENTI O FARINE CHE HAVESSERO INCANEVATI, LI QUALI IN TERMINE DI MESI UNO DEBBANO CONDUR POI IN QUESTA CITTÀ PER VENDERLI O COME MEGLIO LORO PARERÀ.

IL QUAL TEMINE PASSATO, SE QUELLO CHE HAVERÀ INCANEVATO SARÀ ACCUSATO, DEBBA PERDERE LA METÀ DEL FORMENTO O FARINA, LA QUALE SIA DELL'ACCUSATOR E L'ALTRA METÀ SIA CONDOTTA IN QUESTA CITTÀ, APPLICATA AL DEPOSITO DEI BISCOTTI¹.

QUELLO CHE VERAMENTE ACCUSERÀ IL COMMITENTE TAL DELITTO, OLTRE L'HAVER LIBERAMENTE LA METÀ DEL FORMENTO COME DI SOPRA O L'AMONTAR DI ESSO, SIA TENUTO SEGRETISSIMO & TROVATA & GIUSTIFICATA LA VERITÀ, HABIA FACOLTÀ DI LIBERARE UNO BANDITO DA QUAL SI VOGLIA CONSIGLIO, OFFICIO O REGGIMENTO,

1. *Biscotto*: "pane di frumento due volte cotto e molto asciutto" (Boerio op. cit.); veniva usato a bordo delle navi.

ECCETTUATI PERÒ QUELLI CHE FOSSERO STATI BANDITI DAL CONSIGLIO DI DIECE, DELEGATI DA ESSO O IMPOSTO D'AUTORITÀ DEL DETTO CONSIGLIO. DOVENDOSI ESSER DATA LA VOCE & IL BENEFICIO DAL COLLEGIO DELLE BIAVE.

ET LA PRESENTE PARTE SIA PUBBLICATA SOPRA LE SCALE DI MARCO & DI RIALTO AD INTELLIGENTIA DI OGN'UNO & DOVE SARÀ BISOGNO,

*** Le parti contrassegnate con doppio asterisco sono trascritte da moeche (originale della pubblicazione ufficiale) in possesso dell'Autore*



Capitoli proposti per li Clarissimi Sig. Proueditori, & Sauj alle Beccarie nell' Eccellentiss. Collegio delle Beccarie;

Et approvati in esso Eccellentissimo Collegio.

Che per autorità di questo Collegio sia preso, che li Proueditori nostri sopra le Beccarie, facciano pubblicamente proclamare sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto, & in cadauna Città Terra, & luogo del Stato nostro, che sia in libertà di qual si voglia persona di poter condur, & far condur in questa Città Animalì Bouini: Principiando il primo Maggio prossimo, & habbi a durar a beneplacito di questo Collegio senza obligo di pagamento di Dacio, ò di altra grauezza publica, così in questa Città, come in qual si voglia luogo del Dñio nostro, iusta la forma delli Partiri passati, non ponendo li Rettori, Iudicanti, Ministri, & Officiali, impediri nè nella condotta, nè nella condotta, anzi debbano prestarli ogni aiuto, & fauore, a fine che possi esser condotto in questa Città quella maggior quantità de simili animalì, che sia possibile per il com modo, & aliueto di questo populo: Essendo però obligati quelli, che condurrano dalla parte di Terra, per obuiar alli contra bandi, far al primo luochio le sue Bolette senza spesa alcuna, con la vera quantità in esse delli Animalì Bouini che condurrà

A no,

**PARTI PRESE
Nell'Eccell. Coll.º
Delle Beccarie.**

Adi Primo Decembrlo. 1599.

In Materia de Beccheri, e Fanti, & in materia de Candele, & Seui.



Stampate in Calle dalle Rasse.

**TERMINATIONI
Dell' Illustri. Signori
Proueditori sopra le
Beccarie.**

1600. Adi 4. Luglio.



Stampata in Calle dalle Rasse.

**PARTI PRESE
Nell'Eccellent. Cons.º
Di Pregadi.**

1602. Adi 11. Gennaro.

In materia di Beccarie, & Contrahandieri.



Stampata in Calle dalle Rasse.

**PARTI PRESE NELL'ECCELLENT. CONS.O DI PREGADI ADÌ 1602, 11 GENARO, IN
MATERIA DI BECCARIE E CONTRABBANDIERI ****

Si riporta integralmente la strana parte, al limite dell'incomprensibile in certi passaggi e nel dispositivo complessivo (nel senso che non si capisce cosa esattamente prescrivesse o vietasse o anche solo la finalità perseguita), per evidenziarne il tipico ruolo di grida manzoniana; evidentemente il regime di contingentamento di tutti gli animali da carne dell'intero Dominio di Terra Ferma, dava luogo ad un vero strozzinaggio dei "poveri contadini". Lo si aveva revocato, mantenendo un regime di rigida privata statale, nel senso che per acquistare animali da carne era necessaria la patente (anacronismo a parte) dei Provveditori alle Beccarie; ma gli effetti della revoca non si facevano sentire in periferia, dove tutto continuava come prima, perché evidentemente gli interessati non ne avevano avuto adeguata conoscenza. Donde la reiterazione della revoca, con comminazione di pesantissime sanzioni (un multa di 500 ducati non è stata riscontrata in nessun'altra materia) non si sa peraltro a carico di chi.

Mera grida, perché nessuno avrebbe mai potuto dare la prova che un Rettore (e nelle Rettorie con corte la burocrazia era pletorica) avesse violato il dovere di dare "aiuto e favore alli ministri", inviati dai Provveditori ad accertare le violazioni denunciate e/o ad istruire i relativi processi: si rinnovano disposizioni nominalmente liberistiche in guisa tale da non potere essere eseguite per incomprendibilità del testo e tutto continuava come prima.

FU TERMINATO² DEL 1579 SOTTO LÌ 24 MARZO DALLI PROVEDITORI NOSTRI SOPRA LE BECCARIE³ CHE ALCUNO, & SIA CHI SI VOGLIA, NON POTESSE ANDAR NELLE STALLE PER COMPRARE NÉ MENO ALTRI VENDER IN CASA VEDELLI & ALTRE SORTI DI ANIMALI, ECCETTO CHE GLI AGENTI DELLI CONDUTTORI DELLI PARTITI DELLE BACCARIE⁴ DI QUESTA CITTÀ, MA VOLENDO VENDERNE AD ALTRI CHE AD ESSI CONDUTTORI AVESSERO A CONDURLI SOPRA LI MERCATI PUBLICI & VENDERLI, IL CHE ESSENDO CONTRARIO ALL' EQUITÀ & DI TROPPIA GRAVEZZA ALLI SUDDITI NOSTRI E SPECIALMENTE

2. Deliberato, stabilito con atto d'autorità.

3. I Provveditori sopra Beccarie erano una magistratura senatoria, i cui due componenti erano eletti dal Pregadi/Senato; cfr. il mio *Il sistema di "giustizia" nell'ordinamento veneziano*, Venezia, Corbo e Fiore, 2010.

4. Dizione e riferimento tecnico; pare doversi intendere come dei delegati ufficiali dei Provveditori sopra Beccarie per l'acquisto/incetta degli animali da carne nei *Domini*.

ALLI POVERI CONTADINI, CHE A QUESTO MODO O BISOGNARÀ CHE VENDESSERO ALLI CONDUTTORI A CHE PRECIO LORO VOLESSERO O CONVENERIANO ASPETTARE IL GIORNO DI MERCATO PER CONDUR GLI ANIMALI ALCUNI QUINDICI & VINTI MIGLIA LONTANO AL LUOCO DI MERCATO; PERÒ DOVENDOSI SOPRA DI CIÒ FAR LE DEBITE PROVISIONI,

L'ANDERÀ PARTE CHE LA SOPRADETTA TERMINAZIONE SIA TAGLIATA, CASSATE ET ANNULLATA, COME SE MAI FOSSE STATA FATTA; DEL QUAL TAGLIO⁵ NE SIA IMMEDIATE DATA NOTITIA A TUTTI LI RETTORI NOSTRI IN TERRA FERMA E DI ALTRI LUOCHI DOVE FACESSE BISOGNO. MA PERCHÈ ALL'INCONTRO È NECESSARIO OSSERVAR QUANTO È STATO PROMESSO ALLI SOPRADETTI CONDUTTORI PER LI LORO PARTITI IN PROPOSITO DEL PRECIO DELLE CARNI, PER LI QUALI PARTITI TUTTO SIA TERMINATO CHE IN TERRA FERMA SI HABBINO A VENDERE CARNI CIOÈ DI VITELLO & CAPRETTO UN BEZZO⁶ MANCO DI QUELLO CHE SI FA IN QUESTA CITTÀ & IL MANZO ALL'ISTESSO PRECIO COME SI FA DI QUA, NON SI VEDE PERÒ CHE SIN'HORA SIA STATO QUESTO MODO OSSERVATO, ANZI SI SONO VENDUTE TUTTE ESSE CARNI A PRECIJ MOLTO ECCESSIVI, DAL CHE PROCEDE CHE ESSI CONDUTTORI SI DOGLIONO DI NON POTER FARE LE DEBITE PROVISIONI & TUTTO CHE PER IL COLLEGIO NOSTRO DELLE BECCHERIE SIA STATO IN DIVERSI TEMPI SCRITTO ALLI RETTORI PER L'ESSECUTIONE DI QUANTO È SOPRASCRITTO, NON SI VEDE PERÒ CHE SIA STATA DATA DEBITA OBEDIENTIA ALLE PREDITTE LETTERE, PERÒ, ESSENDO NECESSARIO FARNE MAGGIOR PROVISIONE CONFORME ALLA STRETTEZZA E NECESSITÀ DI TEMPI PRESENTI, SIA MEDESMAMENTE PRESO CHE CON L'AUTORITÀ DI QUESTO CONSIGLIO SIA SCRITTO A TUTTI LI SOPRASCRITTI RETTORI & RAPPRESENTANTI NOSTRI CHE IN PENA DI DUCATI 500 APPLICATI ALL'ARSENAL⁷ NOSTRO, DE QUALI IN CASO D'INOBIEDIENTIA DEBBONO ESSER MANDATI DEBITORI A PALAZZO⁸ DA CADAUN DELLI PROVIDITORI NOSTRI SOPRA LE BECCARIE SENZA ALTRO CONSIGLIO, NÉ POSSINO ESSERE DEPENATI SENZA UN BOLETINO SOTTOSCRITTO DA TUTTI E DOI ESSI PROVIDITORI NOSTRI CHE PER TEMPORA⁹ SARANNO, DEBBANO FAR IMMEDIATE PROCLAMAR CHE SE ALCUN SARÀ COSÌ ARDITO DI VENDER LA CARNI OLTRE LI PRECIJ SOPRADETTI LIMITATI NELLI PARTITI DI QUESTA CITTÀ, CASCHINO ALLA PENA DI BANDO, PREGION, GALEA O ALTRA PENA PECUNIARIA SECONDO LA QUALITÀ DELLI LORO DELITTI AD ARBITRIO DI

5. Taglio è termine processuale per dire riforma, modifica autoritativa.

6. "Bezzo: moneta di rame ch'era la metà del valore d'un soldo veneto, equivalente a sei danari": G. Boerio, *Dizionario*, op. cit., alla voce.

7. Essere "debitori a palazzo" (termine tecnico del sistema elettorale) comportava la privazione del diritto di elettorato sia attivo che passivo; l'equivalente dell'attuale interdizione dai pubblici uffici.

8. *Pro tempore*, per la durata del carico; tutti i carichi avevano durata molto limitata, con avvicendamenti molto ravvicinati.

9. L'indicazione del destinatario dei proventi delle condanne era d'obbligo in tutte le disposizioni che prevedevano sanzioni pecuniarie; parte del provento era sempre destinato al denunciante.

ESSI PROVIDITORI & LE PENE PECUNIARIE CHE FACCESSERO, SIA PER ESSI APPLICATE LA MITÀ ALL' ARSENAL PREDETTO & L'ALTRA MITÀ A QUELLO DENUNCIANTE, IL QUALE SIA TENUTO SECRETO & SE UN BECCARO ACCUSASSE UN ALTRO CHE HAVESSE TAGLIATO O VENDUTO OLTRE LI PRECIJ LIMITATI PER LI PARTITI, GIUSTIFICANDO L'ACCUSA HAVER

P A R T E
P R E S A
NELL' ECCELLENTISS.
Maggior Consiglio.
 1640. Adì 27. Marzo.
 In materia del Magistrato delli Signori de Notte
 al Criminal.

Stampata per Gio: Pietro Pinelli,
 Stampator Ducale.

P A R T E
P R E S A
NELL' ECCELLENTISS.
Confoglio di Pregadi.
 1621. Adì 29. Settembre.
 In materia di Contrabandi.

Stampata per Antonio Pinelli,
 Stampator Ducale.
 A. S. Maria Formosa, in Calle del Mondo Nuovo.

O R D I N I
Terminati
 Dalli Eccellentiss. Signori Esecutori contra
 la Biaffema, Eletti dall' Eccello
 Confoglio di X.
 In Esecutione de Leggi del sudetto Eccello Confoglio
 Comesse al loro Tribunale.
 In materia della Biaffema, Lochi Sacri, di Forellieri
 di Terre aliene, Camere locante, Ridutti,
 Bettole, & altro.

Stampati per Antonio Pinelli,
 Stampator Ducale.
 A. S. Maria Formosa, in Calle del Mondo Nuovo.

P A R T E
P R E S A
NELLE ECCELLENTISS.
SENATO.
 1637. A' 13. Ottobre.
 In materia, che non si possi Condurre Farine, in molta, o in
 poca quantità, se non vn Staro à punto per cadaun
 Sacco, & circa la prohibition de Burchielli.

Stampata per Gio: Pietro Pinelli,
 Stampator Ducale.

DEBBI L'IMPUNITÀ¹⁰.

ET DI PIÙ FACOLTÀ DI LIBERAR UN BANDITO A TEMPO O DEFINITIVO PER HOMICIDIO PURO; LA QUAL FACOLTÀ DE LIBERAR UN BANDITO A TEMPO HABBI CADAUN'ALTRO CHE DENUNCIASSE, DA ESSERGLI CONCESSO TAL BENEFICIO PER ESSI PROVIDITORI NOSTRI JUSTA LA PARTE 9 OTTOBRIO 1593; POSSENDOSI ANCO PROCEDERE PER VIA D'INQUISITIONE, ESSENDO OBBLIGATI TUTTI ESSI RETORI, SOTTO LA SOPRADETTA PENA DELLI DUCATI 500, DAR OGNI AIUTO & FAVORE ALLI MINISTRI, CHE FOSSERO MANDATI DALLI SOPRADETTI PROVIDITORI NOSTRI, SÌ PER FORMATIONE DE PROCESSI, COME PER ALTRO IN QUESTO PROPOSITO.


ET PER OVVIARE ALLI CONTRABANDI SIA ETIAM PRESO CHE SE ALCUNO VORRÀ PER ESSE CITTÀ NOSTRE CASTELLI O VILLE DI TERRA FERMA COMPRAR CARNE PER USO DI QUELLE BECCARIE, SIA OBLIGATO VENIR A MANDAR PRIMA IN QUESTA CITTÀ, ALL'OFFICIO DI ESSI PROVIDITORI, CON UNA LETTERA DI QUEI RETTORI O GIUDICENTI¹¹, DA QUALI PROVIDITORI DEBBINO HAVER UN MANDATO SOTTOSCRITTO DA ESSI DI POTER COMPRARE, CON OBLIGO DI DAR LA MITTÀ DI TUTTI LI ANIMALI CHE COMPRASSERO, A QUELLI DEL PARTITO DI QUESTA CITTÀ, IUSTA LA PARTE DEL CONSIGLIO DELLE BECCARIE DE DÌ 5 APRILE 1568 & COME SI È SEMPRE OSSERVATO, DOVENDO FARE IDONEA FIDEIUSSIONE CHE ESSE CARNI, CHE COMPRERANNO, HABBINO AD ESSER DISTRIBUITE NELLE PUBLICHE BECCARIE DI QUELLE CITTÀ, CASTELLI O VILLE¹² CHE FOSSERO & COMPRANDONE O VENDENDONE SENZA MANDATO, CADINO NELLE PENE DETTE DI SOPRA, CASSANDO ET ANNULANDO TUTTE LE PROCLAMI, CHE FOSSERO STATI FATTI DALLI RETTORI AL DI FUORI IN QUESTO PROPOSITO CONTRARIJ ALLA PRESENTE DELIBERATIONE.

ET LA PRESENTE PARTE SIA COMMESSA AD ESSI PROVIDITORI NOSTRI PER LA SUA DEBITA & INVIOLABILE ESSECUTIONE & SIA MESSA NELLE COMMISSIONI DELLI RETTORI, CHE PER TEMPORA ANDERANNO; LA QUALE DI PRESENTE HABBINO A FARLA PUBLICARE & NELL'AVVENIRE D'OGNI TRE MESI IN TRE MESI AD INTELLGENTIA DI CADAUNO

10. Erano le sanzioni penali correnti: il bando vincolava a risiedere per un certo tempo lontano dalla propria abitazione; la prigione era desueta per i maschi validi, sostituita dalla condanna al remo nelle galere militari.

11. Esimente francamente incomprensibile.

12. Mentre le *Terre* erano rette da Rettori inviati dalla Repubblica, i Castelli erano dati in feudo a signori locali, detti *giudicenti* perché dotati di funzioni anche (secondo l'attuale sentire) giurisdizionali.



1637, ADÌ 7 OTTOBRE IN SENATO IN MATERIA CHE NON SI POSSI CONDURRE
FARINE **

Provvedimento ricognitivo delle disposizioni alquanto sommarie della parte del 1600 (n. 1) con inasprimento delle pene per i contrabbandieri; viene considerato contrabbando l'introduzione in città di farina non passata attraverso il tramite legale, che comportava il pagamento dei dazi d'uscita dalla Terra di produzione e di entrata in Città; di particolare attenzioni repressive viene fatta oggetto l'attività dei burchieri o barcari, a carico dei quali, anche in tema di contrabbando, viene introdotta la sanzione dell'abbrucciamento del natante servito a commettere il contrabbando.

SONO COSÌ NOTABILI LI DISORDENI & LI PREGIUDITIJ, CHE RICEVE LA S. N. NEL DATIO DELLA FARINA, COME HANNO SIGNIFICATO LI SOPRAPROVEDITORI E PROVIDITORI ALLE BIAVE & S'È INTESO CHE BEN'È NECESSARIA ALCUNA PROVISIONE CHE VAGLIA A CONTENER IN FRENO L'ARDIRE & LA TEMERITÀ DE TRANSGRESSORI & METTERE UNA BUONA REGOLA IN QUESTO NEGOZIO, HORA MASSIME CH'È IL TEMPO D'INCANTAR¹³ ESSO DATIO NEL QUALE PER MEZZO D'OPPORTUNI & PROPRI ORDENI PER LA DIVERSIONE DE CONTRABANDI & D'ALTRE GRAVI TRANSGRESSIONI SI PUÒ RAGIONEVOLMENTE SPERARE UN NON MEDIOCRE VANTAGGIO & PROFITTO AL PUBLICO, PERÒ

L'ANDERÀ PARTE, CHE COME CONSIGLIA ESSO MAGISTRATO DELLE BIAVE, RESTI ASSOLUTAMENTE PROHIBITO IL CONDURRE FARINE, IN MOLTA O IN POCA QUANTITÀ, SE NON UN STARO A PUNTO PER CADAUN SACCO, DOVENDO ESSERE TANTI SACHI QUANTI SARANNO GLI STARA, CONFORME RIMANE STABILITO & OSSERVATO DA PISTORI DI QUESTA CITTÀ & DA MERCANTI & ALTRI, CHE NE CONDUCONO PER RIPONER NELLI PUBLICI FONTEGHI.

CONTRAFFACENDO CHI SI VOGLIA ALLI SUDETTI ORDINI O AD ALCUNO D'ESSI, COSÌ CHE FOSSE RITROVATA MAGGIOR QUANTITÀ DI FARINE DELLA DESCRITTA IN BOLLETTA O PIÙ D'UN SACCO PER STARO, SII & S'INTENDA PERSA TUTTA LA FARINA, CHE QUELLO HAVESSE CONDOTTA, DA ESSER DIVISA GIUSTA L'ORDINARIO, OLTRE QUELLE PENE COSÌ CORPORALI COME PECUNIARIE CHE PARESSE ALLI SOPRAPROVEDITORI E PROVIDITORI, HAVUTO RIGUARDO ALLA QUANTITÀ DELLE FRAUDI E TRANSGRESSORI & CONTRAFFATTORI. DOVENDO QUELLI MINISTRI, CHE FACESSERO L'ESECUTIONE HAVER, OLTRE IL QUARTO DELLE FARINE, ANCOMEZZO DUCATO¹⁴ PER STARO NEL QUAL DOVERÀ ESSER PUNTUALMENTE CONDENNATO IL CONTRAFFATTORE, RISERVANDO LA SOLITA AUTORITÀ

13. Essere messo all'asta (*incanto*) per l'aggiudicazione al miglior offerente.

14. Era una sanzione enorme dati i valori correnti in quel mercato.

ALLI RETTORI NELLA GIURISDIZIONE DI QUALI FOSSERO RITROVATE LE CONTRAFFAZIONI & CONTRABANDI.

ALLI PALATIERI¹⁵ & ALTRI MINISTRI DOVERÀ ESSER SOTTO RIGOROSE PENE IMPOSTO IL DOVER, OLTRE GLI ALTRI LORO OBLIGHI, VEDER CON OGNI ACCURATEZZA & DILIGENZA, NELLE BARCHE & BURCHI TUTTE LE FARINE, CHE SARANNO CONDOTTE, E TROVANDO SACCHI DI TENUTA MAGGIOR DI STARA UNO, SIA & S'INTENDA IRREMISSIBILMENTE PERSA TUTTA LA QUANTITÀ DELLE FARINE; & NELLE DIVISIONI HABBINO PRONTAMENTE ESSI MINISTRI LA LORO PORTIONE; MA IN CASO CHE SI SCOPRISSE & FOSSE TROVATO CHE DETTI MINISTRI PER CONVIVENZA HAVESSERO LASCIATO PASSARE ESSE FARINE, DOVERANNO ESSER CASTIGATI SEVERISSIMAMENTE.

PER QUELLE FARINE CHE FOSSERO TROVATE & CONDOTTE SENZA BOLLETTA SIANO SOTTOPOSTI LI BURCHIERI & ALTRI A RIGOROSISSIME PENE COSÌ PECUNIARIE COME CORPORALI DI PRIGION, GALEA & BANDO, CON ESSER FATTE ABBRUGGIAR LE STESSE BARCHE & DATO LORO IL DOVUTO BEN MERITATO CASTIGO.

SIANO OBLIGATI DETTI BURCHIERI, BARCAROLI & ALTRI, QUANDO LORO FOSSE USATA VIOLENZA NEL LEVAR ESSE FARINE VENIR A NOTIFICAR AL MAGISTRATO DELLE BIAVE ANCOR PER VIA DI DENONTIE SECRETE DETTE VIOLENZE, SOTTO LE PENE CONTENUTE DI SOPRA.

DEBBA IL MAGISTRATO DELLE BIAVE TUTTI LI PROCESSI CONTRO NOBILI NOSTRI, DA QUALI RISULTASSE FRAUDE O VIOLENZA, SPEDITA PRIMA LA ROBBA COME CONTRABANDO, PORTARLI ALLI CAPI DEL CONSIGLIO DI X, PER QUELLA DELIBERATIONE CHE LORO PARESSE CONVENIENTE. ET CONTRO ALTRI TRASGRESSORI & COLPEVOLI PER LE CAUSE SOPRADETTE VENIR A QUELL'ESPEDITIONE, CHE CONOSCKERANNO RICERCAR LA GIUSTITIA & PER ESSEMPIO AD ALTRI D'ASTENERSI DA TALI CONTRAFATTIONI; SOTTO LE QUALI & SOTTO LE MEDESIME PENE & ANCO MAGGIORI SIANO & S'INTENDANO QUELLI CHE FACESSERO BOLETTE D'UNA SORTE & QUALITÀ -DI ROBBA & CHE POI NE PORTASSERO UN'ALTRA; VOLENDO CHE PER LA FRAUDE & INGANNO SIA PARTICOLARMENTE CONTRO QUELLI TALI PROCEDUTO ANCO CRIMINALMENTE & DATO LORO OGNI ESSEMPAR PUNITIONE & CASTIGO. NÈ POSSA IL MAGISTRATO DELLE BIAVE FAR GRATIA IMMAGINABILE DI RIMETTER O TUTTO O PARTE DEL CONTRABBANDO MA SIANO TENUTI ALL'USCIR DEL CARICÒ DI PORTAR UNA FEDE O BOLLETTINO SOTTOSCRITTO CON GIURAMENTO DAL NODARO DI DETTO MAGISTRATO, DI NON HAVER IN CIÒ CONTRAVENUTO, NÈ FATTA GRATIA O REMISSION A CHI SI SIA, IN TUTTO COME DI SOPRA; SENZA IL QUAL BOLLETTIN NON POSSINO ANDAR A CAPELLO¹⁶, IN

15. *Palatieri*: barcaioli o esattori.

16. Termine tecnico del sistema elettorale, equivalente ad esercizio del diritto di elettorato; essere esclusi dall'andar a capello significava non poter partecipare alla pesca della *bala d'oro* in Maggior Consiglio; per riferimenti cfr. il mio *La bala d'oro - elezioni e collegi della Serenissima*, Venezia, Corbo e Fiore 2002.

PENA AL DEPUTATO ALLE VOCI¹⁷ DI PRIVATION DEL CARICO & ALTRE MAGGIORI.

DOVENDO DETTI SOPRAPROVEDITORI & PROVIDITORI CON ESPRESSI & EFFICACI ORDINI & SOTTO LE PENE SOPRA DICHIARITE, COME ANCO CON TUTTI LI SOPRADETTI BENEFICI & PREMIJ PRESCRITTI & ASSEGNATI, PARTICOLARMENTE INCARRICAR LI FANTI & ALTRI LORO MINISTRI AD INVIGILAR CON TUTTA L'APPLICATIONE ALLE CONTRAFATIONI, PER SOLLEVAR IL PUBLICO & IL PRIVATO DALLI PREGIUDICIJ, DALLE FRAUDI & TRANSGRESSIONI NELLA MATERIA DI BIAVE, IN VARI MODI CONTRO LE LEGGI & CONTRO LA PISSIMA MENTE & VOLONTÀ PUBLICA.

ET PERCHÉ S'INTENDE ESSER FATTI MOLTI CONTRABANDI & CONSIDERABILI CONTRAFATTIONI COL MEZZO DE BURCHIELLI, ALTRE VOLTE RIGOROSAMENTE PROIBITI CON PIÙ DELIBERATIONI, SIA PERÒ STRETTAMENTE INCARICATA A MAGISTRATI, A CHI SPETTA L'ESSECUTIONE PONTUALE D'ESSE LEGGI IN PROPOSITO DI DETTI BURCHIELLI, ONDE, RINVIGORENDOSI LI PUBLICI PRUDENTISSIMI ORDINI, RESTINO IN QUESTA PARTE RIMEDIATO A GL'INCONVENIENTI & DISORDINI GRAVISSIMI, CHE PER TAL CAUSA DERIVANO A PUBLICO NOTABILE DANNO & PREGIUDICIO.

ET LA PRESENTE PARTE SIA STAMPATA & PUBLICATA A CHIARA INTELLIGENZA DI CADAUNO.

17. Altro termine tecnico elettorale; il Deputato (o Segretario) alle voci era il Funzionario che assegnava agli *Elezionari* l'elenco dei carichi di cui dovevano designare i candidati.

**PARTE PRESA NELL'ECCELLENTISS. CONSIGLIO DI PREGADI 1649, ADÌ 2 AGOSTO
IN MATERIA DI FORMENTI ****

Ribadisce la privativa statale nel commercio del grano con disposizioni molto puntuali e precise.

ALLA SCRITTURA GIÀ LETTA DAL MAGISTRATO NOSTRO ALLE BIAVE DOVENDOSI CAVARE QUEL FRUTTO CHE DALLA PUBBLICA PRUDENZA PUÒ RIPUTARSI MIGLIORE AL CONVENEVOLE AGGETTO DI FACILITARE IL SMALTIMENTO DELLE PROPRIE RENDITE DE' FORMENTI A QUELLI CHE FANNO CON FUOGHI VENETI¹⁸ & HANNO GIÀ PRESENTATE LE POLIZZE D'ESSE LORO ENTRATE DE FORMENTI, CONFORME AL PROCLAMA DE' SOPRA PROVIDITORI E PROVIDITORI ALLE BIAVE¹⁹, PER LA PARTE DI QUESTO CONSIGLIO DE 27 OTTOBRE PASSATO, ASCENDENDO ESSE POLIZZE ALLA SUMMA DI STARA DUSENTO VINTI NOVE MILLE OTTOCENTO QUARANTACINQUE,

L'ANDERÀ PARTE CHE INHERENDO A QUELLO CONSIGLIANO ANCHE I SOPRA PROVIDITORI E PROVIDITORI ALLE BIAVE SIA PER AUTORITÀ DI QUESTO CONSIGLIO ESPRESSAMENTE DELIBERATO CHE I PISTORI DI QUESTA CITTÀ, I MERCANTI DI FONTEGO O FONTEGHIERI, SCALETERI, LASAGNERI²⁰ E PARIMENTE I PISTORI O FORNARI DEL DOGADO & DI MESTRE NON POSSANO COMPRAR FORMENTI IN ALCUNA BENCHÉ MINIMA QUANTITÀ SE NON DA QUELLI CHE HANNO PRESENTATE (COME DI SOPRA) NELL'OFFICIO DELLE BIAVE LE POLIZZE²¹ LORO, IN MANIERA CHE I FORMENTI DATI DA ESSI IN NOTA DELLE LORO ENTRATE SIANO SEMPRE PRIMA SMALTITI GODENDO COME CONVIENE IL BENEFICIO CHE A GL'ALTRI DEVE RIMANER PRECLUSO.

ET PERCHÉ IN CIÒ SI PROCEDA CON FACILE SICUREZZA D'ORDINI & DI REGOLE PROPRIA, DEBBA LO SCRIVANO DELL'OFFICIO DELLE BIAVE DEPUTATO ALL'INTRADA²² TENERSI UN LIBRO A QUESTO ESPRESSAMENTE DESTINATO, NEL QUALE PER ALFABETO & NOME PER NOME SIA DESCRITTO IL CREDITO DI CADAUNO DI QUELLI CHE HANNO

18. Termine tecnico del sistema tributario, equivalente all'attuale "ditta"; qui inteso come proprietario di fondi agricoli produttivi di granaglie.

19. I Provveditori sopra Biave erano una magistratura senatoria, i cui componenti erano eletti dal Pregadi/Senato.

20. *Pistor*: "chi fa e vende pane"; *fonteghièr*: titolare di fondaco, magazzino; *scalettèr*: "quelli che fa e vende ciambelle"; *lasagner*: "colui che vende lasagne ed altre paste" (Boerio op. cit.).

21. Denunce.

22. Contabilità.

PRESENTATA LA SUA POLIZZA PER LA QUANTITÀ DI FORMENTO DI PROPRIA ENTRATA²³ CHE IN ESSA POLIZZA SARÀ ESPRESSO. DELLA QUALE QUANTITÀ POSSA E DEBBA NOTARSI ALL'INCONTRO LA DISPENSA²⁴ PER LE VENDITE CHE DI TEMPO IN TEMPO ANDASSE FACENDO A PISTORI O SCALETERI O AD ALTRI, IN MODO CHE ALCUNO CHE HAVERÀ CREDITO IN DETTO LIBRO NON POSSA FAR VENDITE PER PIÙ SUMMA DI GRANO DI QUELLA CHE AVESSE IN CREDITO NELLA SUA PARTITA. ET QUELLI CHE IN ESSO LIBRO NON SERANNO DESCRITTI PER NON HAVER DATE LE LORO POLIZZE, NON POSSANO VENDERE AD ALCUNO DI PISTORI O ALTRI SOPRANOMINATI I LORO FORMENTI, SE NON QUANDO E DOPO CHE FOSSERO STATI VENDUTI LI DESCRITTI NELLE POLIZZE & LIBRO PREDETTO. ET SEMPRE CHE IL MAGISTRATO ALLE BIAVE HABBIA PER BISCOTTI, PER DEPOSITO O PER ALTRO A COMPRAR FORMENTI CON LE SOLITE FORME & ORDINI, NON POSSA NÉ DEBBA COMPRAR D'ALTRI CHE DI QUELLI CHE, PER LE POLIZZE DATE & PER IL LIBRO, COME SOPRA ORDINATO, HAVERANNO CREDITO DA POTERNE VENDERE & GODERE IL BENEFICIO DELLA LORO DISPENSA.

PER LA FERMA OSSERVANZA DI QUANTO È PREDETTO, INCARRICATO RIMANGA AL MAGISTRATO SOPRA LE BIAVE, OLTRE L'INDAGAR ANCHE PER VIA D'INQUISITIONE CONTRO QUELLI CHE NELLE POLIZZE DATE HAVESSERO ECCEDUTO LA VERA QUANTITÀ DI FORMENTI DELLE RENDITE LORO IL FAR QUELLE BUONE REGOLE CHE VALER POSSINO A DEVIARE I COTRABANDI, I FONTEGHETTI & CADAUN'ALTRA TRASGRESSIONE & SERVANO ALL'OGGETTO DEL CONSEGUirsi IL FINE CHE PISTORI, FONTEGHIERI O ALTRI DI SOPRA NOMINATI NON POSSINO COMPRAR SE NON DA QUELLI CHE HAVERANNO IL CREDITO PER LE POLIZZE NEL LIBRO DI CUI SOPRA. ET PERCHÉ NEL RIMANENTE ETIANDIO IL DELIBERATO HABBIA LA SUA DRITTA INVIOLABILE ESSECUTION & CIÒ SOTTO QUELLE PENE CHE A LORO PARERÀ D'INGIUNGER, CON L'AUTORITÀ DI CASTIGARE CADAUNO CHE ARDISSE DI TRANSGREDIRE O NEL COMPRAR O NEL VENDER O IN UN ALCUN'ALTRA PARTE LA PRESENTE DELIBERATIONE.

ET DA MO²⁵ SIA ETIAM PRESO CHE I SOPRA PROVIDITORI E PROVIDITORI ALLE BIAVE NEL TERMINE DI GIORNI OTTO PROSSIMI DEBBANO PORTARE AL COLLEGIO NOSTRO, O UNITI O SEPARATI, IL PARER LORO IN SCRITTURA CIRCA IL PRECIO DELLE VENDITE DE FORMENTI & CIRCA LE MIGLIORI FORME PER L'INVIOLABILE OSSERVANZA DAGL'ORDINI. AGGIONGENDO POI LE LORO OPINIONI CIRCA L'AGGRAVIO DELLE SPESE SOPRA I CALMIERI DEL PANE & CIRCA GL'INVIAMENTI DELLE PISTORIE.

23. Produzione.

24. Autorizzazione alla vendita.

25. Formula tecnica degli atti normativi: letteralmente “da questo momento in poi; per l'avvenire”.

4.2 La disciplina del commercio degli alimenti

Se l'individuazione dell'oggetto della trattazione riesce abbastanza agevole -l'indagine viene limitata al commercio oggi definito di dettaglio e di ambulante- l'esposizione della sua disciplina riesce quant'altra mai ardua per la frammentazione delle funzioni e delle competenze.

Il punto di partenza non può che essere il sistema delle Arti/Scuole, che delimitava drasticamente la stessa "legittimazione" all'esercizio di qualsiasi "mestiere", ivi ovviamente compreso quello del commercio oggi definito "fisso", mentre si vedranno le vicissitudini della disciplina del commercio occasionale ed ambulante.

La prima e più severa disciplina della correttezza del commercio -dalla bontà e genuinità della merce, alla correttezza dei prezzi praticati, alle modalità della pubblicità, fino agli orari di apertura dei negozi-botteghe- era materia delle Arti/Scuole, competenti sia a fissare le regole, sia a vigilarne l'osservanza; ogni violazione o contestazione veniva giudicata dalla Giustizia Vecchia con i successivi eventuali gradi del giudizio.

I criteri che presiedevano all'esercizio della funzione di autoregolamentazione delle singole Arti erano tendenzialmente globali, nel senso che tendevano a considerare ogni aspetto dell'attività esercitata, compresa la salubrità del lavoro all'interno della bottega. Peraltro, per la più grande "piazza" della città, il Rialto -da sempre il cuore commerciale e finanziario della Serenissima, centro del grande commercio sia internazionale, con i vari Fondaci adiacenti, sia cittadino, fino al piccolo commercio al minuto, anche ambulante ed occasionale- venne introdotta una disciplina "esterna" ed ulteriore rispetto all'autoregolamentazione di Scuola.

A controllare le attività economiche della piazza si ebbero dapprima (secolo XIII) gli *Ufficiali sopra Rialto*, la cui funzione venne in seguito sdoppiata (secolo XVI), in parte affidata ai *Consoli dei Mercanti* (nel frattempo era stata regolata a parte una funzione collaterale affidata ai *Visdomini al Fondaco dei Tedeschi*), una magistratura che avrebbe preso il sopravvento, integrata dai *Sovraconsoli*, mentre tutta la disciplina dell'attività bancaria venne affidata ai *Provveditori e Sopraproveditori ai Banchi*²⁶.

Fondamentale nella materia del commercio restò sempre il Capitolare degli *Ufficiali sopra Rialto*²⁷, *Superstantes Rivoalti* nel linguaggio ufficiale

26. Cadorin, *Le Magistrature venete*, op. cit., pag. 59-60.

27. Il Capitolare è stato pubblicato in edizione critica a cura di A. Princivalli & G. Ortalli, *Il Capitolare degli Ufficiali sopra di Rialto - nei luoghi al centro del sistema economico veneziano (secoli XIII-XIV)*, Milano, Ed. La storia, 1993.

dell'epoca, del quale vengono riportati taluni capitoli specificamente afferenti agli aspetti igienico-sanitari dell'attività, nella molteplicità di funzioni assunte per effetto del dilatarsi della loro originaria competenza²⁸. Tra l'altro proprio a Rialto doveva riferirsi il primo intervento di sistemazione urbana: “era appunto iniziata in quel periodo la sistemazione dell'area che collegava il mercato con la Parrocchia di San Matteo, luogo di evidente interesse perché poteva permettere una maggiore estensione degli insediamenti commerciali, pubblici e privati, in un territorio adiacente al mercato, il quale iniziava a risentire di un eccessivo affollamento. Nell'anno seguente (1256) venne ordinato a coloro che avevano i condotti di scarico sopra la piscina di Rialto, *in contrà da San Mafio*, di farli rientrare entro i muri a loro spese, di selciare la piscina e nell'estremità della riva, verso il Canale, far costruire una gradinata”²⁹.

“Il *Capitolare degli Ufficiali sopra di Rialto* -del 1255, anche se “dopo il luglio 1348 si sarebbe provveduto a sostituire il vecchio Capitolare con uno nuovo maggiormente adatto ai tempi”- così come avveniva in genere per le altre magistrature veneziane (lo s'è visto per il Capitolare degli Speciali), risulta formato da una prima parte contenente un piccolo gruppo di norme coeve all'istituzione della magistratura e da una serie di deliberazioni emanate dai diversi Consigli, via via aggiunte e utili a precisare, ampliare o modificare, a seconda delle necessità, la mansioni dell'ufficio”.

Sostanzialmente su questo secondo gruppo di norme s'incetra qui l'attenzione come le più significative della disciplina di materia. La disciplina resterà invariata ed applicata fin ben avanti nel Settecento³⁰.

Di grandissimo interesse (ma basti qui avervi solo accennato) è la lingua usata: è redatto nel volgare trecentesco, di assai difficile comprensione, per cui molto opportunamente la fonte citata e di riferimento ha contrapposto la *traduzione* in italiano corrente. L'uso del volgare va ritenuto una vera anomalia nella produzione legislativa, sempre rigorosamente redatta in latino fino al Dogado Gritti³¹.

28. Molto accurata e sistematicamente completa la descrizione sia dell'istituzione che delle funzioni via via assunte dagli *Ufficiali* in **R. Cessi & A. Alberti**, *Rialto - l'isola, il ponte, il mercato*, Bologna, Zanichelli, 1934; vi si ricorda (pag. 242) che furono loro affidate tutte “le altre mansion del Comun de Venexia in zascheduno logo, che serà e xe in tutta la citade de Rialto”.

29. **Princivalli & Ortalli**, *Il Capitolare*, op. cit., pag. XXXIV; dalla stessa fonte è tratta la citazione subito successiva.

30. Sulla crisi economica settecentesca, rinvio d'obbligo è a **B. Caizzi**, *Industria e commercio della Repubblica di Venezia nel XVIII secolo*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1965; su altri aspetti (demografico), **D. Beltrami**, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, Padova, Cedam - Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1954.

31. Sull'introduzione del volgare nei provvedimenti legislativi ed amministrativi della Repubblica, rinvio al mio *Le leggi veneziane sul territorio (1471-1789)*, della citata collana *Civiltà Veneta* il volume del 1983.

fonte

IL CAPITOLARE

Estratto

(traduzione)

Ne vanno evidenziati taluni tratti già in parte anticipati: in primo luogo l'inusitata estensione delle disposizioni (lo si confronti con i Capitolari di Medici e Speciali); indi il dettaglio tecnico esasperato (si vedano i canoni 87 e 102 sull'uso e sulla disposizione delle candele), da ultimo il crescente favore per l'ambulantato (canoni 48, 112, 139, 180).

48 - Ancora, osserverò la disposizione deliberata in Maggior Consiglio, che così stabilisce: «Fu approvata la parte in Maggior Consiglio che si aggiungesse nel capitolare degli Ufficiali sopra Rialto, che non debbano lasciar vendere pane o frutta sopra l'intero ponte, né nella loggia, né su tutto il perimetro della piazza di Rialto -cioè entro le due scale, tra le botteghe delle tele e i banchi del cambio e intorno alla chiesa e alla loggia- e non consentano la presenza di poveri mendicanti sul ponte o nella loggia, né di altri che vendessero alcunché, esclusi coloro che vendono filati. E riguardo a questo non si intendano i viandanti che non fossero abitanti di Venezia, fatto salvo che sopra il ponte non si debba vendere niente. E possano imporre ai contravventori una pena fino a un massimo di 20 soldi, e riscuotere la detta pena di 20 soldi, ogni volta, dai trasgressori; e se non potranno percepire la multa entro il termine loro dato, abbiano l'obbligo di informare i Cattaveri³², affinché essi la debbano riscuotere».

49 - Ancora, che nessun legno con vino o con mercanzie da vendere possa né debba fermarsi sulla riva di Rialto, tra il ponte e l'angolo della loggia e dal ponte fino all'angolo della casa del nobiluomo Paolo Gradenigo, né al di là del ponte sulla riva di proprietà del Comune; e debbano esser erette palate³³ nei detti luoghi, in modo che le imbarcazioni non possano né debbano rimanere, così com'è stabilito. E questo fu aggiunto nel capitolare dei Signori sopra Rialto, i quali possano imporre ai contravventori una pena di 40 soldi, o di un

32. Magistratura incaricata dell'esazione dei crediti fiscali.

33. *Palada*: "riparo fatto sui fiumi o simili con pali piantati" (Boerio, *Dizionario*, op. cit.).

valore inferiore, e riscuoterla ogni volta dai trasgressori. E se essi non potessero percepire la multa entro il termine stabilito, siano obbligati ad informare i Cattaveri affinché la riscuotano.

58 - Ancora, che gli Ufficiali sopra Rialto siano obbligati a fare in modo che colui il quale ha preso in affitto una bottega del Comune non possa tenere alcunché fuori della sua bottega, se non [alle condizioni] secondo le quali gli sarà stata affittata, e possano imporre una pena a chi non rispettasse [la norma], così come parrà loro, e faranno riscuotere la detta pena.

Correndo l'anno del Signore 1293, 3 ottobre, settima indizione. Il doge manda a dire che fu ordinato per sé e per il suo Minore e Maggior Consiglio [la seguente] disposizione ai Signori sopra Rialto: *“Che colui il quale ha preso in affitto una bottega del Comune non possa tenere alcunché fuori dalla sua bottega, se non [alle condizioni] secondo le quali gli sarà stata affittata, sotto pena di 10 soldi per ogni volta a chi trasgredisse”*.

77 - Ancora, che nessun forestiero o veneziano osi, d'ora in poi, vendere alcunché nella pescheria di Rialto, sotto la pena sopraindicata, escluse le donne le quali vendono le cappe: che quelle possano vendere così come sollevano precedentemente.

87 - 1306, quinta indizione, 22 giugno. Fu approvata la parte in Maggior Consiglio perché fu contestato che i fruttivendoli, i pellicciai e altri venditori non osino tenere candele, né lucerne, né fuoco nelle loro botteghe, così come si contiene; [e] quella [disposizione] sia revocata in modo che non si intendano barbieri né macellai, cosicché essi siano esclusi e non siano soggetti alla detta multa. E se qualcuno di loro fosse caduto nella pena fino al giorno d'oggi, sia assolto da essa e gli sia reso quello che gli fosse stato tolto.

102 - 1320, 6 marzo. Fu approvata la parte in Maggior Consiglio che sia concesso ai pizzicagnoli o ai venditori di formaggio di Rialto, non opponendosi il provvedimento di non tenere un lume [acceso] dopo il suono della terza campana, che possano avere in ciascuna delle loro botteghe, di fuori, una candela accesa sopra il tagliere e il banco dove si taglia la carne, esternamente alla bottega; possano, inoltre, tenendo quella candela, avere un lume sospeso, il quale stia fuori dalla bottega e dal banco del taglio completamente, così come consigliano

ELETTIONE

DELLI TRE SINDICI DI S. MARCO ET RIALTO.

Per l' Eccel^{mo} Maggior Consiglio
con la loro Audirita, Salario et
obbligo

1549 die 8 Marzo nel Maggior Cons^o.

Il nostro signorissimo Imperatore esprimendo quanto siano grave
e molesto alle Romane Città le liti e contenzioni delle quali
ogni anno in molti in condotti di denari a quelli che in esse sono
inclinati senza ragione della quiete e della comodità delle loro
Città dove fecero molte liti con le quali si hauctoro a tirare
e a spendere con gravissima e abarra causa civile contenzione
e liti coram iudicibus a cadauna delle quali furono
decurate le sue prozie e particolari contenzioni. E per lo
che per abontia per ignoranza o per altra causa
qualche parte delle prefate liti non fosse al perfetto
o stato, e per garantire aleano fatto questo uoleno per
il nostro signorissimo Imperatore che le liti non dai iudicibus con le
quali hauctoro a submerar, et uictor at defens delle liti
et ordinarij la qual provisione inuero si fatto instancamente
et creau deueniente et di quella le cittadini nostri non o se
uoles consentir et satisfar. Hora uiamone et per il
salario et uictoria et de liti prefate iudicibus per le
quali altre uoleno. Et per il tempo uoleno uicinar
liti et per il tempo iudicibus sono molte liti et
molte et per il tempo iudicibus sono molte liti et

gli Ufficiali di Rialto. Ma se essi tenessero il lume [acceso] in quelle botteghe oltre l'ora vietata, incorrano nella pena di 100 soldi, secondo il contenuto dell'altra disposizione. E se il consiglio o il capitolare sono contrari, sia revocato quanto in questo punto.

112 - 1324, settima indizione, 22 agosto. Fu approvata [la parte] nel Consiglio dei Quaranta³⁴ che la delibera [con cui si stabilisce] che nessuno possa vendere alcunché sul ponte di Rialto, sotto pena di 10 soldi -la quale delibera fu approvata in Maggior Consiglio nel 1317, mese di ottobre- debba rimanere invariata ed essere osservata; e se un altro consiglio è contrario, sia revocato in questo punto. E dove fu detto "che i viandanti non possano vendere per conto di altri", ciò si intende per gli altri di Venezia o gli abitanti di Venezia, ma ai forestieri sia consentito di vendere. Ancora, non possano gli Ufficiali di Rialto sequestrare né vendere e ostacolare alcuno dei detti forestieri, se ad essi non fosse dichiarata l'accusa [a loro carico], ma tuttavia possano inquisirli e svolgere il loro mandato. Ancora, che i detti Ufficiali debbano rendere tutto ciò che avranno sequestrato alla povere donne le quali si lamentano. E se il consiglio è contrario, ecc.

121 - 23 settembre. Fu approvata la parte nel Consiglio dei Quaranta che nessuno, così veneziano come forestiero, osi vendere, in qualunque luogo ovvero mercato, alcun panno a ritaglio se non nelle botteghe del Comune, di sotto, dove oggi si vendono panni a Rialto, eccetto i veneziani i quali solamente possano vendere a Rialto e altrove; e in piazza San Marco e in piazza San Polo soltanto panni fino a 6 grossi per ciascun braccio e non oltre, esclusi i panni che vengono venduti nei piani rialzati da veneziani e forestieri. E quelli che vengono venduti dai banditori e dagli ufficiali del Comune all'asta, rimangano nella loro condizione. E chi violerà [il provvedimento] opponendosi alle predette disposizioni, incorra nella pena di 30 lire [e] soldi 12+ per ogni volta, la qual pena riscuotano gli Ufficiali di Rialto, e così abbiano la metà e l'altra metà il Comune. E se vi fosse un accusatore di ciò riceva un terzo, se per la sua accusa sarà trovata la verità e sia creduto, un terzo [ricevano] gli Ufficiali e un terzo il Comune. E se il consiglio o il capitolare, ecc.

34. Le *Quarantie* erano tre; due *al Civil* (Vecchio e Nuovo), l'altra *al Criminal*; qui il riferimento è a quest'ultima, che, come già rilevato, aveva competenza anche legislativa in specifiche materie.

132 - 30 settembre. Poiché i venditori di formaggio hanno rifiutato le botteghe del Comune cercando di commettere, per malizia, una frode e un danno nei suoi confronti, si stabilisce che nessuna persona possa vendere formaggio, carne di maiale e olio nell'isola di Rialto, eccetto che nelle botteghe e nelle beccherie del Comune poste a Rialto, sotto pena di 25 lire per ciascuno e per ogni volta. E colui che accuserà, cosicché per la sua accusa sia scoperta la verità, abbia un terzo della detta pena e sia creduto. E sia ordinato agli Ufficiali di Rialto che riscuotano la predetta pena, della quale essi ricevano un terzo e il rimanente sia del Comune. Parte dei Quaranta.

133 - 1335, 11 aprile. Che d'ora in poi nessuna persona, così veneziana come forestiera, osi tenere nell'isola di Rialto galline né pollame né uova, in gabbie o in ceste, per motivo di vendere se non a Rialto Nuovo, sotto la pena che parrà ai Signori di Rialto; pur tuttavia, in virtù di ciò, essi non possano ricevere più di 5 soldi di piccoli per ciascuno e per ogni volta.

139 - Fu approvata la parte in Maggior Consiglio. Poiché è stata ordinata una delibera agli Ufficiali sopra Rialto, nella quale si precisa: «Che i detti Ufficiali non lascino vendere pane o frutta sul ponte di Rialto, né nella loggia, né su tutto il perimetro della piazza di Rialto per quanto essa si sviluppa tutt'attorno, e non consentano sul ponte la presenza di poveri mendicanti né di altri che vendessero alcunché, esclusi i viandanti che non sono abitanti di Venezia i quali possano vendere nei detti luoghi i loro prodotti che avessero condotto con sé da fuori Venezia, e ciascuno di essi, così trasgredendo, incorra nella pena di 10 soldi»; e [poiché] è così noto e apertamente conosciuto che molte frodi vengono commesse nei riguardi di ciò e che molti abitanti di Venezia sono andati a vivere a Mestre affinché possano vendere nei suddetti luoghi vietati polli, galline, lepri e simili prodotti, e vendono in tal modo e occupano e ingombrano tutta Rialto -e per questo si ricevono molte lamentele- fu approvata la parte che, secondo il suggerimento degli Ufficiali sopra Rialto, sia dichiarata la suddetta disposizione, e sia vietato espressamente che alcun forestiero possa vendere i [suoi] prodotti, se non a Rialto Nuovo, sotto pena di 10 soldi di piccoli così come la delibera precisa; della quale multa si faccia così come quella medesima disposizione dice, escludendo i forestieri che conducono i loro prodotti che provengono dalle proprie case e cortili,

i quali possano e debbano vendere sul ponte così come fanno al presente. E il pane e la frutta si vendano nei luoghi a quelli concessi e determinati. E se il consiglio o il capitolare sono contrari, sia revocato quanto in questo punto. 1332, 11 aprile.

180 - Poiché avviene che molte povere persone a volte vendono frutta e altri prodotti sul ponte di Rialto e sugli altri luoghi di Rialto, fuori dalle botteghe, con la licenza e la bolletta [assegnata] dai Giustizieri vecchi, e gli Ufficiali sopra Rialto dicono che questo spetta al loro ufficio e per tale motivo spesso condannano le povere persone che credono di essere in regola con la licenza dei Giustizieri, affinché non si ripeta tale dubbio ed errore, i Savi consigliano — e così si stabilisce — che il fatto predetto, d'ora innanzi, sia rimosso dalle competenze dei Giustizieri e in quello essi non possano più intromettersi, e sia concesso e ordinato agli Ufficiali sopra Rialto che a tali persone possano dare la licenza e la bolletta, così come ad essi parrà, per il fatto che spetta loro ed è giusto. E fu approvata questa parte nel Consiglio dei Quaranta nel 1356, decima indizione, 30 dicembre.



4.3 L'acqua potabile

Un tema sostanzialmente estraneo alla storiografia corrente, ma ben vivo -e talora fu drammatico- per la Città era l'approvvigionamento idrico: Venezia, una città sull'acqua, era senz'acqua da bere¹. Due le soluzioni rimaste sostanzialmente invariate fin molto avanti nell'Ottocento, risolte solo con la costruzione del primo acquedotto "vero"; soluzioni che hanno condizionato la vita stessa, oltre che i costumi, della Città: la distribuzione porta a porta ad opera degli *acquaroli* e i pozzi di raccolta dell'acqua piovana.

Trattando del tema è inevitabile imbattersi nel più strano volume "di Venezia", un incredibile tomo di 1281 pagine, spesso 14 centimetri, infarcito di tabelle, grafici, tavole, carte topografiche; senza frontespizio (solo nel dorso un'unica indicazione *Ipozzi di Venezia 1015-1906*); senza indicazione di autori, con solo una dedica in pergamena, che vorrebbe essere elegante, al Signor Sindaco Conte Filippo Grimani, del Segretario Generale Gustavo Boldrin, datata 5 febbraio 1906; c'è di tutto e di più (le molte parti incomprensibili), con taluni dati di estremo interesse, da cui non si può prescindere.

La precisazione tra parentesi del titolo è dovuta al doveroso raccordo del presente volume col precedente - il primo della serie- *La tutela dell'ambiente nell'ordinamento della Serenissima*, del 2006, che documenta il sistema di approvvigionamento dell'acqua "industriale" della città, per gli usi sia alimentari -i pistori, formai- che di lavorazioni speciali, come tintorie e lavanderie.

L'acqua industriale veniva convogliata in Laguna attraverso uno speciale canale, la Seriola, che si staccava dalla Brenta al Dolo per arrivare in Laguna a Lizza Fusina, dove veniva imbarcata col monumentale *machinon* (vite senza fine che l'innalzava dal letto) sui burchi della casata Loredan (tradizionale appaltatrice del servizio), per essere venduta a mastelli in Laguna. Il corso della Seriola era protetto da una serie di leggi draconiane tendenti a preservare la purezza dell'acqua fluente; sono riportate nel citato volume *La mal'aria*, al capitolo II, *L'acqua alla città*.

Il primo acquedotto *vero* -ch'è poi l'attuale- sarebbe stato costruito, come accennato, solo tra fine Otto- e primi Novecento dalla Compagnia Generale delle Acque; se ne pubblica come illustrazione, tratto dalla stessa fonte, il frontespizio del contratto d'appalto, rogato in forma pubblica il 2 dicembre 1898. Per Campi e Corti fanno ora bella mostra le splendide *vere da pozzo*².

1. Per esame dei problemi tecnici e "politici": **M. Costantini**, *L'acqua di Venezia - l'approvvigionamento idrico della Serenissima*, Venezia, Arsenal Editrice, 1984.

2. **A. Rizzi**, *Vere da pozzo di Venezia e della sua Laguna*, Venezia, La stamperia di Venezia, 1981.

Illustrissimi ed eccellentissimi signori Sopraproveditori e Proveditori alla Sanità.

L'Arte degli Acquaroli in questa Città trae la sua origine dall'antichissima Comunità di S. Niccolò ed Angelo Raffael, la quale sino dai primi tempi del Governo e da che il titolo di Tribuno passò in quello di Gastaldo Grande di Sua Serenissima e di S. Niccolò de' Mendicoli, fu riconosciuta la Matrice di tutte le Arti vittuarie e principalmente nel provveder e somministrar l'acqua dolce agli abitanti di questa e nascente ed adulta Città in mezzo alle salse onde, come si rileva dagli antichissimi Privilegi di essa Comunità per il corso dei Secoli sino in presente, massime quelli intorno le vittuarie e la pesca, avvalorati, sostenuti e riconfermati dalla Publica Clemenza agl'Individui originari della medesima in seno alla Dominante.

Incominciarono nel XII e XIII secolo a separarsi, tratto da questa loro antica matrice diverse Arti vittuarie, tra le quali quelle dei Fruttaroli e Compravendi pesce; non però queste senza una dipendenza della stessa comunità, ch'ebbe sin'ora conservati illesi gli antichi suoi diritti sopra le medesime, come chiaramente risulta dalla terminazione delli Magistrati Ecc. dei *Provveditori di Comun* e *Giustizieri Vecchi*, 1433, 13 maggio, non che il decreto dell' Ecc. *Senato* 1479, 28 maggio, riguardante le cariche di Gastaldo, Compagni e Vicario della detta Arte dei Fruttaroli, perché ogn'anno intercalaramente esse cariche siano amministrare come negli andati tempi, dagli Individui di detta Comunità in unione a quelli della sudetta Arte; e di aprir eglino bottega da vittuaria senza il garzonaggio dalle leggi della stessa prescritto.

Quella parimenti di compravendi pesce, come si raccoglie dalla parte del *Ser. Maggior Consiglio*) intorno alle Arti, 1344, 3 agosto, registrata nella di loro matricola da apposito decreto dell' Ecc *Senato*, 1433, 7 febbraio, e da ratifica de capitoli di disciplina antica, reveriti da detta Arte dell' Ecc *Provveditori di Comun* e *Giustizieri Vecchi*, 14 ottobre 1444.

Anche l'Arte degli Acquaroli sull'esempio altrui si separò da questa sua Matrice per istruire ed erigere una particolar Scuola con un Corpo d'individui di questa Comunità l'anno 1471, nel mese di Marzo nella Chiesa di S. Baseggio sotto li S. S. Costanzo e Costante, eletti in loro tutelari. Nell'anno stesso e nel 1480 rassegnati i Capitali della istituita Scola ed Arte al Tribunal Eccelso del Consiglio de' X, furono dal medesimo assentiti e ratificati.

Sotto le prime leggi di disciplina continuarono cotesti individui ridotti in Corpo d'Arte, l'esercizio e l'impegno giornaliero di provvedere, condurre e dispensar l'acqua per la Città e pubblico e privato uso e beneficio, tratta dai diversi fiumi, che scaricavansi nella Veneta Laguna sino dal 1494, 28 giugno; tempo in cui questa gravissima Magistratura, preside agl'importantissimi gelosi oggetti di salute, comandò loro di non più servirsi dell'acqua del fiume Bottenigo, né del Lioncello, da Lio ed altri luoghi che sono cattive e salse, ma bensì di quello soltanto del Fiume Brenta.

I diversi fiumi però che somministravano anticamente l'acqua dolce alla Città per conservarsi nelle cisterne e per uso comune alla giornata, in quei primi tempi variarono le loro foci e scarichi nella Laguna, specialmente il fiume Brenta, quali formavano di sovente grandi allagazioni d'acque miste a danno e imbonimento di questo geloso continente; e non di rado procurate ad arte dai Padovani per apportar danno alli Veneti. Da questo si può arguire che negli antichi Nicolotti dovessero procurar l'acque dolci molto lungi dalle conterminazioni della stessa Laguna, prima di servirsi anche di quelle del Bottenigo. Ne fu del sopraccennato una tra le altre la Parte della Signoria 1100, *regentur Paduani quod flumen Brentae mutetur.*

Il governo nulladimeno, intento sempre a riparar i danni che si vedevano inferiti dallo scarico in codeste acque salse, ebbe eletto nel 1391, 8 novembre XX Savi, perchè attendessero *ad destructionem palludorum se prope Venetias extendentium.*

Nel 1400 furono destinati altri XX Savi perchè procurar dovessero di escludere dalla Laguna il Bottenigo e la Brenta, quantunque poi non venisse un tale progetto per molte ragioni e cause eseguito. Bensì nel 1443 fu preso che si eleggessero XX Savi perchè si portassero sopra luoco in tutte le paludi non meno salse che dolci per deliberare le operazioni che si credessero convenienti (Lorenzo dal Monaco); quando 140 anni prima, cioè nel 1303, era stato ordinato, *quod flummen Brentae debeatur serrari per illam viam quo videtur Domino Duca;* e del 1312 *quod deatur alienus locus fluminis Brentae versus Mare;* come altresì nel 1356 ne furono eletti cinque *qui debeant examinare ad allargandam terram;* come pure nel 1362, 26 aprile, si ordinò per la Signoria *et Sapientes Tarvisinae* il farsi una cava a Mestre, e finalmente del 1369, l'estender diversi *argini verso Lizza Fusina*³.

* *I pozzi di Venezia 1015-1906, op. cit., pag. 259.*

3. Pare interessante trascrivere (perché anche la sequenza stessa delle disposizioni è indicativa) dal Capitolare del 29.3.1471 della *Scuola degli Acquaroli.*

*I pozzi **

La proiezione orizzontale della vasca è o circolare, o quadrata, o poligona, a seconda delle circostanze di fatto, che possono affettare l'area in cui deve scavarsi.

Dovendo la base inferiore essere più piccola della superiore, per non lasciar franare in atto di costruzione le pareti della vasca, ne segue che la sua figura solida sarà quella di un tronco di cono, o di piramide, a base poligona. Il fondo della vasca sarà poi atteggiato a cono rovescio, o a piramide, per agevolare l'affluenza dell'acqua nella canna nei casi di scarsezza. La distanza fra le due basi o la profondità della vasca dipende dalle maggiori e minori difficoltà che si incontrano nello scavo, così per la qualità del terreno, come per le sorgenti di acqua. A Venezia la maggiore profondità dello scavo non ha mai superato i metri 6 sotto la superficie del suolo, ch'è quanto dire all'incirca i metri 5 sotto il livello della comune alta marea. Sotto condizioni più favorevoli, codesta profondità potrà spingersi più oltre. L'ampiezza del bacino deve essere determinata dalla quantità d'acqua piovana che si vuol raccogliere nella cisterna, entro un dato periodo di tempo sopra una superficie di dotazione previamente determinata.

A Venezia la superficie di dotazione non eccede d'ordinario il doppio della capacità della cisterna. E perciò se p. e. la capacità è di 400 metri cubici, la dotazione non sorpassa la superficie risultante da $2 \times 400 / 0,83$ cioè di m. 2.960 circa. Il denominatore 0,83 rappresenta l'annua quantità di pioggia mediamente caduta a Venezia nel decennio 1846-1855. Siccome poi le vasche delle venete cisterne vanno riempite di sabbia dolce (purgata da ogni sostanza tarosa) così devesi avere riguardo al volume da essa occupato in confronto a quello dell'acqua che si raccoglie negli interstizi dei granelli che compongono la sabbia. Il rapporto fra questo e quel volume mi risulta come assai prossimamente di 41/100 usando della sabbia del veneto litorale che suole esclusivamente adoperarsi in siffatte costruzioni. Adotto perciò i 4/10 per rotondamento. Fatta adunque astrazione dal volume occupato dalla canna e dai cassoni, di cui sarà fatto cenno in appresso, l'acqua contenuta in una cisterna veneta non occupa che 4/10 del volume della sabbia entro cui sta raccolta. E quindi se vogliasi una cisterna capace di 400 metri cubici d'acqua; essa dovrà contenere 1000 metri cubici di sabbia.

La sabbia silicia è da preferirsi a qualunque altra. Io però opinerei che dove questa sabbia non fosse facilmente reperibile si potesse supplire colla ghiaja assai minuta e ben dilavata quand' anche fosse tutta calcare ; però che la eventuale presenza di quella poca qualità del carbonato di calce, che può subire una soluzione, se toglie all' acqua piovana la primitiva sua purezza, non la rende però nullamente nociva alla salute di chi ne usa. L' argilla che deve tappezzare le pareti ed il fondo del bacino, deve essere di ottima qualità, perfettamente scevra da materie eterogenee e contenenti il meno possibile di calce o carbonata o solfata. Essa dev'essere sciabordata e manipolata nè più nè meno di quanto suol manipolarsi quella onde si confezionano le stoviglie ; e ridotta a pressochè uguale consistenza pastosa.

I lavoratori destinati a distendere l'argilla sul fondo e pareti della vasca devono essere forniti di tutte le buone qualità. Nelle molte cisterne che io ho costruite a Venezia non ho potuto fare assegnamento se non su quei pochi che furono da me direttamente ammaestrati. Importa soprattutto di conseguire l' impermeabilità dello strato argilloso così per impedire l'ingresso nella vasca dell' acqua raccolta nel terreno circostante come per togliere ogni disperdimento di quella che sta raccolta nella cisterna.

Per stratificare l'argilla il lavoratore ne prende dal piallaccio quanta può essere facilmente brancicata dalle due mani, e fattane poscia una palla, la slancia con qualche forza a posto ripetendo questo lungo e delicato maneggio fino a tanto che lo strato abbia conseguito l'assegnato spessore. Questa operazione comincia dal centro del fondo procedendo verso le pareti : raggiunte le quali il lavoratore distende dei tavoloni sullo strato compiuto di fondo parallelamente alle pareti, ed a conveniente distanza, e procede poscia collo stesso sistema al rivestimento di queste, sempre però a strati orizzontali e continui per tutto il perimetro. Ma siccome durante il rivestimento delle pareti, che pur esige un certo periodo di tempo, è possibile che lo strato di argilla disteso sul fondo, si vada disseccando e corra perciò il pericolo di fenditure, che romperebbero la continuità dello strato e lo renderebbero permeabile colla jattura della intiera costruzione, così è necessario che lo strato suddetto sia coperto con sabbia e ghiaja, di cui sopra si è detto, di tanto spessore quanto basti a difendere la sottoposta argilla dal disseccamento. E' inutile avvertire che è duopo delle maggiori avvertenze perchè la sabbia non si mescoli coli' argilla del rivestimento, affinchè non lo renda discontinuo e permeabile all'acqua.

Testo unico dei Contratti ed accordi già stipulati colla Compagnia Generale delle Acque per l'estero - Acquedotto di Venezia per la FORNITURA D'ACQUA ALLA CITTÀ DI VENEZIA e contratto di nuovo tronco di acquedotto per le isole.

COPIA AUTENTICA

RIDUZIONE a testo unico dei Contratti ed accordi già stipulati per fornitura d'acqua alla



CITTÀ DI VENEZIA

Numero di Repertorio Notarile 2452-1042

REGNANDO SUA MAESTÀ UMBERTO I.
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Venezia, questo giorno di Venerdì 2, due Dicembre 1868, milleottocentonovantotto Parrocchia di S. Luca nell'Ufficio Municipale situato in Palazzo Farsetti sulla Riva del Carbon.

Avanti di me Francesco dott. Chiurlotto fu Gio. Andrea Notaio residente in Venezia, iscritto presso il Consiglio Notarile di Venezia, ed alla presenza dei signori Gaspare Della Bruna fu Francesco, e Francesco De



Compiute anche le pareti si rivestono tosto con sabbia o ghiaja, disposta a scarpa in modo però che il piede sia lontano dal centro quanto occorre, per lasciar libera la costruzione della canna centrale. Nelle cisterne di Venezia lo strato di fondo ha lo spessore di 0.60 ; e quello delle pareti ne ha altrettanti alla base riducendosi a 0.30 alla sommità. Quelle misure però devono essere variate al variar delle circostanze di fatto, e segnatamente al variar della profondità della vasca.

Il diametro della canna è facoltativo entro certi confini. A Venezia oscilla fra uno e due metri. A base della canna sovra una lastra di pietra viva che abbia un diametro capace di contenere la periferia esterna della base della canna suddetta. Questa lastra va collocata direttamente sull' argilla nel centro del fondo, cercando che prenda uno stabile assetta- mento orizzontale. A Venezia si suol fare scavare sulla parte superiore della lastra una cavità a calotta sferica per facilitare l' immersione dei secchi quando la cisterna contiene poca acqua. Ma dove non vi sia tanta penuria si potrà prescindere da questo apparecchio.

La canna si fabbrica direttamente sulla lastra anzidetta con mattoni *pozzali* di giusta cottura. Il cemento per unirli è composto di argilla eguale a quella che serve a tappezzare la vasca, ma commista con sabbia, ordinariamente nella proporzione di due ad uno. Questa proporzione potrà poi variare a seconda della maggiore o minore grossezza dell' argilla, non perdendo mai di vista, che il cemento che deve servire al collegamento dei mattoni non deve però impedire la filtrazione dell'acqua dalle sabbie in cui è raccolta alla canna da cui si attinge, o coi secchi o colla pompa. Un'argilla molto grossa potrà comportare anche un egual volume di sabbia ; la sola sperienza è giudice. Fatto un pozzetto circolare col cemento che deve servire alla canna, lo si riempie d'acqua, e si sta osservando se la filtrazione succeda con quella velocità che è richiesta dalla cisterna. Una velocità troppo grande rende imperfetta la filtrazione e finisce col diluire il cemento e inquinarne l' acqua raccolta nella canna ; una velocità troppo piccola, impedisce il riempimento della canna nel tempo in cui occorresse di attingere una data quantità d' acqua ; è questo un soggetto assai delicato e che vuol essere deciso dalla sola sperienza.

La superficie cilindrica esterna della canna cementata con argilla e sabbia suol essere a Venezia rivestita con uno strato di mattoni addossati alla canna stessa in piano e cementati del pari. A codesto rivestimento si dà qui il nome di *camici*. Lo spessore del tubo

cilindrico compresa la camicia suol essere di 0.30. La struttura della canna col cemento a base d' argilla deve limitarsi a soli tre quarti all' incirca dell' altezza. La parte superiore oltre a detto limite dev' essere costrutta in cemento ordinario di calce idraulica e sabbia fino al livello del pavimento superiore di dotazione. La ragione delle due differenti strutture sta nella necessità di aver una superficie filtrante tant' elevata, quanto ordinariamente suol esserlo l'acqua contenuta nelle sabbie; e nella convenienza di render il più possibile solida la parte superiore che più spesso viene urtata dai secchi che servono per attingere acqua.

La sponda poi del pozzo che serve di corona alla canna e di parapetto a chi vi accede, può esser o marmorea, o figulina, o ferrea, o di qualsivoglia altro materiale. I veneziani profondevano danari, per rendere appariscente la sponda marmorea delle loro cisterne, molte delle quali al dì d' oggi sono giustamente considerate come monumenti artistici. Il coperchio della corona suol essere di ferro o a lastra continua, ovvero a lamine variamente intrecciate, con forme artistiche. A seconda che procede la costruzione della canna, si va riempiendo la vasca di sabbia o ghiaja, così per cingere solidamente la costruzione, come per fornire un piano ai costruttori.

Giunta però la costruzione della canna al limite che consente la cementazione di calce e sabbia, la stratificazione della sabbia o ghiaja, viene sospesa, per far luogo alla costruzione dei cassoni. Chiamasi con tal nome un cunicolo di struttura murale ordinariamente a secco, la cui sezione verticale è un rettangolo col lato minore orizzontale; il quale cunicolo gira attorno alla canna della cisterna; se questa è circolare, circolarmente, e se quadrata o rettangola, in direzione parallela delle pareti. Questo cunicolo si costruisce molto prossimo alle pareti, affinché acqua ch' esso deve ricevere, possa attraversare molta sabbia prima di ridursi alla canna; e quindi vien meglio purificarsi.

Prima di dar mano alla costruzione del cunicolo è necessario di versare nella vasca tant'acqua quanta occorre per saziarne la sabbia o ghiaja distesavi; affinché questa prenda quell'assetto che impedisce possibili cedimenti alla base dei cassoni. La platea e le pareti del cunicolo sono come si disse di mattoni a secco ; il cielo o la coperta suol farsi di lastra calcare od arenaria a seconda dei casi. Le misure interne della sezione oscillano fra 0,75 e 1.30 in larghezza, e fra 0,80 ed 1,50 in altezza.

Però le vere misure della sezione devono dipendere da due elementi : cioè dalla superficie di dotazione, e dalla massima quantità

di pioggia che può cadere in un giorno. Supposto quindi che l' area di dotazione sia di 1000 metri quadrati e la massima pioggia di un giorno sia di 0,05 i cassoni, ovvero il cunicolo, devon' essere almeno capaci del volume risultante dal prodotto di questa quantità, cioè di metri cubi 50. Gioverà però esuberare nel senso dell' altezza affinché possano tuttavia contenere la detta quantità d' acqua in onta alla presenza di sabbia o ghiaia che si suol stratificare sul loro fondo affinché l'acqua che si raccoglie con impeto, e preme a preferenza sul fondo, non isconcerti la platea e le parti inferiori delle pareti che le fossero direttamente in contatto.

Compiuti i cassoni, si compie anche il riempimento della vasca colla sabbia o ghiaja fino al piede della sponda marmorea della canna. Il pavimento che copre la vasca sarà fatto con materiali che resistano alle intemperie, sieno essi naturali od artificiali, purchè sieno bene uniti insieme con cemento idraulico. La superficie superiore deve essere disposta a falde inchinate, che a partire dalla sponda del pozzo concorrano pendenti ai quattro punti d' intersezione delle diagonali coi cassoni, se la pianta della cisterna è quadrata o rettangola, oppure a quelli d' intersezione di due diametri ortogonali coll'asse del cunicolo circolare, se la pianta avesse quest' ultima forma.

A procurare sfogo nei cassoni delle acque affluenti ai suddetti quattro punti essi muniscono di una lastra di pietra viva bucherata da spessi pertugi del diametro, però non maggiori di 0,02 per offrire impedimento al passaggio delle pagliuzze ed altre galleggianti convogliati dalla corrente pluviale. E siccome questi non possono tutti essere arrestati sopra il *sigillo* bucherato, così occorre di mese in mese alzarlo, ed introdurre nel cassone un ardere, che raccolga a mano quelle materie che per la loro esiguità vi fossero state convogliate entro, e rimanessero depositate sul letto di sabbia che protegge il fondo del cunicolo. Dipenderà dalle circostanze locali, la possibilità di assegnare la conveniente dotazione alla cisterna approfittando della superficie del terreno circostante ; e nel caso affermativo sarebbe inutile avvertire che la superficie di dotazione esteriore al limite dei cassoni dev' essere disposta a contro- pendenza per assicurare l'affluenza ai sigilli.

A Venezia non si può fare assegnamento sulle sole aree terrene, se non nelle piazze (campi). In tutti gli altri siti, la maggiore dotazione è procacciata dai letti, dai quali le acque sono condotte per tubi fin entro i cassoni. Compiuta la cisterna è necessario depurarla. Perciò si vuota e si torna a riempire, le quante volte fosse per occorrere, finchè

l'acqua raccolta nella canna si riscontri pura e perfettamente potabile. D'ordinario bastano tre depurazioni. Fin qui della costruzione.

Quanto poi alla manutenzione i criterii sorgono ovvi, dalla natura del manufatto e dall' uso cui è destinato. Importa soprattutto che si mantenga monda la superficie di dotazione ; e che sieno frequentemente riveduti i cassoni e purgati dai depositi delle materie estranee che vi si fossero introdotte pei sigilli. Tratto tratto occorrerà pure purgare il fondo della canna dai granelli di sabbia che vi si infiltrano coll'acqua; tanto più facilmente quanto più fina è la sabbia. Ma la maggior cura sarà da aversi nel mantenere la cisterna sempre morbida d'acqua massimamente nella stagione estiva, affinché il calore non dissecchi la sabbia, e con essa il rivestimento dell' argilla, il quale fendendosi, rovina il manufatto”.

* *I pozzi di Venezia 1015-1906, op. cit., pag. 259.*

Il testo è tratto (con la traduzione fattane e riportatavi) da *I pozzi di Venezia*, op. cit., pag. 155.

Ogni seconda domenica del mese il Gastaldo (presidente della «Scuola») e i Fratelli (gli associati) intervenghino alla messa cantata nella Chiesa in pena di...»

Li Confratelli paghino soldi 4 di luminarie».

Li Fratelli morti sieno sepolti con tutti i preti della Contrà».

Essendo discordia tra Fratelli, si faccia tosto pace».

Se il Fratello morto sarà povero sia sepolto con li beni della Scuola».

«Tutti son tegnudi acompagnar il Fratello alla sepoltura».

Tutti devono confessarsi avanti Nadal».

Vivendo in peccato mortale pubblicamente, sia privo dell' arte (espulso dalla «Scuola»)».


Beninrando (*la tassa di associazione*) paghi ducati 2».

Tutti sono obbligati portare acqua dove saranno comandati dal Gastaldo». «

Acqua per vender al minuto deve essere de Brenta.

Acqua de vender al minuto si dia a secchi sei al soldo.

Chi anderà vendendo acqua per la terra non essendo in Scola (iscritto all' associazione) cadino in pena di lire diese.



C. Zucchi del. sculp.

ARSENALE

parte dei grandi magazzini de' legnami lavorati, e d'artiglieria marale

Nei “Domini”

Nel rapporto con le *Terre dei Domini*, come già anticipato, la materia della sanità pubblica fu senza dubbio -esclusa ovviamente quella tributaria che regolava in via diretta ed esclusiva il rapporto tra *Dominante e Domini*-quella che maggiormente incise, sia in via diretta con imposizioni vincolanti, sia in via indiretta per osmosi indotta, sugli ordinamenti delle varie *Terre*. Pur “partiti” da posizioni molto diverse, gli ordinamenti delle varie *Terre* andarono omologandosi sia tra loro che con quello della *Dominante* per una sorte di *vischiosità imitativa*, per cui dove non agirono autoritativamente le imposizioni *centrali* operò la comunanza dei principi politici, attuando così quella funzione “dicasteriale” per l’intero *Dominio* che costituisce una caratteristica dell’assetto complessivo della funzione *sanitaria*: sostanzialmente solo in quella materia si attuò tanto stretta analogia -per non dire vera dipendenza- dell’assetto dello *Stato da Terra* con quello dalla *Dominante*.

I territori

Prima di affrontare il tema dell’organizzazione della sanità pubblica nei *Territori* occorre qualche cenno (con molti rinvii) al loro assetto politico.

Lo *Stato da Terra* -ovvio che s’usi la terminologia “di materia” tradizionale e propria della storiografia “minore” della Repubblica- s’era formato improvvisamente, ai primi del Quattrocento, col grappolo di *dedizioni*; la sua organizzazione politica aveva mantenuto la “precedente” configurazione geografica delle varie “Terre” (solo molto tardi e mai ufficialmente saranno chiamate province), e s’era modulata su un paradigma assolutamente uniforme. Al vertice c’era il Rettore di nomina veneziana, che poteva essere *con corte*, nelle Rettorie maggiori in cui anche la componente burocratica proveniva dalla *Dominante* (tutti ovviamente Cittadini Originari), o *senza corte*, la cui burocrazia di servizio veniva reclutata tra la nobiltà locale.

Le *Terre* erano suddivise in Vicariati e questi in Ville, talora (ad esempio nella Spettabile Reggenza che ne accomunava sette) definiti Comuni. Mentre i Vicari erano solitamente nobili provenienti dalla nobiltà della città capoluogo, gli amministratori delle Ville/Comuni erano normalmente eletti dalla *vicinie* dei fuochi-famiglia¹.

1. Per ampia descrizione sia del formarsi dello *Stato da Terra* che per la sua organizzazione politico amministrativa non posso che rinviare ai miei già citati lavori: sotto il profilo storico (vicende della formazione e modalità dell’evoluzione).

I *patti di dedizione* furono sempre rigorosamente rispettati; essi, secondo il citato *Maranini*, avevano -o quanto meno sempre fu loro riconosciuta- valenza di patti di diritto internazionale, negoziati con la Repubblica da entità statali considerate sovrane; ed è su tali presupposti che lo stesso autore, il più grande studioso della costituzione veneziana, non esitò a definire la Repubblica, sulla base dei canoni scientifici attuali, uno Stato «federale»

Larghissima l'autonomia delle varie *Terre*, anche se -peraltro solo su punti o aspetti marginali- diversamente modulata sulla base di patti quattrocenteschi. Assolutamente autonoma era l'organizzazione interna delle *Terre*, nel cui assetto gli interventi centrali diretti della *Dominante* furono assai rari, tranne che nelle materie necessariamente *centrali*, quale quella tributaria, quella militare dell'organizzazione delle *Cernide* e quella sanitaria, per le esigenze funzionali qui descritte.

5.1 La medicina

Volendo seguire anche per i *Domini* lo stesso schema espositivo seguito per la *Dominante*, si dovrebbe per prima cosa descrivere l'assetto delle professioni sanitarie, quella dei Medici e quella degli Speciali; ma per dare un minimo di organicità all'esposizione s'impone una distinzione "territoriale" di fondo, condizionante la stessa comprensibilità della descrizione di situazioni, sia giuridiche che di fatto, lontanissime dal comune sentire attuale.

Invero, nelle città maggiori -a un di presso i capoluoghi delle *Terre*- l'assetto delle due professioni sanitarie era grosso modo analogo, tranne che nelle denominazioni, a quello vigente nella *Dominante*, sostanzialmente analoghe essendo sia la suddivisione in caste della popolazione, sia l'organizzazione in Arti e Scuole (con ancor maggior differenziazione di nomi) nel mondo del lavoro, che assicurava una sistema di "mutualistico" sostanzialmente analogo. Era col contado che si rivelarono differenze addirittura abissali.

= *città e contado*

Nettamente distinto sul piano sia giuridico che -ed ancor più- di fatto era infatti lo *status* (insieme dei rapporti sociali) delle *città* (che erano ad un di presso quelle di oggi) rispetto al relativo *contado*, nozione da assumersi nell'accezione tipicamente veneta, come tutto lo spazio esistente tra un città e l'altra; dove *contadini* erano tutti i residenti, ovviamente senz'alcun

riferimento al tipo di lavoro svolto, anche se era quasi esclusivamente dedicato alla coltivazione dei campi, appartenenti per la stragrande maggioranza -se non nella totalità, come Vicenza- alle famiglie cittadine².

La distinzione tra città e contado è di radicale importanza sotto il profilo qui esaminato, dell'organizzazione delle funzioni di *sanità pubblica*, al punto da potersi non infondatamente dubitare che in certe plaghe di contado esistesse addirittura una qualche sanità pubblica. Nel contado non esisteva proprio nulla di quanto sin qui descritto; il nascere, il vivere (ed eventualmente l'ammalarsi) e il morire erano eventi condizionati dalla tradizione familiare e dalla pratica religiosa.

“Gli *ospedali*, che come istituzioni si erano già affermati all'inizio dell'età moderna, erano per lo più nelle città più importanti e, non di rado, anche insufficienti ad accogliere tutti i malati bisognosi che vi ricorrevano non solo dalla stessa città, ma dal suo circondario. I medici fisici, che per la maggior parte prestavano la loro opera nelle città, o nei grossi comuni rurali, solo verso la fine del 1600 o l'inizio del secolo successivo rivolsero la loro attenzione alle popolazioni delle campagne.

Prima, solo qua e là si poteva contare sull'assistenza di qualche barbiere chirurgo, dei frati di qualche monastero, o di qualche donna pratica ad aiutare le puerpere a mettere al mondo i figlioli”³.

Le condizioni di vita erano - specie se anche lontanamente paragonate agli attuali standard di miseria - miserrime.

= *la condotta medica*

Data la situazione *socio-economica* del contado, non era nemmeno immaginabile che qualche professionista medico -quale che sia il contenuto allora attribuibile al termine- scegliesse spontaneamente di “lavorare” nel contado. Il massimo dell'assistenza medica che poté esservi prestata era

2. Anche sul punto non posso che richiamarmi alla collana *Civiltà Veneta* la serie dei miei venti volumi -uno all'anno dal 1983-: sull'organizzazione di Ville/Comuni, *La legge comunale veneziana*, il volume del 1986; *Stato e Chiesa nel contado veneto sotto la Serenissima*, il volume del 1989; *Le “autonomie locali” nella Serenissima*, il volume 1992 ;sull'organizzazione -solo *contadina*- delle cernide, *La milizia territoriale della Serenissima*, il volume del 2002.*Lo Stato da Terra della Serenissima*, del 2007, e sotto l'aspetto organizzativo e dei rapporti sia interni che con la Dominante, *Venezia e la Terra Ferma* del 2009.

3. **G. Lotter**, *Medici e malattie nel '700*, in **Aa.Vv.** (a cura di **C. Povo**), *Dueville - storia e identificazione di una comunità del passato*, Vicenza, Pozza, 1985, vol. II, pp. 1218-1240, qui pag. 1219; dalla stessa importante opera sono tratte le citazioni che seguono senza diversa indicazione.

attraverso la *condotta*: “l’origine delle condotte, o più precisamente dei medici condotti, cioè sanitari di diversa preparazione e qualifica scientifica e professionale, che, in cambio di un modesto assegno da parte dei Comuni o di privati, erano appunto “affittati” per risiedere nel contado ad assistere e curare le popolazioni rurali, risale nell’area padana, così come in tutte le zone della Penisola protagoniste del fiorire della civiltà comunale, quanto meno al XIII secolo”⁴.

È peraltro pienamente da condividere la valutazione che di taluni *medici condotti* vien data dalla fonte sopra citata: “anche in ambito veneto non mancano le critiche contro i medici ciarlatani e avventurieri, ignoranti e senza metodo, che imperversano soprattutto nell’ambiente rurale, e che sfuggono a controlli e verifiche sul loro operato, approfittando della confusione presente in una società in crisi di trasformazione. Il medico Giuseppe Gazzola in una sua operetta *Il mondo ingannato dai falsi medici*, pubblicata a Venezia nel 1782, afferma che è meglio star senza medico piuttosto che averne uno cattivo; e denuncia la insufficiente preparazione di molti medici o ‘medicastri che con nulla intendersi di filosofia, di matematica, di chimica, di anatomia, senza avere studiato né la semeiotica, né la fisiologia’, si mettono a esercitare la professione ‘bastando ad essi di mandare a memoria quattro aforismi di Ippocrate, una dozzina di passi di Galeno e alcune poche altre citazioni...’.

“Nel Vicentino, un medico di Arzignano, Orazio Maria Pagani, non risparmiava duri giudizi sui ‘medici impostori’; e lo studioso G. Toaldo in una severissima requisitoria scagliava accuse di fuoco contro certi medici, da lui definiti: “una truppa di sicarij”, i chirurghi e i medici sparsi per la campagna, gente, eccettuati pochissimi, della più crassa ignoranza. Non si può dire quante vittime costoro (licenziati o no) sacrificino al loro inumano interesse. Naturalmente non tutti i medici esercitanti la loro arte nelle campagne erano di questa pasta, ma non sempre il danno che i ciarlatani procurano alla “buona medicina” può essere riparato facilmente da coloro che operano con adeguata preparazione alla professione e con più elevata coscienza.

“I Provveditori alla Sanità erano ben consapevoli dell’esistenza di violazioni della legge e di ‘abusi’ e moltiplicavano i loro interventi, che non sempre sortiscono gli effetti desiderati, come suggerisce anche la ‘circolare in proposito de’ Medici e Chirurghi nella Città, e Ville della Terra Ferma’,

4. **M. Soresina**, *Condotte mediche e medici condotti*, in **Aa.Vv.** (a cura di **D. Della Paruta**), *Sanità e società - Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria - secoli XVII-XX*, Padova, Fidia & Casamassima, 1989, pag. 300; l’assunzione dal rapporto Villa-Medico nel paradigma del contratto di affittanza è giuridicamente corretta; Conduttore o condotto viene definito il contraente dell’affittanza che poteva avere qualsiasi oggetto, sia materiale (una casa, un fondo) che immateriale, un servizio; in tal senso definisce giuridicamente il contratto **M. Ferro** op.cit.qui vol. I, pag. 143 alla voce.

del 15 maggio 1756, in cui si legge: ‘per quanto siano solecite le indagini di questo Mag.to col mezzo de processi e risolte deliberazioni per via de castighi per reprimere gl’intolerabili audaci abusi i quali corrono in proposito de Medici e Chirurghi, nientemeno sussistono le contrastazioni e con scandalo si vedono neglette e trascurate le leggi’” (5).

Quale che possa essere la valutazione delle professionalità dei medici condotti, un tema da sfatare è che il loro compenso a carico del “pubblico” fosse misero o *di fame*; a parte i donativi o regalie (le *onoranze*), che ancor oggi, in ambienti “di campagna”, i malati guariti si sentono in dovere di portare al medico curante, gli stipendi *ufficiali* non erano affatto marginali ed erano anzi in taluni casi di vera munificenza o quanto meno di locupletazione, rapportati al trattamento economico di altri Funzionari pubblici. Si segnala il passo della Relazione del Podestà di Belluno, Francesco Zen, al Senato, del 6 Ottobre 1609, riferito alle spese della Podestaria: “*restano ducati vintiuno al castellano (comandante del distaccamento militare); alli capitani di Zoldo et Agort tre ducati cadauno (al mese); si conduce un medico con provisione de ducati 600 all’anno ed un altro della Città con cento; si paga doi chirurghi con ducati 120 compreso l’affitto della casa*”⁵. Non diversamente andavano le cose nella vicina Feltre: “item de dicti datij pagano in phisico eccellente, al quale danno de salario ducati 200 al anno; item un ciroico, al quale danno ducati 100 all’anno; item un magistro di schola al quale danno ducati 100 all’anno et la casa”⁶.

Così a Rovigo (relazione del Podestà Marc’Antonio Priuli, 8 gennaio 1523): “Pagano etiam del trato de sopra diti dazij ducati 200 a l’ano a do medizi, che prima i ne tenivano solamente uno con ducati 100 a l’ano, ma per esser molto cresuda la tera et etiam la sua entrada, li parsero per comodità della tera e del paeze al tempo del rezimento mio de condurne un altro”⁷.

Già nel citato precedente volume *La mal’aria*, s’è riportato il Capitolare della prima condotta medica di Cividale (del Friuli), del 2 giugno 1645, che attribuiva al medico nominato “ducato cinque cento quaranta all’anno di stipendio, da esserli dati per ratta ogni tre mesi”, con la clausola, tra altre, che “*il signor medico sia espressamente obbligato a visitare indifferentemente*

5. In **Aa. Vv.** (a cura di **A. Tagliaferri**), *Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma; II, Podestaria e Capitano di Belluno & Feltre*, Milano, Giuffrè, 1974, pag. 45; i rinvii alle *Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma*, curata dall’Università di Trieste con ampia introduzione storico-sistematica, presso Giuffrè, nell’arco di tempo che va dal 1973 (*La Patria del Friuli*), al 1982 (*Podestaria di Chioggia*).

6. *Relazioni Belluno* (a cura di **T. Fanfani**), op. cit., 1974, pag. 199.

7. *Relazioni Rovigo* (a cura di **T. Fanfani**) op. cit., 1976, pag. 10.

senza alcuna distinzione di persona, di grado, sesso o condizione, tutti li abitanti nella Città e borghi di Cividale” (pag. 165).

“La storia e le cronache del territorio Vicentino, per il secolo XVIII, ci informano con dovizia di dati sull’imperversare dei diversi e micidiali morbi, sulle morie di bambini o di adulti a causa del freddo o per l’*influenza*, sulla diffusione di morbillo, tifo e febbre miliare, che con carattere epidemico colpiscono la popolazione in questo o in quell’anno. Una ‘moria da gelo’ nel 1709 decima in particolare i bambini; nel 1753 è l’*influenza* a far la parte del leone e l’epidemia di parotite nel 1769; nel 1782 è la volta di una nuova epidemia di febbri, denominate ‘mal russo’ o ‘*influenza*’; e nel 1786 la popolazione è aggredita nelle sue diverse età dal diffondersi del morbillo, del tifo e di una febbre petecchiale maligna. È da ricordare poi la costante periodica ricomparsa del vaiolo, e infine non si possono passar sotto silenzio le endemiche presenze delle malattie carenziali come la pellagra, lo scorbuto, il rachitismo; forme di patologia che con la loro persistente presenza rivelano il dramma di questa gente in lotta con la fame e la miseria. Case miserabili, vestiti fatti di cenci, dieta costituita per lo più da cereali di bassa qualità (segale, miglio, farro, sorgo) o di legumi (fave, fagioli, lenticchie) di raro conditi, con l’aggiunta di un po’ di vino di pessima qualità”.

= *la medicina sul territorio*

Cercando di *leggere* l’assetto sanitario del contado ricavandolo dal come la funzione vi era vissuta, si nota che l’istituzione della condotta medica e la nomina del medico condotto erano lasciate all’iniziativa delle Ville/ Comuni, anche se il relativo onere economico veniva recuperato a carico della Repubblica. Il sistema tributario prevedeva che di talune imposte “comunali” una quota dovesse essere rimessa alla Camera Fiscale della *Terra* come “*tassa (ma allora si diceva più comunemente dadia) di Villa*”; le spese del medico condotto -come quelle di costruzione e manutenzione degli edifici pubblici, tra cui le Chiese parrocchiali- potevano venire dedotte dalla *dadia*, per cui sostanzialmente il relativo onere veniva traslato a carico della *Dominante*.

“Esisteva una regolamentazione abbastanza precisa per l’assunzione dei medici pubblici, i quali dovevano possedere la laurea acquisita nello Studio Patavino (raramente era accettata se ottenuta altrove), ed aver poi ottenuto dal Magistrato alla Sanità la licenza -oggi diremmo l’idoneità- per poter esercitare l’arte medica. Per eliminare taluni inconvenienti ed abusi gli ordinamenti della Repubblica escludevano dai concorsi coloro che erano nativi o abitanti

del luogo, ove era la condotta medica in palio, poiché ‘le aderenze o parentelle possono formar partiti suscitar discordia, ed anche alle volte esser promossi senza merito’ i raccomandati e i favoriti”.

La tutela della salute era quindi funzione della Villa/Comune⁸ ed al capo della relativa amministrazione -variamente denominato negli Statuti, più comunemente *Degan* o *Merigo*- erano rivolte le direttive dell’ autorità centrale, sostanzialmente i Provveditori di Sanità trasmessi attraverso il Podestà: “*al meriga e agli uomini di Comun spettano competenze e obblighi in diverse materie. Ad essi, tramite specifici ordini, i Potestà affidano l’ onere di segnalare con la massima urgenza casi sospetti e di adoperarsi con la collaborazione degli uomini di Comun e altri vicini, nell’ erezione di barriere (restelli) agli ingressi delle Ville per selezionare gli accessi e i transiti di persone e di animali. Nel corso della pestilenza del 1630, vengono emanate dal Podestà una serie di disposizioni specificamente rivolte ai meriga, cui attenersi nelle singole Ville per evitare l’ introduzione del contagio*”⁹.

8. Sull’organizzazione del *Comune* come attualmente rinvio al mio *La legge comunale veneziana*, della citata collana *Civiltà Veneta* il volume del 1986; le più significative norme -talune *parti*, altre *terminazioni*- nella specifica materia sono riportate e segnalate per la loro esclusiva «venezianità» dal citato **Dian**, nel primo opuscolo pubblicato (*Cenni storici*, op. cit.), all’appendice *documenti*, da p. 30 ss; la *parte* del 1569 si trova riportata anche in Fontanesi Pecorini, *I semplici a Venezia*, op. cit., p. 14.

9. **G. Cecchetto**, *La Podestaria di Castelfranco nella mappe e nei disegni dei secoli XV-XVIII*, Castelfranco, Banca Popolare di Castelfranco Veneto, 1994, pag. 125.

fonte

IL SACRO COLLEGIO DEI DOTTORI DI PADOVA

Un'istituzione “trasversale” a tutte le *Terre dei Domini* - per vero già da epoca anteriore all'avvento della *Dominazione*, ma ora con ruolo incomparabilmente più incisivo e sistematico- fu lo *Studio* di Padova; e la materia nella quale la sua opera incise con maggior efficacia e profondità fu la Medicina. Fu, col diritto, una delle due prime facoltà istituite e per secoli -almeno fino all'avvento di Sua Maestà Anatomica, il Morgagni - tenne altissimo il suo prestigio scientifico in tutto il mondo. Al punto che nella Città e Distretto di Padova (che prima della *Dominazione* coincise talora con la Diocesi) l'assetto della funzione medica seguì andamento e vicissitudini diverse da quelle del resto dei *Domini*, facendo capo al Sacro Collegio dei Dottori, i cui venti componenti esercitavano prevalentemente attività didattica allo *Studio* ed accudevano alla gestione della “medicina” come oggi intesa attraverso organizzazioni “private” di ciascun Dottore, che era anche *lettore* allo *Studio*¹.

Del lungo e prolisso statuto -sono 56 capitoli zeppi di disposizioni di dettaglio talora esasperato per non dire pedestri, susseguentisi senz'alcun ordine sistematico- si riportano i passi più significativi sia per il tenore sostanziale, sia per la dovuta contestualizzazione dell'istituzione nel complesso dei valori allora ritenuti rilevanti.

1. L'organizzazione in Collegi Cittadini (che poi fossero anche sacri dipendeva dall'estro inventivo dei protagonisti) di varie professioni altrove organizzate in Arti o Scuole distinte e autonome non fu unicum di Padova; nell'area veneta va segnalato il Collegium Juristarum di Verona, il cui statuto fu recentemente (2010) pubblicato -con qualche approssimazione storica nella presentazione- dall'Ordine degli Avvocati di Verona col titolo assai improprio “Lo statuto del Collegio dei Giudici e degli Avvocati di Verona (1399); per valutazione e inquadramento storico se ne veda la mia recessione in *Previdenza Forense*, 2010.

**STATUTI DEL SACRO COLLEGIO DEI DOTTORI DELLE ARTI E DI MEDICINA DELLO
STUDIO DI PADOVA***
(traduzione)

Il testo, come del resto segnala la fonte da cui è tratto, è una redazione tardo quattrocentesca, che assembla disposizioni di varie epoche sedimentatesi attraverso i circa due secoli di applicazione. Talune disposizioni - specie in materia elettorale, con l'avvicendamento di tutti i componenti nella prepositura e lo stretto obbligo della residenza effettiva in città- sono di straordinario interesse sistematico, trattandosi, specie le prime, di prassi inusuale nei collegi medievali (né il costume attuale pare di molto cambiato).

Importante sul piano sistematico è cercar di dare un valore attuale -per quanto indicativo- alle sanzioni comminate, per trarne metro di valutazione della gravità attribuita alle violazioni che s'intendeva prevenire con la relativa deterrenza. La pena più ricorrente è di 18 soldi e mezzo; la si deve ritenere espressa in moneta corrente veneta per cui quell'ammenda corrispondeva a circa mezzo ducato/zecchino; siamo a fine Quattrocento, quando la moneta era molto forte; richiamando quanto sopra a suo luogo esposto, al ducato d'allora si dovrebbe dare il valore di circa 5.000 euro attuali (2010); la valutazione, per quanto approssimativa, dà anche l'idea dell'ammontare della "tassa d'esame" di quindici ducati.

1. L'obbligo della messa nella festa di San Luca

È fatto obbligo al Preposto² in carica di mandare ogni anno, la vigilia della festa di S. Luca evangelista patrono dei Medici, a tutti i medici iscritti al Collegio l'avviso che l'indomani devono partecipare, nella Chiesa di Santa Giustina all'ora opportunamente stabilita, alla messa che dovrà essere fatta celebrare, sotto pena d'un ducato d'ammenda. Del pari ogni Dottore deve partecipare alla detta Messa dal principio alla fine, sotto pena di 18 soldi d'ammenda, salvo che sia legittimamente impossibilitato; il che dovrà provare sotto giuramento che dovrà essere prestato al Preposto avanti l'intero Consiglio sotto pena di 18 soldi, da essere pagati subito e senza dilazione.

Del pari a spese del Collegio dovranno essere acquistati due grandi ceri del peso di due libbre per ciascun candelabro, che dovranno restare accesi dal principio alla fine della messa

Ancora ciascun Dottore dovrà a proprie spese acquistare una

2. Viene mantenuta la qualifica del testo anche se non usuale nel mondo delle Scuole/Arti (il cui "capo" veniva tradizionalmente denominato Guardiano) perché si ritiene trattarsi d'una particolarità del Sacro Collegio.

candela da almeno due soldi, da offrire con l'occasione. E questo resti ben fermo

2. Del numero dei Dottori del Collegio

Resta stabilito che il numero massimo di Dottori ammessi al Collegio è di venti. Per l'integrazione del numero legale dovranno essere osservate le disposizioni del presente statuto.

Se qualcuno degli ammessi al Collegio dovesse entrare in una facoltà diversa da quella di Medicina non potrà più far parte del Collegio, né godere delle relative prerogative.

3. Del numero dei Dottori del Collegio

Resta stabilito che nessuna potrà essere ammesso al nostro Collegio se non avrà residenza stabile a Padova o nel suo Distretto essendovi nato o non sia in possesso dei requisiti previsti nella lettera patente dogale³ del 1422, ultimo dicembre, contenuta alla fine dello statuto cittadino.

4. Modalità dell'ammissione al Collegio in caso di vacanza di posti

Resta stabilito che nessuno possa essere ammesso al Collegio se non in caso che il numero dei suoi componenti sia sceso a meno di venti; in tal caso potrà essere nominato un Padovano o un Veneto originario, appartenente al corpo docente, con residenza effettiva a Padova com'è stabilito nella Ducale del 31 dicembre 1422. In ogni caso coloro che fossero ammessi in forza di speciale privilegio dogale dovranno comunque sostenere un pubblico dibattito, senza poterne in nessun modo ottenerne esenzione. Ove non dessero lezione ogni giorno per un intero anno, non potranno essere ammessi al Collegio, salvo che l'interruzione non sia dovuta ad impossibilità fisica. Sempre in caso di vacanza dovrà alternativamente essere ammesso un Padovano e un Veneto e viceversa.

Il caso di vacanza di posti in Collegio e di carenza di candidati Padovani o Veneti⁴ non potranno essere ammessi al Collegio foresti

3. La *patente dogale* è l'atto formale con cui il Doge trasmetteva ufficialmente i decreti degli organi collegiali di governo della Repubblica; se ne troverà un'altra diretta al Luogotenente della Patria del Friuli.

4. Terminologia usuale nel mondo delle Scuole/Arti: *Massaro* era il responsabile del -talora ingente- patrimonio dell'istituzione; *Sindico* era il *garante*, a metà tra il revisore del conto e il proboviro delle attuali aggregazioni.

se i posti vacanti non siano almeno due. Verificatasi tale vacanza, il Preposto dovrà convocare il Collegio ad istanza di uno o più Padovani invitando a concorrere Padovani residenti, che dovranno comunque sostenere il pubblico dibattito com'è sopra stabilito senz'alcuna possibilità di deroga.

Seguono dettagliate disposizioni per la valutazione delle candidature di Padovani e Veneti.

Gli ammessi dovranno corrispondere ai componiti del Collegio e al custode (*bedellum*) entro tre giorni dalla comunicazione della nomina venti danari a titolo di rimborso spese. Queste disposizioni dovranno essere puntualmente osservate dal Preposto sotto pena di essere sollevato dall'incarico e sospeso dal Collegio per un anno. Il candidato ammesso che non abbia versato detta somma entro i tre giorni d'obbligo ai componenti aventi di titolo decadrà dalla nomina.

5. Dell'elezione del Preposto

Resta stabilito che tra di Dottori del Collegio sia eletto un Preposto al quale tutti i Dottori debbono piena obbedienza nelle cose che riguardano il Collegio. L'elezione deve avvenire in questo modo: dovranno essere redatte delle schede contenenti ciascuna il nome degli appartenenti al Collegio residenti in Padova. Esse verranno immesse in un bossolo o sacchetto o scatola. Nel giorno stabilito per l'elezione, almeno quindici giorni prima della scadenza del Preposto in carica, in presenza del Collegio all'uopo convocato, il bossolo o sacchetto verrà ben agitato. Un bimbo scelto a caso estrarrà una ad una le schede dal bossolo: colui, la cui scheda verrà estratta per prima, sarà il nuovo Preposto. Egli assumerà le funzioni il primo del mese successivo al sorteggio e rimarrà in carica nei successivi quattro mesi e così di seguito secondo l'ordine di estrazione. La scheda di chi non sia più residente in città o non sia in grado di esercitare la funzione verrà lacerata. Non sono eleggibili i dottori di nuova nomina.

6. Della sostituzione del Preposto

Resta stabilito che in caso di perdita della residenza in città, da parte del Preposto, o di sua incapacità di esercitare le funzioni, queste verranno assunte da colui la cui scheda venne estratta subito dopo quella del Preposto incapace; egli durerà in carica per il residuo del quadrimestre del Preposto venuto meno e per il quadrimestre che gli

sarebbe comunque spettato.

Comunque in caso di impossibilità temporanea del Preposto la funzioni saranno esercitate dal Massaro; in caso di sua incapacità dal Sindaco

7. Delle funzioni del Preposto

Resta stabilito che ogni convocazione del Collegio deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione deve aver luogo su istanza di almeno due Consiglieri, salvo che ambedue siano assenti dalla città. In tal caso (di convocazione monocratica del Preposto) potranno essere trattati gli argomenti ammessi dalla maggioranza dei presenti. Il Collegio dovrà essere convocato ad istanza di qualsiasi membro. In tal caso (di convocazione ad istanza del componente) dovrà essere sentito il richiedente sulla cui istanza il Preposte e i Consiglieri potranno esprimere parere. Dopo la discussione la proposta verrà posta ai voti. Nessuna proposta potrà essere portata alla discussione del Collegio per due volte sotto la stessa prepositura; se venisse proposta e votata, la relativa delibera non sarà valida e il proponente sarà punito con l'ammenda di 18 soldi

Ove il Preposto ometta di convocare il Collegio e con lui concordino i due Consiglieri, potranno provvedere alla convocazione il Massaro o il Sindaco (4) e il Preposto decadrà dalla prepositura.

14. Della verifica dell'operato del Preposto e del Massaro scaduti di carica

Resta stabilito che il nuovo Preposta proponga al Collegio la mozione di verificare l'operato del Preposto e del Massaro scaduti di carica. La delibera di procedere alla verifica dovrà essere approvata dai tre quarti dei componenti del Collegio. Secondo le relative risultanze saranno assolti o condannati. Il Preposto che ometta ciò sia punito con l'ammenda di 18 soldi.

16. La tassa d'esame

Resta stabilito che lo studente che intenda sostenere l'esame (di dottorato) deve depositare a mani del Bidello 15 ducati per essere iscritto nell'apposita lista. La somma, se il candidato supera l'esame, sarà ripartita tra gli Esaminatori. L'esame dovrà essere sostenuto entro quindici giorni dall'iscrizione, salvo che il candidato sia impedito da infermità. Passati i quindici giorni, il Preposto è tenuto a ripartire tra gli

aventi diritto la somma depositata, sotto mena, in caso di omissione, di 18 soldi d'ammenda. La stessa pena sarà comminata al bidello che in giornata non rassegni al Preposto l'esito dell'esame.

34. *L'esame di chirurgia*

Resta stabilito che potrà essere fatto un esame al giorno nel locale dove si raduna il Collegio. Il candidato dovrà corrispondere a dodici dei componenti più anziani mezzo ducato e a tutti gli altri otto e al bidello un quarto di ducato.

Se il candidato lo merita, potrà avere il pubblico riconoscimento, versando al bidello un ducato.

Spetta al Preposto stabilire le modalità del conferimento del pubblico riconoscimento e l'abbigliamento della cerimonia; potrà autorizzare di fregiarsi della stola dorata anche bordata di ermellino, dando altresì, se meritata, la facoltà di professare, di insegnare nella stessa facoltà

46. *La pena per chi suscita discordie*

Resta stabilito che chi, in seno al Collegio, darà occasione di dissidi o faccia raccomandazioni in favore di qualche studente sia sospeso dal Collegio per due anni.

47. *Pena di chi suggerisce a taluno non di non iscriversi allo Studio di Padova*

Resta stabilito che il componente del Collegio che suggerisca e/o induca qualche studente a trasferirsi in altra Università non possa far più parte del Collegio.

* Il testo - ovviamente latino - viene tratto **D. Gallo**, *Gli statuti inediti del collegio padovano dei dottori d'arti e medicina - una redazione quattrocentesca*, da *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, n. 22-23 (1989-1990), pp. 59-95; la segnalazione è della Direttrice della Biblioteca Comunale di Padova, dott. Mariella Magliani, alla quale va il vivissimo ringraziamento.

5.2 La spezieria

La radicale differenza sia di regime giuridico che di vita vissuta tra regime “di città” e regime “di contado” era ancor più marcata nella materia sopra indicata come *spezialeria*

Nell’organizzazione della funzione *farmaceutica* e per i primi due secoli della *Dominazione*, i principi illustrati nella parte prima «valsero» in misura molto relativa al di fuori della *Dominante*, le cui *leggi* come più volte segnalato non si applicavano automaticamente al *Dominio*, l’attuale Veneto ed il Veneto Lombardo, la Lombardia fino all’Adda¹.

Nelle città minori ed *a fortiori* nel contado, la funzione *farmaceutica* veniva espletata in parte dal Medico, che spesso forniva il rimedio che prescriveva: in parte dal Pievano, l’unico «colto» e non di rado esperto di erbe e di decotti; in parte dal droghiere paesano ed il più delle volte dall’empirismo di qualche *saggio*. Al di fuori delle città principali, tale funzione non assurse mai ad una qualche dignità «scientifica» e quindi ad una regolamentazione propria (né nei centri minori e nel contado esistevano Scuole o Fraglie di Speziali o Spezieri).

Fu soltanto dopo i due interventi di radicale riorganizzazione degli Spezieri della *Dominante*, da parte del Consiglio dei Dieci, del 5 marzo 1565 e del 30 luglio 1569 già sopra esaminati, che il Magistrato alla Sanità intervenne presso le varie *Terre del Dominio* per indurle ad introdurre ed a riorganizzare le locali Scuole degli Spezieri, per la regolamentazione della preparazione e della vendita dei medicinali, avviando quell’omogeneizzazione anche dell’organizzazione farmaceutica, che seguiva come conseguenza naturale la rigida omogeneizzazione dell’organizzazione dell’igiene pubblica (specie nella prevenzione dei contagi di peste e di colera) e della sanità. Ed in effetti, soltanto dalla seconda metà del secolo XVI troviamo in tutto lo Stato²

1. Pur nella grande autonomia delle singole Terre, città e *ville*, nella statuzione fiorita sotto la *Dominazione* si nota una rigida gerarchia «geografica» delle fonti normative: al vertice stava lo Statuto della Città Capoluogo, al quale erano subordinati (nel senso che solitamente non contenevano disposizioni con esso contrastanti, mentre ad esso facevano riferimento per le «materie» non specificamente regolate) gli statuti delle città «minori», solitamente sede di «vicariati», mentre alla base stavano gli statuti delle Ville (i Comuni), che facevano riferimento, per le materie non «regolate», allo statuto della città sede di vicariato ed in caso di necessità a quello della Città Capoluogo. Per le materie non regolate nemmeno da questo, vigeva un complicato sistema di «rinvii», talora anche alla volontà del Senato, manifestata caso per caso (anche per tale materia rinvio al mio citato *La legge comunale veneziana*, che fa ampia rassegna del fenomeno della «statuzione»).

2. Il «riconoscimento legale» dell’Arte degli Spezieri di Bassano è del 1574 (in **Fontanesi Pecorini**, *I semplici a Venezia*, op. cit., p. 22, con rinvio a nota 38); pare rilevante *a contrariis* evidenziare come lo Statuto di una delle più importanti «Città-capoluogo» (la definiremmo oggi), Verona, approvato dal Senato nel 1588 (forse il più elaborato degli statuti *cittadini* della fioritura imposta dalla riforma grittiana) successiva alla crisi di Cambrai, non rechi alcuna disposizione in materia di «farmacia» e «farmacisti», evidentemente considerata ancora materia esclusivamente «privata».

disposizioni *cittadine*, a regolamentazione della preparazione e della vendita dei medicinali, valevoli per tutta la relativa *Terra*; anche qui, sia per effetto delle disposizioni impartite direttamente dalla *Dominante* all'intero Stato, sia per l'influenza degli statuti cittadini sugli ordinamenti *locali*.

Nella specifica materia dell'organizzazione della funzione *farmaceutica*, pare rilevante far menzione della regolamentazione-quadro della «professione» (così ben la si potrebbe definire dopo tali interventi), introdotta dal Magistrato alla Sanità subito dopo che gli era stato affidato (tolto alla Giustizia Vecchia), con *parte* del 17 dicembre 1680, il controllo anche sulle «Scuole degli Spezieri». Venne approntato un vero e proprio «modulo» per il conferimento della «patente», denominata *privilegium in aromataria*, che legittimava all'esercizio della professione di «farmacista» *tam in hac alma Venetiarum civitate, quam in tota ejus Ditione et Dominio*".

CAPITOLARE DELLA SCUOLA DEGLI SPEZIALI DI PADOVA*
(traduzione)

Per marcare la radicale diversità d'impostazione dei due statuti, dei Medici e degli Speciali, pur della stessa Città, si riporta -ancora per estratto data l'enorme mole dello complesso- lo statuto della Fraglia degli Speciali di Padova, risalente al 1260¹. Si tratta d'una "normale" -nel quadro delle istituzioni dell'epoca- Fraglia, regolata dai soliti rigorosi criteri corporativistici di difesa della categoria dalla concorrenza "esterna", dei non appartenenti, e dalle scorrettezze dei confratelli, oltre che come controllo del livello della produzione e della correttezza della commercializzazione dei prodotti, concepito come tutela dell'Arte nel suo complesso.

Si tratta di 65 capitoli disposti senz'alcun ordine sistematico, taluno di contenuto assai complesso ed elaborato. Le disposizioni "tecniche", relative alla modalità della confezione dei "medicinali" -più che altro limiti nell'uso di sostanze ritenute pericolose o sospette- ricalcano ad un di presso quelle dello Statuto degli Speciali di Venezia. Di peculiare per la Fraglia di Padova c'è l'accentuazione dei caratteri corporativistici e solidaristici tra confratelli, pur senza arrivare alla mutualità propria delle Scuole veneziane.

L'anno del Signore 1269, nella X indizione del mese di novembre, per ispirazione e per grazia divine abbiamo deciso di istituire questa congregazione in onore di nostro Signore Gesù Cristo e di San Clemente, per la salute delle nostre anime e per l'onore della Città di Padova. Possano i presenti e i loro successori godere della protezione divina non come ausilio del corpo, ma per la salute dell'anima, sempre memori di quanto ammoniva San Giacomo: pregate l'uno per l'altro per essere salvi e troverete la pace nella concordia, perchè Dio è Amore e chi resta devoto a Dio vive nell'amore. La carità fraterna è fonte di ogni bene per gli uomini e supplisce largamente ad ogni umana fragilità; chi cammina nella carità non deve aver timore di nulla essendo indirizzato alla vita eterna. Amare l'amico in Dio e il nemico per comando di Dio.

Questa congregazione intitoliamo a San Clemente e dovrà sempre essere considerata la confraternita degli Speciali.

I - Elezione dei Gastaldi

Noi confratelli sottoscritti stabiliamo e decretiamo che, per

1. La fonte citata (pag. 224, n. 1) le segnala come "il più antico di quanti di tal genere in Italia finora si conoscano; soltanto lo Statuto degli Speciali di Venezia sarebbe anteriore, cioè del 1258".

l'onore e la prosperità del Comune di Padova e della Fratalea degli Speciali, all'elezione delle cariche sociali si debba procedere in questo modo. Per prima cosa dovranno essere congregati, in luogo appartato e tranquillo, tutti gli appartenenti alla Fratalea che a tenore dello Statuto di Padova godano dei diritti civili; li saranno designati otto elettori. Questi otto, riunitisi tra loro, sceglieranno, uno per ciascuno, otto candidati alla carica. Tra di loro saranno eletti a bossoli e ballotte² i due gastaldi, cittadini padovani. Risulterà eletto chi avrà ricevuto il maggior numero di voti. Per la gastaldia non sarà corrisposto alcun compenso. Questo resti irrevocabilmente stabilito.

II - Elezione dei Notai

Del pari stabiliamo e decretiamo che, dopo l'elezione dei Gastaldi, si proceda con le stesse modalità alla designazione di due candidati notai per accudire alle pratiche della Fratalea; devono essere iscritti all'Arte e la loro elezione avverrà a bossoli e ballotte; chi avrà ricevuto il maggior numero di voti sarà il notaio della Fratalea.

III - Elezione dei Sindici

Del pari stabiliamo e decretiamo che allo stesso modo si proceda all'elezione dei Sindici: gli otto come sopra eletti designeranno due candidati sindici, che siano laici, iscritti alla Fratalea e cittadini padovani; fatta la designazione siano votati a bossoli e ballotte more solito; chi avrà avuto in maggior numero di voti sarà il Sindico della Fratalea.

IV - L'incarico di bidello

Del pari stabiliamo e decretiamo che i Gastaldi, appena insediati in carica, siano tenuti a deferire al bidello giuramento di adempiere ai suoi doveri con lealtà e onore, *sine fraude*. Egli eseguirà puntualmente le disposizioni che gli saranno impartite dai Gastaldi per le incombenze del suo ufficio, sotto pena di cinque soldi che gli saranno detratti dal salario.

V - Il sindacato sui Gastaldi e Sindici usciti di carica

Del pari stabiliamo e decretiamo che appena i Gastaldi si saranno insediati debbano nominare due o tre dei più stimati confratelli della Fratalea, ai quali sarà deferito giuramento di procedere alla verifica

2. È la formula di rito del diritto elettorale veneziano; nell'attuale linguaggio significa votazione segreta: venivano deposte nell'urna (*bossolo*) le polizze di voto (*ballotte*), poi scrutinate dal *Secretario*.

dell'operato dei Gastaldi, Sindici e Massari cessati di carica. Fatta dettagliata relazione, la presenteranno al Capitolo, che prenderà le opportune decisioni. I Gastaldi in carica sono tenuti a dare esecuzione a tali deliberati sono pena di diciannove soldi d'ammenda

X – *L'ammissione alla Fratalea*

Del pari stabiliamo e decretiamo che i Gastaldi sono tenuti ad interdire l'esercizio dell'Arte della Spezialeria a chi non appartenga alla Fra talea. Interdizione dovrà essere esecutiva entro quindici giorni dalla segnalazione. I Gastaldi sono tenuti ad esaminare a spese della Fra talea, contro pagamento della tassa d'iscrizione di sei grossi, chi esercitando l'arte intenda entrare nella Fratalea. Se scaduto il termine vorrà entrare in Fratalea, i Gastaldi sono tenuti a convocare il Capitolo, che dovrà accertare se il candidato sia di buona fama; accertatolo, potrà essere ammesso con la maggioranza dei voti ed accettato come confratello ad ogni effetto.

XI - *La convocazione del Capitolo*

Del pari stabiliamo e decretiamo che i Gastaldi sono tenuti a convocare il Capitolo nella Chiesa di San Clemente o dove sia deciso dallo stesso Capitolo ogni seconda domenica del mese o non appena lo si ritenga necessario per esigenze di carattere generale; questo sotto pena di dieci soldi a carico di ciascun Gastaldo e per ogni violazione.

XV - *Delle contravvenzioni*

Del pari stabiliamo e decretiamo che sia i Gastaldi sia un solo di essi trovassero qualche confratello che contravviene agli ordinamenti della Fratalea dovranno immediatamente procedere contro di lui con procedimento sommario, condannandolo se sarà stata accertata la violazione. Anche se fosse assolto, dovrà rimborsare alla Fratalea quanto speso per il procedimento. Se fosse accertato che qualche Gastaldo avesse omesso di procedere a carico di qualche contravventore sarà del pari proceduto contro di lui anche dopo la scadenza della carica.

XX - *Della vendita della bottega*

Del pari stabiliamo e decretiamo che chi avrà comprato la bottega o la casa d'un confratello senza l'assenso della Fratalea pagherà l'ammenda di diciannove soldi; anche dopo pagata l'ammenda

potrà trattenere la casa o la bottega solo con l'assenso dei Gastaldi.

XXIII - Degli apprendisti

Del pari stabiliamo e decretiamo che nessuno osi trattenere a lavorare presso di sé un garzone che abbia finito il periodo di apprendistato, né far apparire d'averlo ceduto a qualche altro confratello senza l'assenso dei Gastaldi. Per ogni contravvenzione a tale dovere saranno pagati diciannove soldi.

XXIV - La visita ai malati

Del pari stabiliamo e decretiamo che ogni confratello è tenuto a visitare spesso e frequentemente il confratello malato; del pari ogni confratello deve prestare assistenza al confratello che ne abbia bisogno, se ne venga richiesto o gli sia ordinato dal Gastaldo o da un Decano. Chi dovesse contravvenire sarà multato di cinque soldi a favore della Fratalea.

XXV - L'andare al funerale

Del pari stabiliamo e decretiamo che ogni confratello è tenuto a partecipare al funerale del confratello defunto quando ne sia richiesto dal Gastaldo o da un Decano, o gli sia in qualsiasi modo ingiunto. Chi dovesse contravvenire sarà multato di cinque soldi a favore della Fratalea.

XXVII - Marchi e bilance

Del pari stabiliamo e decretiamo che sia depositato presso la sede della Fratalea un peso standard (*libra bullata*) del peso della *libra* corrente a Padova. I Gastaldi sono tenuti a verificare e a controllare ogni mese che le bilance e gli strumenti di misura degli associati siano conformi alla misura standard depositata presso la sede. Se nelle ispezioni dovessero verificare che qualche peso -libra, mezza libra, oncia o qualsiasi altro peso di riferimento- non sia conforme al dovuto, sono tenuti ad imporre al confratello la regolarizzazione entro tre giorni, applicandogli la sanzione di cinque soldi a favore della Fratalea

XXXIII - Le denunce

Del pari stabiliamo e decretiamo che ogni associato è tenuto in forza del patto associativo a denunciare chiunque dei confratelli che contravvenisse agli obblighi fissati nello Statuto o alle disposizioni

della Fra talea. Dovrà far denuncia al Gastaldo ed avrà la metà della sanzione che fosse applicata.

XL - La sepoltura dei morti

Del pari stabiliamo e decretiamo che nessun appartenente alla Fratalea vada o mandi ad offrire in vendita ceri, candele, lumini o altre luminarie da collocare sulle tombe dei defunti; se venisse scoperto ed accertato paghi l'ammenda di diciannove soldi.

* Riportato da **M. Roberti**, *Le corporazioni padovane d'arti e mestieri: studio storico giuridico con documenti e statuti inediti*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1902, pp. 224-244; anche di questo va richiamata la segnalazione della Direttrice della Biblioteca Comunale di Padova, dott. Mariella Magliani, alla quale va ancora il vivissimo ringraziamento.

5.3 La difesa sanitaria dei confini

La difesa dei confini territoriali è compito essenziale e presupposto indefettibile per la stessa esistenza di uno Stato sovrano. La Repubblica si trovò ad avere dal lato di terra due soli confinanti, Impero e Chiesa; dall'altro lato il mare. Il lungo confine di terra ha creato innumerevoli controversie, peraltro d'interesse più che altro locale; asperrime tra i contendenti, ma di ambito limitato. Sul piano politico va considerata assorbente di ogni disquisizione la grande *confinazione* di metà Settecento, con la lunga serie di trattati confinari; non resta che rinviare alla dettagliata descrizione del 1991¹.

Questa, che da sempre era stata un'incombenza "storica", nel senso di imposta/connaturale ad ogni Stato sovrano, con l'avvento della Magistratura della Sanità acquistò un ruolo peculiare, che in taluno momento di imminente pericolo di contagio assumeva ruolo preminente rispetto alla stessa difesa politico-militare: *la difesa sanitaria dei confini*. Attuata attraverso una serie di sbarramenti fisici sulle strade di accesso ai *Domini*, del tutto autonomi rispetto ai manufatti costruiti per esigenze sia difensive (fortini) che per il controllo fiscale (esazione dei dazi); col solo scopo del controllo sanitario di merci, viandanti ed animali in transito; sbarramenti presenti in ogni tratturo di possibile accesso anche disagiata o isolato. Una fitta rete di *filtri* di ogni passaggio, sospetto o meno che fosse, destinato a infittirsi -il filtro- quando venivano segnalati focolai d'infezione ai bordi dello *Stato da Terra* (l'organizzazione della prevenzione dello *Stato da Mar* era di tutt'altra specie); un'immensa rete protettiva del lunghissimo arco confinario: il sistema dei *restelli di sanità*.

= *I restelli*

Di *restello* dà una definizione lessicale ben precisa il solito citato **Boerio** (*Dizionario*): "*restello de cardini*: porta fatta di stecconi che si mette alla porta dei giardini perché passi la vista. E dicesi cancello altresì all'aperto dell'uscio che ha cancello. Stecconi sono que' legni o que' ferri messi in qualche distanza un dall'altro che formano le imposte del cancello" (alla voce); è sostanzialmente sinonimo di *cancello* nell'accezione corrente.

Nei valichi stradali del confine politico erano di solito eretti gli edifici delle due dogane dirimpettaie, che riscuotevano i rispettivi dazi di entrata e d'uscita sulle merci in transito, vigilate dalla milizia di frontiera specializzata

1. Al mio *La confinazione veneziana con gli Imperiali*, della citata collana *Civiltà Veneta* il volume del 1991.

TERMINATION DELLI
CLARISSIMI SIGNORI PROVEDITORI
ALLA SANITA.
CONFIRMATA NELLECELLENTISS.
SENATO.



M · D · LXXVI · A · XII · DECEMBRE.



VEDENDO i Clarissimi Signori Proveditori alla Sanità, che non solamente quella Città uà ogni giorno riceuendo notabile miglioramento per gratia del SIGNOR IDDIO, ma ancora che le Città, Castella, & Luoghi di Terra ferma migliorano grandemente; terminano di moderar, & regular li Ordeni publicati à V. del mese presente per l'Officio loro, & prima.

Che quelli che uorranno uenir in questa Città debbano portar le fede autentiche di Sanità, lequal fede siano fatte per li Deputati delle Città, ouero Castella, ò Terre, ò Ville di onde si partiranno à nome per nome di ogni persona, & con la quantità di mercantie, robbe, ualife, & fagoti che uorranno portar con loro; ne possano, ne debbano esse fe di esser ammesse dalli ministri loro alli paesi, & retelli, & non faranno etiam sottoscritte di man propria de i Rettori, ò Iudicanti del-

le Città, Castella, ò Vicariati, come di sopra: Iquali Rettori, ò altri Iudicanti, siano tenuti sotto debito di sacramento, di usar ogni diligentia à loro possibile per intender con uerità se quelli tali da quali saranno ricercati di esse fedi di Sanità, uengano ueramente da luoghi, & case sane: & siano medesimamente obligati essi Rettori di dar sagimento à quelli che ricercheranno la sottoscrizione delle fedi sopradette, che uengano ueramente, come è detto, da luoghi, & case sane.

Circa poi quelle persone che ueniranno da luoghi sospetti, sia offeruato in tutto le ordinationi dell'Officio loro in detta materia. Et se alcuno si ualesse di fede false, ò in altro modo defraudasse essi Rettori, ò l'Officio della Sanità, sia seueramente castigato, & etiam di pena capitale, se la giustitia conoscerà che il delitto sia graue. Et la presente Termination debba esser mandata alli Rettori di Terra ferma, & alli paesi, & retelli per la debita sua esecuzione.

Niuno ardisca stampar la presente Termination, fuori che Domenico Farri, a ciò deputado dall'Officio nostro, sotto pena di pagar ducati cento.

Gio. Carlo Scaramelli
Segretario dep.

nei controlli merceologici più che militari, normalmente previsti dalla politica estera degli Stati. Nel lunghissimo confine con gl'Imperiali c'erano dei punti particolarmente *caldi*, vere vie del contrabbando. Per via lacuale il porto del grano per il contrabbando delle granaglie era Desenzano del Garda; nel confine di terra, era la Val del Brenta, ai piedi del castello delle Scale di Primolano e sotto il fortilizio di Buttistagno a strapiombo sul fiume². Vie meno frequentate ma non meno "pericolose" erano la Val del Ferro da Pontebba e la strada del sale da Col Santa Lucia verso il Tirolo; dove l'inizio della "strada" era addirittura contrassegnato da due splendidi leoni di marmo³.

Poiché con le merci -legali o di contrabbando- era estremamente facile che camminasse anche l'infezione, uno dei primi interventi organici dei neo costituiti Provveditori di Sanità fu l'istituzione dei *restelli di sanità* nei passi confinari, complementari delle dogane preesistenti, per il controllo sanitario sia dei viaggiatori che delle merci in entrata, per accertare che non fossero portatori di contagi. Un controllo parallelo a quello fiscale e tributario, ma più accurato, minuzioso e mirato, dovendo accertare anche la provenienza remota di viaggiatori e merci in entrata nei *Domini*.

Per dare un quadro vivo e completo dei problemi connessi con i controlli sanitari pare indicativo un passaggio della Relazione al Senato del podestà di Feltre Alvise Mocenigo, del 1 ottobre 1625⁴:

2. Riferimenti al valico sul Brenta: **Aa.Vv.** (a cura di **P. Fabris**), *Storia di Bassano*, Bassano del Grappa, Comitato per la storia di Bassano, 1980; F. Signori, *Valstagna e la Destra Brenta*, Valstagna a cura del Comune, 1981.

3. I riferimenti trovano complemento con inquadramento sia storico che funzionale nel citato mio *La confinazione*: per la Pontebbana e la strada del sale il capitolo 2°, *Il confine di montagna*; per la Val del Brenta il capitolo 3° *I confini trentini*.

4. In *Relazioni Feltre*, op. cit., pag. 354.

“È di consideratione il passo della Bettola detto Schener: alla custodia di questo è mandato ordinariamente uno di quel Consiglio estratto a sorte da tutto il numero, il quale assiste personalmente per vedere le bollette di farine, che con licenza concessa da Vostra Serenità, o dal Magistrato Illustrissimo delle Biave sono estratte per uso de boschi, acciò non siano fatti contrabandj. In questo luogo d’ordine della Serenità Vostra fu da precessori fatta principiare una casa in buon sito per impedire li contrabandj, et insieme resistere a qualche sforzo improvviso di gente, che volesse penetrare nello Stato. Questa ho ritrovata nella visita essere inhabitabile: commisi che fosse da chi ne haveva levato il partito⁵ riparata, et finita. Et perchè la custodia di un solo riusciva poco sicura è stato da quella università⁶ a mia persuasione risoluto d’elleggere altro soggetto pagato dal corpo medesimo dell’università, perchè assista con l’altro alla custodia del luogo; et ho fatto parimente trasportare il rastello della guardia della sanità a questo luogo più vicino al confine, acciò anca coll’accrescimento di queste guardie al rastello più sicuro resti la medesima casa”.

Dal passo, singolarmente indicativo del regime praticato in tutto il lunghissimo arco confinario, emergono due elementi di grande importanza sistematica: (a) la Villa/Comune designava un suo rappresentante *al restello* con la funzione di accertare se le merci in transito fossero destinate “per uso de boschi”, per l’alimentazione e la sussistenza dei boscaioli, i cui rifornimenti erano in assoluta franchigia di dazi e si presumevano esenti da pericoli di contagio perché di provenienza domestica; (b) il rinforzo del corpo di guardia del *restello* viene disposto dal Podestà ma mantenuto a spese dell’università, la Villa/Comune. Se si tiene presente il regime della condotta medica, il cui costo era sostanzialmente traslato alla *Dominante*, le spese della *guardiana di restello* erano poste a carico della Comunità, perché essa stessa ne era la prima beneficiaria; ma non va dimenticata l’enorme diversità del costo del corpo di guardia di *restello* (pochi ducati), rispetto a quello del medico condotto (centinaia di ducati).

Di grande importanza strategica per la quantità di entrate di uomini e merci era il lungo confine, sia con gli Imperiali che col mare, della Patria del

5. Vinto il relativo appalto.

6. Sta per *Villa*, Consiglio del Comune.

Friuli. Particolarmente pesante risultava l'onere della *guardiania dei restelli*, sempre posto a carico delle Comunità locali. Sul punto si ebbe un radicale mutamento di rotta "politica", inusitato nell'ormai secolare trattamento di favore della parte debole della società friulana, la *Contadinanza*⁷. Mentre infatti da principio l'onere era stato posto a carico dei due Membri *forti* del Parlamento -Nobili e Prelati- con esenzione della Contadinanza, con *parte* in *Pregadi* del 2 settembre 1682 esso venne esteso a tutti e tre i Corpi, con enorme aggravio della povera Contadinanza; ed a nulla valsero le reiterate istanze di tornare al vecchio sistema; il regime della tripartizione dell'onere restò fermo fino al *tremendo zorno*.

Sia ai viaggiatori che alla merce controllata ai *restelli* veniva rilasciato un "passaporto sanitario", che doveva accompagnarne tutti i movimenti all'interno dei *Domini*.

7. Sull'ordinamento particolarissimo della *Patria* (così per antonomasia si chiamò ufficialmente da sempre il Friuli) non posso che rinviare al mio *Il Parlamento della Patria del Friuli in epoca veneziana*, Venezia, Corbo e Fiore, 2008.

fonte

1682, 2 SETTEMBRE. IN PREGADI *
DUCALE AL LUOGOTENENTE D'UDINE ⁸

FATTO RIFLESSO ALLI RICORSI DI COTESTA PATRIA & ALLI AGGRAVI A QUALI SOCCOMBE PER OCCORRENZE DI SANITÀ, SI SONO DATE ISTRUZIONI ALLI PROVIDITORI DI SANITÀ CHE PROCURERANNO QUANTO SARÀ POSSIBILE DI MINORARE LA SPESA. AL PROVIDITORE SOPRA IL TAGLIAMENTO SI È SCRITTO DI FAR PERFETTIONARE SOLAMENTE LI DODICI RASTELLI⁹ AI PASSI E QUELLO ALLA TISANA SENZA IMPEGNARSI IN OPERAZIONI MAGGIORI PER LA DIFESA DIVISATA DI QUEL FIUME E DAL MAGISTRATO ALLA SANITÀ S'HAVERENNO I PROPRI RIFLESSI ANCO A QUANTO ACCENNATE NELLA LETTERE DI 19 AGOSTO COL RIGUARDO ALLA PRESERVATIONE DEL STATO & AL MINOR AGGRAVIO DE SUDDITI ANCORA ¹⁰.

E PERCHÉ È CONVENIENTE CHE LE SPESE PER QUEST'OCCORRENZA DI SANITÀ SI SODISFACCIANO DALLI TRE CORPI, CIOÈ PARLAMENTO, CITTÀ DI UDINE E CONTADINANZA¹¹, IN CONFORMITÀ DI QUANTO SI È GIÀ DELIBERATO A' 8 DEL MESE SCORSO, VOI NE DISPONERETE L'ESSECUTIONE, UNENDO QUANDO LO CREDETE NECESSARIO IL PARLAMENTO PER NON DIFFERIRE LA PROPORZIONATE CONTRIBUTIONI.

*** Leggi per la Patria e Contadinanza del Friuli compilate nuovamente e stampate così comandando l'Illustriss. & Eccelleritss. Pietro Grimani, Luogotenente Generale, Udine, Appresso gli Schiratti, 1686, pag. 376.**

8. *Ducale* viene definito in termine tecnico burocratico il provvedimento con cui il Doge trasmetteva in via ufficiale al Rettore la decisione assunta da un organo collegiale di governo della Repubblica, posto che "di suo" il Doge non aveva alcun potere.

9. Il testo reca *castelli*, ma è evidente refuso grafico, di cui del resto quel volume, assai mal composto, è infarcito.

10. Un tramite particolarmente insidioso e di difficilissimo controllo era il fiume Tagliamento, perfettamente navigabile molto addentro alla terraferma; la *parte* stralcia il controllo del fiume dalla competenza del Magistrato alla Sanità, affidandolo alla (si direbbe oggi) "guardia costiera" della Marina.

11. Non si tratta di erroneità di riferimento, anche se il linguaggio è alquanto ellittico: riferendosi in quel contesto al Parlamento intendeva evidentemente riferirsi ai due Membri su cui solo allora gravava l'onere della guardiania dei restelli; il riferimento specifico e nominativo alla sola Città di Udine, in quel contesto storico, aveva un significato molto particolare: la *querelle* del rapporto-collocazione della Città capoluogo, in cui il Parlamento aveva la sua sede storica, con l'istituzione parlamentare era da secoli contesa; soltanto due anni dopo questa patente dogale, con altra *parte* in *Pregadi* del 1 agosto 1670, verrà dato un assetto stabile al rapporto tra Udine e il "suo" Parlamento; da ultimo, lo specifico accenno alla Contadinanza si spiega col fatto che anche ad essa e per la prima volta veniva esteso l'onere della guardiania; la vicenda è esposta nel mio *Il Parlamento della Patria*, op. cit, pag. 41.

5.4 L'igiene del territorio

Il panorama degli statuti comunali, molti anteriori alle *dedizioni* del 1404-1406, rispecchia il piccolo mondo locale, sostanzialmente rurale; anche quelli delle città più grandi si “perdono” in una miriade di disposizioni talora anche nominativamente riferite a persone singole, nemmeno -a quanto consta- tra le più prestanti nel mondo cittadino; norme proprio *ad personam*, rispondenti a situazioni, fatti o episodi recenti al memento dell'introduzione della norma, rispondenti al bisogno di risolvere problemi transeunti o locali. Tra di esse assoluta preminenza hanno le norme di tutela del territorio per preservarne la salubrità e l'igiene; disposizioni di esasperato dettaglio, di cui pare utile una rassegna esemplificativa che per dare un'idea d'un tratto costante della *statutazione* (il termine, ignoto alla teoria generale del diritto, fu introdotto dalle riforme “autonomistiche” del Doge Gritti) dei *Territori*. I riferimenti sono a singole componenti o disposizioni di taluni statuti, da cui vengono tratte le disposizioni specifiche “di materia”, con rinvii ai testi editi, che solitamente ne danno un inquadramento storico organico molto efficace, dettagliato e preciso.

fonte

GLI STATUTI COMUNALI

TREVISO (1316)¹²
(traduzione)

Le canne palustri (L. I, rub. 15)

Tutte le canne palustri comunque esistenti nei fossati della città di Treviso e delle borgate circostanti dovranno ogni anno. nel mese di maggio. essere radicalmente estirpate; il Podestà e gli Amministratori del Comune sono tenuti o provvedervi in forza del prestato giuramento. Devono essere riattate e spurgate tutte le fosse dallo Scilere, verso San Teonisto e fino alla barriera che dà sullo Scilere e fino a Porta san Paolo. Dovrà essere approntato un terrapieno verso le mura della città, onde l'acqua possa scorrere liberamente senz'alcun intoppo od ostacolo. Dovrà altresì essere costruita un'arginatura in pietra davanti a Porta Santa Cristina ed un'altra verso Porta Pusterla, ch'era consuetudine lasciare aperta alla sommità di Ponte Pietra, con gli

12. **G. Ferronato & G. Netto**, *Gli Statuti del Comune di Treviso (1316-1390)*, secondo codice di Asolo, Città di Asolo & Fondazione Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, Acelum edizioni, 1988, pp. 125 e 127.

attracchi esistenti. Il tutto a spese del Comune. Il canale dovrà essere lastricato in conci a cura del Comune o dei suoi appaltatori, in modo che l'acqua possa defluire e possano sempre essere facilmente chiuse le paratie. Se questo non sarà fatto il Podestà perderà cento lire di piccoli del suo emolumento.

Il Podestà sarà anche obbligato a tenere in manutenzione, a spese dei proprietari delle case che vi s'affacciano da ambo i lati dei marciapiedi lastricati nella strada da Porta San Martino a Porta Nuova, nella strada per Mestre.

Dovrà altresì con i Savi del Consiglio curare la manutenzione delle mura cittadine.

I ponti e le passerelle (L. I, rub. 17)

Stabiliamo che, ove ce ne sia bisogno nel territorio della Parrocchia di San Giovanni, siano riattati o anche ricostruiti ex novo i ponti e le passerelle, nel tempo che sarà ritenuto più opportuno dal Maggior Consiglio

La manutenzione dei rii cittadini (L. I, rub. 18)

Ben si sa che la bellezza della Città di Treviso sono i corsi d'acqua e i rii che scorrono al suo interno. Stabiliamo che il Podestà con i Savi del Consiglio provveda alla perfetta manutenzione di tutti i corsi d'acqua della Città e delle sua borgate nel più breve tempo possibile, onde siano puliti e l'acqua vi scorsa fluente. Se ci fosse bisogno di qualche intervento straordinario, vi provveda ottenendone la ratifica dal Maggior Consiglio

Le strade (L. I, rub. 20)

Ordiniamo che tutte le strade di circonvallazione della Città e specificamente dalla Porta di Santa Maria Maggiore fino a Porta Santi Quaranta e dal Siletto a Porta San Paolo, siano lastrate onde sia agevole percorrerle con carriaggi.

CITTADELLA (SECOLO XIV) *
(traduzione)

Can. 53 - Dei pastori foresti in transito

Stabiliamo e decretiamo che nessun pastore possa restare in territorio di Cittadella con le sue pecore o con altri animali più o otto giorni,

astenendosi comunque dal recar donno. Se non avesse rispettato tali disposizioni sia condannato all'ammenda di cinque soldi di piccoli. Colui che avrà data ricettacolo nel suo fondo sarà del pari punito di cinque lire; della qual somma metà andrà al Comune e l'altra metà al denunciante. Nonostante tutto, passati gli otto giorni, dovrà uscire dal territorio di Cittadella; se non lo facesse dovrà pagare al Comune venticinque lire. Sarà dovere dei Saltari¹³ accertare l'esecuzione di tali ordini e denunciare gli eventuali contravventori.

Se i detti pastori fossero sorpresi a danneggiare, con o senza le greggi, sia condannati ad una pena doppia di quella che sarebbe inflitta ad un abitante di Cittadella; pena da scontare con le stesse fazioni¹⁴previste a carico dei residenti.

Can 70 - *L'assicurazione di mugnai, macellai ed esercenti in genere*

Così stabiliamo e decretiamo che tutti i mugnai, i macellai e gli osti sono tenuti a costituire presso il Podestà di Cittadella una congrua e affidabile assicurazione¹⁵ da depositare presso i Massari del Comune¹⁶ di perfetta osservanza della disposizioni impartite in questo Statuto, secondo le direttive che saranno impartite dal signor Podestà. Chiunque eserciti tali attività senz'aver costituita la predetta assicurazione, sarà punito con l'ammenda di tre denari di piccoli, che sarà inflitta ogniqualvolta sarà sorpreso a farlo; ciò non di meno, anche a sanzione assoluta, resterà personalmente tenuto a costituire l'assicurazione.

* **G. Ortalli - G. Parolin - M. Pozza**, *Gli Statuti di Cittadella del secolo XIV*, Roma, Jouvence, 1985, pag. 76.

13. Guardie campestri.

14. Prestazioni lavorative gratuite, lavoro coatto.

15. Il sistema delle assicurazioni (fideiussione d'un mallevadore) era assai diffuso negli ordinamenti medievali (ricordare a Venezia la *piaggeria*); per descrizione dei vari sistemi, **G. Stefani**, *Le assicurazioni a Venezia dalle origini alla fine della Serenissima*, Trieste, a cura delle Assicurazioni Generali, 1956.

16. *Massaro* era in linea generale denominato l'attuale esattore del Comune.

VALDAGNO (1533) *

Delle acque

173 - Item statuemo et ordinemo che ciascuno che havesse alcuno dugale o scorreggio¹⁷ o altro condotto d'acqua a traverso alcuna via del Commun di Valdagno uso a permanere e stare discoperto sia tenuto et debba riparare et fortificare quello per tal modo che l'acqua non danneggi o vada per la via fuori del dugale, in pena di cinque soldi per ciascuno et ciascuna volta, et dopoi che sarà fatta la detta reparatione et fortificatione ciascuno marigo o saltaro¹⁸ che la trovasse primamente rotta o disfatta sia tenuto et debbia denunciare quello a colui di chi fosse esso dugale, il quale sia tenuto et debbia riparare quello tante volte quante ghe sarà denontiato, in pena di cinque soldi per ciascun giorno che fosse trovata l'acqua sopra la via dal dì che ghe sarà denontiato in dietro.

174 - Item statuemo et ordinemo che alcuna persona da nuovo non sia ardita o presuma estrarre et tuore alcuna quantità d'acqua fuori delle acque del Commune di Valdagno per condurre quella in alcuno delli suoi campi o prati¹⁹ a traverso la via del Commune di Valdagno o per alcuna pezza di terra d'altra persona, in pena di diece soldi per ciascuno rogiale²⁰ et ciascuna volta et d'emendare li danni alli pazienti²¹, la qual pena pagada o no non dimeno egli non possa né debba condurre la detta acqua per la via del commune senza licentia del degano²² né per possessione d'altra persona senza licenza di quella, in pena di cinque soldi per ciascuno giorno da poi che li sarà domandato il primo manifesto, et se alcun'acqua uscisse dalli campi et prati d'alcuno et vegnisse et danneggiasse nella detta via cada colui di chi fosse la cagione o li detti campi o prati nella detta pena, salvo che la discorresse²³ per forza di gran pioggia o se la rifondesse²⁴ per

17. Voci locali; significano evidentemente scolatoio, canalina a cielo aperto.

18. *Marigo*: "uomo di comun"; oggi lo si definirebbe amministratore comunale; *saltaro*, guardia campestre.

19. Prati.

20. Roggia, piccolo corso d'acqua di derivazione.

21. Paziente, colui che ha subito danno.

22. Capo dell'Amministrazione comunale; oggi il Sindaco.

23. Ruscellasse; scorresse.

24. Rigurgitasse.

sotto terra o per topinare²⁵ o per altro, chel non cada ad alcuna pena reparando anco lui quella via a tutto suo potere.

175 - Item statuemo et ordinemo che alcuna persona non sia ardità o presuma remove o per alcun modo devastare alcune reparationi o fortificationi²⁶ fatte per defensione delle acque che discorre per la terra et pertinentie di Valdagno, in pena di bando et di 60 soldi de piccioli per ciascuno et ciascuna volta, salvo che se le dette fortificationi et reparationi danneggiasse ad alcuna via del Commune che in quel caso ciascuno possa remove quella senza alcun bando.

176 - Item che alcuna persona non ardisca o presuma remove o per alcun modo devastare alcuna rosta né arzerè d'alcuno dugale d'acqua d'altrui, in pena di cinque soldi di piccoli per ciascuna volta et d'emendare il danno al paciente.

Delli fuoghi

177 - Item statuemo et ordinemo che ciascuna persona non sia ardità o presuma mettere o impizzare fuoco che danneggi ad alcun'altra persona nella terra o pertinentie di Valdagno, in pena di tre lire de piccoli per ciascuna persona et ciascuna volta et d'emendare il danno al paciente, et se uno medesimo fuoco danneggiasse a più persone non possa né debba esser manifestada se non in uno bando et per uno manifesto solamente et sia tenuto anco ad emendare tutti li danni alli pacienti.

178 - Item statuemo et ordinemo che alcuna persona non sia ardità o presuma per alcun modo mettere o impizzare fuoco nelli boschi de Torrigi dalle Guasine o de Scandolara né alcuno di quelli, in pena di cento soldi per ciascuno et ciascuna volta et d'emendare il danno al paciente Commune di Valdagno et ciascuno possa manifestare le tali persone et habbia la mità della detta pena, l'altra mità habbia li marighi.

Per mantenere le vie buone et nette

179 - Item statuemo et ordinemo che ciascuno del Commune di Valdagno che lavorerà o tenirà alcun campo o prado o altre possessioni nella coltura e pertinentie di Valdagno debbia andare et conzare et

25. Letteralmente talpa; sistematicamente indica ogni smottamento dovuto a cause non immediatamente individuabile.

26. Arginature.

reparare le vie visinevoli²⁷ che servirà a quelli campi et prati in lo venere di Marzo che sarà ordinato et fatto la crida²⁸ per il Commune, per tal modo chel si possa andare per quelle ben et destramente con persone, bestie, carri et versori, in pena e bando de cinque soldi de piccoli per ciascun luogo et ogni dì et cadauno possa manifestare li predetti et habbia la mità et l'altra mità li marighi, et le strada commune cioè quella per la quale si va verso Vicenza et quela per la quale si va verso Schivo et quelle per le quali si va verso Ricoaro, l'una et l'altra, cioè quella di qua dell'Agno et quella di là per la quale si va verso Verona debbiano essere fatte et reparate universalmente per tutto il Commune di Valdagno.

180 - Item statuemo et ordinemo che ciascuno sia tenuto a tagliare o fare tagliare ogn'anno due volte le sue ciese²⁹ per mezo le possessioni che le lavorerà o tenirà nella coltura o pertinentie di Valdagno, cioè una volta per tutto il mese di marzo et una volta per tutto il mese d'agosto, in tale modo che le non faccia alcun impazzo³⁰ alle persone, bestie, carri et versori³¹, che andasse per la via intendendo via commune, in pena di cinque soldi di piccoli per ciascuna volta et ciascuno luogo.

181 - Item che ciascuno licitamente et senza alcuno bando possa tagliare spini, ciese et frasche di ciascuna persona che venisse a traverso la via del Commune in ciascaduno luogo del detto Commune non devastando alcuni seragli³² d'alcune possessioni d'altrui et similmente s'alcuna via fosse così stretta che uno carro non potesse passare per quella ciascuno la possa ampliare per tale modo che li carri o versori possa destramente andar o retornar per quella senza alcun bando.

* **G. Mantese & E Motterle**, *“Liber Satutorum” dei Comuni di Arzignano e di Valdagno*, Edizioni dei Comuni di Arzignano e di Valdagno, 1972, pag. 194.

27. Vicinali.

28. Proclama, bando pubblico.

29. Siepi.

30. Impiccio, disturbo, fastidio.

31. Aratri.

32. Orto, terreno recintato.

La sanità di beneficenza: il caso Padova

È ben comprensibile che, volendo trattare della sanità di beneficenza nei Domini, nell'impossibilità di dare la completa rassegna dell'enorme varietà delle istituzioni locali -ed in nessun campo dell'attività "municipale" si verificò un'altrettanta varietà di iniziative- si debba partire da Padova. Anche a non voler dare integrale credito alle descrizioni *panegiricistiche*, che della Città danno i suoi figli storici, a cominciare da Tito Livio¹, che, tra le molte straordinarietà, ne fanno una centrale di generosità beneficiaria, non c'è dubbio che le istituzioni (allora *Scuole*) di beneficenza vi abbiano avuto grandissima diffusione; specialmente quegli Spedali, che, presenti in pressoché tutte le città maggiori, vi avevano assunto uno straordinario sviluppo in relazione anche alla rinomanza che il suo Studio aveva acquistato con la celebre scuola di medicina. Nei secoli di mezzo della *Dominazione*, Padova fu senza dubbio la più celebre Università del mondo, meta di pazienti illustri (si narra che a far visita di omaggio a *Sua Maestà Anatomica*, il celeberrimo Morgagni, si recassero anche gli ambasciatori stranieri in visita di Stato alla Serenissima), anche di malati "popolari", bisognosi di alloggio oltre che di cure².

Moltissime le Scuole di beneficenza, enormi i loro patrimoni accumulati con generosi lasciti, oggetto di sistematica dilapidazione ad opera di amministratori disonesti, contro le cui malefatte fu diuturna ed accanita, anche se -a giudicare dal fitto ripetersi dei proclami- non del tutto fortunata, la guerra dei Rettori.

Dalla Relazione del Capitano e Vicepodestà di Padova³ si apprende che, nella sola città di Padova, nel 1554 le «scuole» erano 58. Vi si aggiungeva che «37 delle quali sono con questo nome temporali (di arti e mestieri e con finalità prevalentemente «economiche») et ventidue spirituali» (confraternite di pietà). Le «scuole» erano molto apprezzate dai Rettori; dalla Relazione

1. **A. Portenari**, *Della felicità di Padova*, In Padova, per Pietro Paolo Tozzi, 1623; **G. Gennari**, *Annali della Città di Padova*, Bassano, Dalla tipografia Remondini con regia permissione, 1804 (3 volumi).

2. **G. Ongaro**, *La biblioteca di Giambattista Morgagni*, in *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, Padova Antenore, 1970, pp. 113-129.

3. **G. Giustinian**, in *Relazioni della Podestaria di Padova*, op. cit., 1976, p. 206; la relazione appare copiata quasi letteralmente dalla precedente Relazione di Marc'Antonio Grimani dell'8 marzo 1554 (*ivi*, p. 37), molto dettagliata e precisa (evidentemente anche i Rettori «copiavano», secondo l'eterno costume universale).

di A. Priuli del 30 aprile 1626⁴ apprendiamo che esse operano «per il beneficio de molti comodi, che ne ricevono quei sudditi de queste fraglie, et particolarmente nel maritar le loro figliole». Sempre dalle Fraglie di Padova (sia «spirituali» che «temporali») nel 1492 venne fondato, come alternativa al predominio delle banche speculative e spesso usuraie, il Sacro Monte di Pietà di Padova⁵, una vera e propria «banca dei poveri» molto attiva e fiorente se poteva «imprestar cinquecento mila lire cadauno, siccome la cassa ne gira un anno per l'altro un milione et seicento mila lire circa». Aveva un'organizzazione esattamente uguale alle attuali *casse peote*⁶, che ne sono diretta derivazione e continuazione.

Prendendo a riferimento la Scuola di *Santa Maria della Carità*, la cui splendida sede è tuttora dirimpettaia all'altrettanto celebre Ospedale di San Francesco, si ha un primo intervento del Consiglio dei Dieci del 12 giugno 1583, che scioglie la *banca* (la Giunta esecutiva) a causa “degli'importanti disordini che in una disputatione di certa causa vi sono stati scoperti”. Se ne ebbe poi un riordino con tutte le “Scuole Spirituali della Magnifica Città di Padova”, con *regolatione* pubblicata nel 1727, seguita da una revisione generale -sostanzialmente una riformulazione- del Capitolare nel 1778 di cui viene riportata la rubrica I (oltre che, come illustrazione, i frontespizi dei due provvedimenti).

La composizione

Sembra molto indicativa la disciplina legale della composizione della Scuola, una delle più prestigiose e ragguardevoli della Città.

Pur essendo una Scuola sostanzialmente di devozione, erano ammessi solo appartenenti ai *ceti legali* (ad accesso rigidamente regolato da norme cogenti) delle tre classi: dei Nobili, dei Possidenti - 'equivalente padovano dei Cittadini Originari della *Dominante*- e degli Artieri; esclusi quelli che altrove⁷ definii il *quarto stato*; *gli altri* rispetto alle tre classi legali, che erano soltanto i destinatari passivi della beneficenza munificamente erogata dalla Scuola.

4. *Relazioni Padova*, op. cit., p. 270.

5. Relazione di G. Lando 19 ottobre 1627, *ivi*, p. 221; per l'istituzione del Sacro Monte di Monselice (su incitamento di Fra Bernardino da Feltre, nel 1494, R. Valandro, *Monselice nei secoli della Dominazione veneziana*, in Aa.Vv., *Venezia e Monselice nei secoli XV e XVI*, Monselice, 1985, p. 9 ss. (qui p. 32).

6. G. Carraro, *Le Casse peote del Veneto e la nuova legge bancaria*, in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 2000, pp. 369-398, riferimenti in nota 2.

7. Riferimento al mio citato *L'altra Venezia - impiego, impresa, lavoro nell'ordinamento della Serenissima*.

Notevole la rigida suddivisione in caste legali della cittadinanza, molto più chiuse ed esclusiviste di quelle della *Dominante*, nella quale anche cittadini del *quarto stato* potevano essere ammessi alle Scuole di devozione (ed era spesso il primo gradino per la scalata sociale). Questa la Padova di fine Settecento.

fonte

CAPITOLARE SCUOLA DELLA CARITÀ DEL 1727 rubrica I

*DE' CAPACI ALL'INGRESSO NELLA SCUOLA ED AGLI UFFIZI DI ESSA, DEL NUMERO DEI
SESSANTA COMPONENTI IL CAPITOLO, DELLA BANCA, E LORO FACOLTÀ.*

1. CHIUNQUE FOSSE DI QUELLA CITTÀ DI QUAL SI VOGLIA SESSO, E CONDIZIONE, O STATO SARÀ LIBERO L'ADDITO DI POTER ENTRARE NELLA SCUOLA, PER PARTECIPARE DI QUE' DONI SPIRITUALI, CHE DA' SOMMI PONTEFICI FURONO CONCESSI A QUELLI, CHE SARANNO IN ESSA DESCRITTI, COL SOLO AGGRAVIO ANNUALE DI SOLDI SEI PER CONTO DI LUMINARIA⁸.

2. TRE ESSENDO LE CLASSI ONDE FU SEMPRE COMPOSTO IL NUMERO DEI SESSANTA COSTITUENTI IL CAPITOLO⁹ DELLA SCUOLA, DA CUI POSCIA VIENE ESTRATTA LA BANCA NELLE FORME, CHE SARANNO POCO APPRESSO INDICATE, CONTINUERÀ ANCO IN AVVENIRE INVIOLABILMENTE LO STESSO METODO .

NON DOVERANNO PER TANTO ESSERE DESCRITTI NELLA PRIMA CLASSE SE NON QUE' CITTADINI NOBILI, CHE PER L'ETÀ LORO FOSSERO ABILITATI AL CONSIGLIO DELLA CITTÀ: NELLA SECONDA UNICAMENTE LI BENESTANTI NON ESERCENTI ALCUN'ARTE MECCANICA, LI DOTTORI, NODARI, CHIRURGI, LI SPECIALI DA SOLE MEDICINE, LI MERCANTI MATRICOLATI NELL'UNIVERSITÀ DEL LANIFICIO, GLI UFFICIALI BOMBISTI E BOMBARDIERI CONNOTATI NELLA PARTE DI SCUOLA 1756, ESCLUSO OGN'ALTRO GENERE DI PERSONE: NELLA TERZA GLI ARTIGIANI, GLI ASCRITTI A QUAL SI VOGLIA FRAGLIA TEMPORALE, I FATTORI, GASTALDI E CHIUNQUE ALTRO VIVESSE A SALARIO ALTRUI; SOTTO PENA AL NOTOLAJO¹⁰ CUI NE SPETTASSE IL REGISTRO D'ESSERE CASSO¹¹ DALL'UFFIZIO SUO IN CASO D'ARBITRIO.

3. E PERCHÉ SI SUOLE PER COLLANTE PRINCIPIO SEMPRE OSSERVATE RICONOSCERE INDIVIDUALMENTE PRIMA DI ELEGGERE IL NUMERO DEI SESSANTA, OLTRE -DI TRENTA DI RISPETTO¹² DE' QUALI SI TERRÀ PRECISO PROPOSITO AL CAPITOLO 7° DELLA PRESENTE RUBRICA NON SOLO LA CONDIZIONE DIVERSA DE CONFRATELLI PER CONCRETARE LE CLASSI, MA ANCO LE CAUSE CHE GLI ESCLUDONO DA VOCE ATTIVA O PASSIVA, O DALL'UNA, E DELL'ALTRA INSIEME, COSÌ SI ORDINA, CHE UNO

8. Il costo delle candele era voce sempre accuratamente disciplinata.

9. *Capitolo* è l'equivalente dell'attuale Consiglio; *banca*, dell'attuale Giunta di governo.

10. Termine inusuale; sta per scrivano, impiegato addetto alla tenuta del registro.

11. Espulso, radiato.

12. Supplenti.

PER CLASSE, DA ELEGGERLI OPPORTUNAMENTE DALLA BANCA, ASSISTER DEBBA A SÌ FATTA LIQUIDAZIONE INCOMBENTE AL MINISTRO CANCELLIERE E CHE QUESTI DI VOLTA IN VOLTA ABBAIA A FORMARE UNA NOTA INDIVIDUA TANTO DE' SOGGETTI ALLA CONTUMACIA¹³, QUANTO ALL'ALTRE ECCEZIONI CHE SARANNO INFERIORMENTE SPIEGATE, PER ESSER ESPOSTA NEL CAPITOLO A COGNIZIONE DI CHIUNQUE, OTTO GIORNI PRIMA DELL'INBOSSOLAZIONE¹⁴, INDI CUSTODITA IN SEPARATA FILZA A FONDAMENTO DELL'OPERATO.

Fonte: Edizione ufficiale come da frontespizio

13. Inleggibilità per recente copertura dello stesso carico.

14. Elezione, che avveniva a bossoli e ballotte: votazione segreta in cui i voti venivano imbussolati nell'urna.

CAPITOLARE
PER IL BUON GOVERNO, E DISCIPLINA
DEL PIO OSPITALE DI
S. MARIA DELLA CARITA'

STABILITO
DALL' ILLUSTRISSIMO, ED ECCELLENTISSIMO SIG.
MARIN CAVALLI
PROVEDITOR DI PADOVA G. D.

Approvato con Decreto dell' Eccellentissimo Senato
de' di 26. Maggio 1768.

ETERMINAZIONE
DELL' ILLUSTRISSIMO, ED ECCELLENTISSIMO SIG.
PIETRO MANIN
CAPITANO VICE PODESTA' DI PADOVA G. D.

Approvata con Decreto dell' Eccellentissimo Senato
de' di 10. Giugno 1778.



IN PADOVA MDCCLXXVIII.

PER GIOVAMBATISTA PENADA STAMPTOR DUCALE
CON PRIVILEGIO.

ESTRATTO,
E
REGOLATIONE
DEL LIBRO INTITOLATO
ORDINI
DELLE SCUOLE SPIRITUALI

Di questa Magnifica Città di Padova,
Stampato per il Buon GOVERNO
della Veneranda Scuola

DI

S. MARIA DELLA CARITA',
SOTTO LA VIGILANTISSIMA REGGENZA
DI SUA ECCELLENZA IL SIG.

ANTONIO LOREDAN
PODESTA', E V. CAPITANIO,

Fatto ristampare con l' Aggiunta di molte Parti
per il Buon GOVERNO della mede-
sima ad istanza del Spert. Guardianio,
e Banca dell' Anno M. DCC. XXVII.



IN PADOVA, per il Fratelli Sardi Stamp. Cam. con Priv.

³
NICOLAUS
DE PONTE

Dei gratia Dux Venetiarum, &c.
NOBILI, ET SAPIENTI VIRO
NATALI DONATO

De suo Mandato Potestati Padua, fidei dilectio
salutem, & dilectionis affectum.



Uello che ci scrivete nelle vostre di 8.
del mese presente, dicitate alli Capi
del Consiglio nostro di X. intorno
gl' importanti disordini, che in dipu-
tatione di certa causa, vi sono stati
scoperti, tanto nella Scuola, o Confraternità in-
titolata S. MARIA della CARITA', quanto
nelle altre di quella Città causati da quelli, che
con segrete intelligenze subintrando l' uno all' altro
nelli governi, mal usano, e dilapidano le loro en-
trate, con offesa del Signor Iddio, e maleficio de
poveri, è stato inteso da Noi con sommo dispiacere;
& volendo però à laude di Sua Divina Maestà, &
beneficio di esse Confraternità, che vi sia fatta pre-
sta,

A 2

⁴
sta, & buona provisione, secondo che voi con
la vostra prudenza, & carità ricordate, ci siamo
risoluti di commettervi, come facemo co' l' fi-
detto Consiglio, che formato diligente processo
contro il colpevoli, dobbiate con la Corte vo-
stra darli quel castigo ad esemplo d' altri, che
vi parerà per Giustitia, & perche non seguano
nell' avvenire più simili inconvenienti, volemo ap-
presso, che habbiate à dare quegli ordini, che
vi pareranno necessari per la conservatione di
esse Confraternità, & per la manutenzione, &
buona amministrazione delle sue entrate, & di
quanto haverete operato, darete avvio alli Capi
di detto Consiglio.

Dat. in nos. Duc. Pal. die 12. Junii Ind. IX. 1583.

Illust. Conf. X. Sec.

Dom. Vicus.

NADAL

ISBN: 978-88-7504-157-1
Finito di stampare nel mese di Dicembre 2010
per ARPAV
Stampa Grafiche Brenta Limena
Impaginazione Pomilio Blumm (Pe)